



Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili®



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.

**I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC ALLE PMI
AGGIORNATI A SEGUITO DELLE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**



**QUADERNI
KNOS**

AREA AZIENDALE

QUADERNO N°5

a cura della
Commissione di Studio UNGDCEC
“Bilancio e Revisione”

Aprile 2017



Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C.

**I NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC ALLE PMI
AGGIORNATI A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

a cura della

Commissione di Studio UNGDCEC “Bilancio e Revisione”

INDICE

PREFAZIONE

di Simona Bonomelli 10

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI a

di Francesca Pelosi, Michela Pellicelli 12

PREMESSA 12

INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRINCIPIO 12

AMBITO DI APPLICAZIONE 12

CLASSIFICAZIONE 13

APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE 17

NOTA INTEGRATIVA 19

 Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria 19

 Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata 19

 Informazioni per i bilanci delle micro imprese 19

CONCLUSIONI 20

OIC 10 IL REDICONTO

di Maria Carla Dichio, Piernicola Pisani 22

PREMESSA 22

PRINCIPALI NOVITÀ 22

FINALITÀ DEL PRINCIPIO 23

CONTENUTO E STRUTTURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO 24

CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 24

 a) Attività operativa 24

 b) Attività di investimento 25

 c) Attività di finanziamento 25

CASI PARTICOLARI DI FLUSSI FINANZIARI 26

 Interessi e dividendi 26

 Imposte sul reddito 26

 Flussi finanziari in valuta estera 26

 Strumenti finanziari derivati 26

ACQUISTO O CESSIONE DI RAMI D'AZIENDA 26

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

di Gustavo Desana e Luigi Tuccillo 32

INTRODUZIONE 32

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE 34

 Stato patrimoniale 34

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO 36

 Conto economico 37

IL CONTENUTO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 38

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (ART. 2435- <i>BIS</i> C.C.) E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE (ART. 2435- <i>TER</i> C.C.)	46
NOTA INTEGRATIVA	46
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	48
NOTE SULLE APPENDICI AL PRINCIPIO	51
OIC 13 LE RIMANENZE DI MAGAZZINO	
<i>di Elena Becucci, Gennj Ciletti, Matilde Paola Lombardi</i>	52
PREMESSA	52
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRINCIPIO	52
AMBITO DI APPLICAZIONE	52
DEFINIZIONE DELLE RIMANENZE E CONTENUTO DELLE VOCI DI BILANCIO	53
RILEVAZIONE INIZIALE, VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	55
Metodi di determinazione del costo ai fini della valutazione delle rimanenze	57
Metodo del costo medio ponderato	58
Metodo FIFO (first in, first out)	58
Metodo LIFO (last in, first out)	59
I METODI ALTERNATIVI DI DETERMINAZIONE DELLE RIMANENZE	60
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI REALIZZAZIONE DESUNTO DALL'ANDAMENTO DEL MERCATO	62
INFORMATIVA DI BILANCIO	64
Caso Pratico	65
OIC 14 DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
<i>di Ambra Fenni e Nicola Taranto</i>	69
PREMESSA	69
FINALITÀ DEL PRINCIPIO E AMBITO DI APPLICAZIONE	69
DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	69
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE	71
NOTA INTEGRATIVA	71
CASH POOLING DEFINIZIONI	72
Cash Pooling Caso Pratico	74
OIC 15 I CREDITI	
<i>di Margherita Milano</i>	75
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRINCIPIO	75
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI IN BILANCIO.	76
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI PER BILANCIO ABBREVIATO E MICRO IMPRESE.	79
RILEVAZIONE INIZIALE	80
RILEVAZIONE INIZIALE DEI CREDITI VALUTATI AL COSTO AMMORTIZZATO.	81
COSTO AMMORTIZZATO INASSENZA DI ATTUALIZZAZIONE.	83
COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE	84
RILEVAZIONE INIZIALE DEI CREDITI NEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E NEL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE	85
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	85
Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato	189

Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)	86
LE SVALUTAZIONI DEI CREDITI	86
Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato	87
Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese	88
LA CANCELLAZIONE DEI CREDITI	88
NOTA INTEGRATIVA	90
CASO APPLICATIVO: CREDITI COMMERCIALI CON SCADENZA SUPERIORE A 12 MESI VALUTATI SECONDO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E SOGGETTI AD ATTUALIZZAZIONE	92
ESEMPIO 1 Vendita di merci soggetta ad IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti	92
ESEMPIO 2 Vendita di merci non imponibile IVA condizionata al pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti	94
LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
<i>Antonella Lucchese</i>	98
PREMESSA	98
INTRODUZIONE	98
FINALITÀ DEL PRINCIPIO E AMBITO DI APPLICAZIONE	99
DEFINIZIONI	99
RILEVAZIONE INIZIALE	100
VALORE DI ISCRIZIONE	100
IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE A TITOLO GRATUITO	101
GLI INCREMENTI SUCCESSIVI DEL VALORE: LE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LE RIVALUTAZIONI	101
DECREMENTI SUCCESSIVI DI VALORE: A) L'AMMORTAMENTO	102
PIANO DI AMMORTAMENTO	103
DECREMENTI SUCCESSIVI DEL VALORE: B) SVALUTAZIONI	104
CESPITI DESTINATI ALLA VENDITA E BENI OBSOLETI	104
Casi particolari:	104
Permuta o pagamento con altra immobilizzazione	104
Perdite e danni per eventi estranei all'attività imprenditoriale e relativi rimborsi	105
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali "contributi in conto impianti"	105
NOTA INTEGRATIVA	106
CASO APPLICATIVO LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OIC 16	
CASO 1	108
CASO 2	109
OIC 19: DEBITI	
<i>di Sergio Franceschetti, Francesco Savio, Giacomo Grassi</i>	110
PREMESSA	110
INTRODUZIONE, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE	110

DEFINIZIONI	111
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI DI DEBITO.	112
RILEVAZIONE INIZIALE E COSTO AMMORTIZZATO	114
PRINCIPIO DELLA RILEVANZA	116
ATTUALIZZAZIONE	117
ASPETTI FISCALI	117
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	118
PRESTITI OBBLIGAZIONARI	119
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI	120
NOTA INTEGRATIVA	122
CASO APPLICATIVO	124
ESEMPIO 1 - Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso anticipato	124
ESEMPIO 2 - Finanziamento passivo a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutato al costo ammortizzato	128
ESEMPIO 3 - Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato	132
ESEMPIO 4 - Finanziamento passivo a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza - interesse posticipato	134
OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	
<i>di Bianca D'Agostinis</i>	137
DEFINIZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE E TRATTAMENTO CONTABILE	137
IL CRITERIO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO	140
IL CRITERIO DELLA COMMESSA COMPLETATA	143
COSTI PRE-COMMESSA, PRE-OPERATIVI E POST-COMMESSA	144
I COSTI POST-COMMESSA (O POST-OPERATIVI)	145
PERDITE PROBABILI	145
RETTIFICHE DI RICAVI O COSTI DOPO LA CHIUSURA DELLA COMMESSA	146
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	146
ANTICIPI E ACCONTI	147
NOTA INTEGRATIVA	148
Caso applicativo:	149
ESEMPIO 1 Lavori in corso su ordinazione: Criterio della commessa completata	149
ESEMPIO 2 Lavori in corso su ordinazione: Criterio della percentuale di completamento	154
OIC 24 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
<i>di Fabio Sansalvadore e Elena De Carlo</i>	161
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRINCIPIO	161
AMBITO DI APPLICAZIONE	161
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	163
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (ART. 2435-BISC.C.) E BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE (ART. 2435-TERC.C.)	165
RILEVAZIONE INIZIALE, VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	166
ONERI PLURIENNALI	166
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	167

COSTI DI SVILUPPO	168
I BENI IMMATERIALI	169
LE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	169
Avviamento	169
Immobilizzazioni in corso e acconti	170
L'AMMORTAMENTO	170
LA SVALUTAZIONE	171
LA RIVALUTAZIONE	171
ALIENAZIONI	171
CASI PARTICOLARI: I CONTRIBUTI PUBBLICI	171
BILANCIO ORDINARIO	172
BILANCIO ABBREVIATO	173
MICRO IMPRESE	173
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	174
OIC 28 - IL PATRIMONIO NETTO	
<i>di Alessia Pistilli</i>	175
PREMESSA	175
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRINCIPIO	175
DEFINIZIONE	175
RILEVAZIONI INIZIALI E SUCCESSIVE	176
Aumento del capitale sociale attraverso un conferimento in denaro	176
Aumento del capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario convertibile	177
Riduzione del capitale sociale per recesso del socio	177
Riduzione del capitale sociale in caso di morosità del socio	178
Riduzione del capitale sociale in caso di mancato rispetto in tema di acquisto di azioni della controllante	178
La rinuncia del credito da parte del socio	178
Acquisto, annullamento e alienazione delle azioni proprie	178
Acquisto di azioni della controllante	179
ASPETTI PARTICOLARI	179
NOTA INTEGRATIVA	181
OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	
<i>di Giacomo Alberghina, Ylenia Francescon, Giuseppe Rodighiero</i>	186
PREMESSA	186
INTRODUZIONE E FINALITÀ DEL PRINCIPIO	186
AMBITO DI APPLICAZIONE	187
DEFINIZIONE DI “STRUMENTO FINANZIARIO DERIVATO”	187
TIPOLOGIE DI STRUMENTI DERIVATI	188
ISCRIZIONE E VALUTAZIONE SUCCESSIVA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	189
SEPARAZIONE DEI DERIVATI INCORPORATI	190
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI DI COPERTURA	191
CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO	194

CONTABILIZZAZIONE	195
SEMPLIFICAZIONI IN CASO DI COPERTURE CONTABILI PER RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI	197
DISPONIBILITÀ E NATURA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE DI STRUMENTI DERIVATI A FAIR VALUE	197
REGIME TRANSITORIO (PRIMA APPLICAZIONE)	198
INFORMATIVA DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA	198
Fair value, entità, natura, termini e condizioni contrattuali	199
Tecniche di valutazione adottate e cambiamenti	199
Variazioni di valore iscritte in stato patrimoniale e conto economico	200
Movimentazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.	200
Ulteriori informazioni richieste dall'OIC 32	202

PREFAZIONE

di Simona Bonomelli

Per definire i concetti, è fondamentale innanzitutto delineare i principi. Nasce proprio da questa massima il presente lavoro, con cui si vogliono illustrare le novità introdotte dai principi contabili nazionali, fondamenti teorici per la corretta redazione dei bilanci d'esercizio e, più in generale, per una corretta gestione aziendale, oggi oggetto di profonda revisione alla luce delle modifiche normative intervenute. Infatti, la rappresentazione chiara e veritiera dei fatti di gestione è fondamentale per informare i terzi sulla reale situazione della società ma, ancor di più, consente all'imprenditore di programmare le proprie scelte aziendali, partendo da dati fondati.

La prima parte del presente volume è incentrata sul tema delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, tema ormai particolarmente rilevante, e recentemente affrontato alla luce delle innovazioni metodologiche introdotte dall'OIC 9.

Segue, poi, una sezione dedicata al rendiconto finanziario, documento con cui una società riassume tutti i flussi di cassa che sono avvenuti in un determinato periodo. Infatti, con tale strumento si possono riassumere le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili e gli impieghi che, al contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. Nella trattazione del libro si intende fornire al lettore alcuni chiarimenti applicativi sulla rappresentazione di fonti ed impieghi di liquidità, nella consapevolezza che il rendiconto finanziario, pur non essendo obbligatorio per le imprese di minori dimensioni, consente di comprendere, a prescindere dal risultato economico, le modalità di reperimento e di utilizzo delle risorse finanziarie, permettendo di definire se le attività strettamente operative, di investimento e di finanziamento creano oppure drenano liquidità.

La successiva sezione dell'elaborato si focalizza sul principio contabile OIC 12 e affronta i nuovi schemi di bilancio da esso analizzati. La principale novità riguarda, come noto, l'elisione dell'area straordinaria del conto economico, la relativa riclassificazione delle voci dell'esercizio precedente in modo da garantirne la comparazione, e le implicazioni di carattere fiscale derivanti dalla nuova suddivisione.

Segue un capitolo dedicato alle rimanenze di magazzino e, più in particolare, alla scelta del corretto metodo di valutazione, oltre che all'individuazione del momento in cui si rende necessario adeguarne la stima al ribasso recependo l'andamento del mercato.

Si passa, quindi, ad una sezione dedicata in maniera specifica al principio OIC 14 e, quindi, alla liquidità. La presenza di un principio contabile specificamente dedicato al tema delle disponibilità di cassa ne evidenzia la sempre crescente rilevanza, anche in termini di corretta esposizione. All'interno della sezione si analizza, altresì, il *cash pooling*, che all'interno dei gruppi societari oggi rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per la gestione ottimale dei flussi finanziari, in quanto consente un governo centralizzato del fabbisogno finanziario tra società interconnesse.

Proseguendo, viene esaminato il tema dei crediti, con riferimento ai quali il D.L. 139/2015 ha introdotto la nozione di costo ammortizzato, applicabile per ora solo alle imprese di maggior rilevanza economica. Relativamente ai crediti commerciali, si ha la trattazione su come procedere alla successiva valutazione ai fini del bilancio, anche nel caso di redazione in forma abbreviata. Sebbene meno ricorrente, il principio contabile si sofferma sulle modalità di ripristino del valore dei crediti.

Le immobilizzazioni materiali vengono quindi analizzate nel capitolo dedicato al principio OIC 16, partendo dalla loro iniziale iscrizione in bilancio, passando per i criteri di ammortamento e concludendo con l'informativa necessaria da includere in nota integrativa.

Come già con riferimento ai crediti, anche il capitolo dedicato al principio OIC 19 sui debiti tratta il delicato tema del costo ammortizzato e le problematiche dell'attualizzazione. La dettagliata analisi della posta contabile e delle novità introdotte è poi corredata da diversi esempi pratici.

Nel capitolo successivo viene analizzata la valutazione dei lavori in corso su ordinazione, prendendo le mosse dalla loro definizione per passare all'individuazione del trattamento contabile sulla base del criterio della percentuale di completamento o della commessa completata.

Tali metodologie, ciascuna basata su presupposti propri, come desumibile anche dagli esempi proposti, conducono a risultati differenti.

Si passa, quindi, all'esame delle disposizioni relative alle immobilizzazioni immateriali, come contenuta nel principio contabile OIC 24. Oltre ad analizzare le varie tipologie di immobilizzazioni immateriali, si affronta il tema delle rivalutazioni e delle svalutazioni, prescindendo dagli aspetti fiscali. Quanto esposto, viene poi declinato con riferimento alle varie tipologie di bilanci.

Nel seguito, il volume dedica spazio all'analisi delle poste del patrimonio netto, con specifico riferimento alle variazioni del capitale sociale, sia in aumento (a seguito di conferimenti in denaro e per conversione di prestiti obbligazionari) sia in diminuzione (ad esempio conseguentemente al recesso di un socio). Viene, altresì, affrontato il tema della rinuncia al credito da parte del socio, frequente nella prassi, volto al rafforzamento patrimoniale della società ed ora puntualmente disciplinato dall'OIC 28. La parte conclusiva del capitolo si occupa della ridefinizione della contabilizzazione delle transazioni relative ad azioni proprie o di società controllanti, prospettando un quadro completo dell'informativa da fornire ai terzi.

Infine, l'opera analizza il nuovo e delicato tema degli strumenti finanziari derivati, fornendo dapprima la definizione, esaminando le diverse tipologie ed entrando nel merito della differenza a seconda che gli stessi siano o meno "di copertura". In particolare, vengono analizzati i requisiti necessari affinché la relazione tra lo strumento finanziario derivato e l'attività sottostante possa essere definita "di copertura", con ciò che ne consegue in termini di trattamento contabile ed esposizione in bilancio. Da ultimo, il capitolo illustra quali siano i riflessi sul patrimonio netto (anche tenuto conto della nuova riserva introdotta *ad hoc*) e riepiloga le informazioni che occorre indicare in nota integrativa.

CAPITOLO 1

OIC 9 SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI a

di Francesca Pelosi, Michela Pellicelli

Premessa

L'OIC 9 illustra la disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Il nuovo principio OIC 9 propone un modello basato sul valore d'uso come concetto di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, richiamando dunque il paradigma del principio contabile internazionale Ias 36.

Nella definizione della regola contabile si è modulata l'applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse, consentendo loro di utilizzare l'approccio semplificato basato sul valore d'uso inteso quale capacità di ammortamento.

Introduzione e finalità del principio

Il principio contabile OIC 9 ha l'obiettivo di:

- definire i principi che una società applica per assicurarsi che le proprie attività (assets) siano iscritte ad un valore non superiore a quello recuperabile, ovvero l'importo che si prevede di recuperare tramite l'utilizzo del bene o il suo *fair value* al netto dei costi di vendita;
- definire quando una entità dovrebbe stornare una perdita per riduzione di valore;
- prescrivere l'informativa necessaria da riportare nelle note illustrative al bilancio.

Ambito di applicazione

Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.

Prima di procedere nell'analisi del principio contabile in oggetto ricordiamo alcune definizioni propedeutiche alla comprensione dello stesso.

Perdita durevole di valore:

Si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.

Valore recuperabile:

Si definisce valore recuperabile di un'attività o di un'unità generatrice di flussi di cassa il maggiore

tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.

Valore d'uso:

Si definisce valore d'uso il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa.

Fair value:

Il fair value è il prezzo che si ha ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Unità generatrice di flussi di cassa (UGC):

Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

Capacità di ammortamento:

La capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell'esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

Bilancio in forma abbreviata

È il bilancio redatto dalle società secondo le disposizioni dell'art. 2435 bis c.c.

Bilancio delle micro imprese

È il bilancio redatto dalle società secondo le disposizioni dell'art. 2435 ter c.c.

Bilancio ordinario

È il bilancio redatto dalle società secondo le disposizioni del codice civile diverse da quelle ex art 2435 bis e 2435 ter.

Classificazione

Dal punto di vista della classificazione le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c. Analogamente, i ripristini di valore sono rilevati nella voce A5.

Per espressa previsione normativa, nel conto economico dei bilanci redatti in forma abbreviata o dei bilanci delle micro imprese le voci B10(a), B10(b), B10(c) possono essere tra loro raggruppate.

Determinazione delle perdite durevoli di valore

In termini generici, se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore e la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore (svalutazione).

Qualora non fosse possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società

determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica evidentemente quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.

La valutazione della perdita durevole di valore ha inizio solo a seguito dell'individuazione di indicatori. La società a ogni data di riferimento del bilancio deve pertanto valutare se esiste un indicatore che consenta di cogliere un'eventuale riduzione di valore delle immobilizzazioni. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

L'OIC 9, colmando il vuoto normativo precedente, elenca taluni indicatori base da considerare in sede di valutazione:

- a) il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b) durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c) nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il *fair value*;
- d) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- e) l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- f) nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata, quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,
 - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

In caso di constatazione della presenza di una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua dell'immobilizzazione stessa, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

Al fine di determinare il valore recuperabile di un'attività, considerando che lo stesso è il maggiore tra il suo *fair value* e il suo valore d'uso, se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a "una attività" devono essere letti come riferimenti anche a "un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC)".

Non è sempre necessario determinare sia il *fair value* di un'attività sia il suo valore d'uso. Se uno dei

due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il *fair value* approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo. In una prospettiva operativa, inoltre la società che si appresta ad effettuare la verifica dovrebbe iniziare col determinare il valore tra il *fair value* e valore d'uso che ragionevolmente ritiene essere più alto. Sarebbe infatti inutile procedere in quel caso alla determinazione quantitativa anche del secondo parametro.

Occorrerà quindi definire per ogni diversa situazione quale valore conviene stimare, valutando i diversi fattori e le difficoltà riscontrabili, ad esempio la stima del *fair value* potrebbe comportare la necessità di una stima da parte di un perito esterno.

La determinazione quantitativa del *fair value* è articolata su un sistema a tre livelli distinti. In sostanza l'OIC 9 prevede che:

- la migliore evidenza del *fair value* sia l'ammontare ottenibile dalla vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione. Espressione del *fair value* di un'attività è sostanzialmente il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione;
- se non esiste un accordo vincolante, è richiesto di verificare l'esistenza di un prezzo di mercato in un mercato attivo;
- se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il *fair value* è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, escludendo di prassi le parti correlate, ovvero quei soggetti che potrebbero concludere le operazioni con la società a condizioni diverse da quelle di mercato. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al *fair value* sono sottratti i costi di vendita.

Il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività per l'intera durata della vita utile prevista, e il suo calcolo comprende le seguenti fasi:

1. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale;
2. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri. Nel determinare il valore d'uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono:
 - a) le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
 - b) le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
3. i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Calandoci nella realtà pratica, la società utilizza i piani o le previsioni più recenti approvati dall'organo amministrativo per stimare i flussi finanziari e, in linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni.

Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società può estrapolare le proiezioni fondate su piani o previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato. Soffermandoci sull'analisi delle stime dei flussi finanziari futuri, sottolineiamo che queste non includono:

- a) i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento;
- b) i pagamenti o i rimborsi fiscali;
- c) gli investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata.

I flussi finanziari futuri delle attività, facendo riferimento alle loro condizioni correnti, non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o dal miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.

Il tasso di sconto usato ai fini del calcolo del valore attuale è il tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni correnti del mercato:

- a) del valore temporale del denaro;
- b) dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificate.

Il tasso di sconto utilizzato per valutare il valore d'uso di un'attività non riflette i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificate, ciò al fine di evitare duplicazioni.

Il tasso di sconto riflette il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall'immobilizzazione in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività simili o nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale della società.

Dal punto di vista della rilevazione contabile, la perdita durevole di valore rilevata su un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:

- a) in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
- b) infine, alle altre attività proporzionalmente e sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.

Ai fini della verifica della sua recuperabilità l'avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una o più UGC. Per effettuare tale allocazione occorre individuare le UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l'iscrizione in bilancio dell'avviamento.

Può verificarsi che l'UGC a cui allocare l'avviamento coincida con l'intera società.

L'ammortamento dell'avviamento non è in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità.

L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento e sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 codice civile.

Approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore

L'OIC 9 introduce un approccio semplificato per quelle società che non superano i limiti che identificano le cosiddette "large companies" ai sensi della Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio. Ossia, trattasi di quelle società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250,
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro,
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

Esse hanno l'opzione di adottare in alternativa al metodo standard un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sul valore d'uso inteso quale capacità di ammortamento.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato, e condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base. La sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.

Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:

- a) l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società;
- b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa. Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio *benchmark*.

Qualora la condizione di cui alla lettera a) non sia soddisfatta, si raccomanda comunque di effettuare la verifica della recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda.

Ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono i seguenti:

- a) il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b) durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- d) l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- e) nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;
- f) dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peg-

giore di quanto previsto.

Ai fini invece della valutazione della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del *fair value*) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.

La verifica della sostenibilità degli investimenti è, dunque, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati. In questa circostanza, la capacità di ammortamento andrà determinata con riferimento ai singoli rami d'azienda e si rende necessario individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (quali, ad esempio, gli oneri finanziari).

Sostanzialmente i valori reddituali da considerare sono i costi fissi e i costi variabili afferenti l'attività operativa, nonché gli oneri finanziari.

Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente. Non si computano nel calcolo gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Si tiene conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente. La capacità di ammortamento di un determinato esercizio è quindi costituita dal margine economico disponibile per la copertura degli ammortamenti. Pertanto l'immobilizzazione si svaluterà se la capacità di ammortamento risulta inferiore rispetto agli ammortamenti futuri.

Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l'immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all'ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.

Il valore economico si intende significativo qualora il valore terminale di realizzo dell'immobilizzazione al termine dell'orizzonte temporale di previsione sia significativamente superiore al valore netto contabile alla stessa data.

Dal punto di vista applicativo, quindi, la principale differenza della tecnica della capacità di ammortamento rispetto a quella dell'attualizzazione dei flussi di cassa consiste, oltre alla misurazione di flussi economici anziché finanziari, soprattutto nel non dovere tenere conto dell'attualizzazione dei benefici; ciò al fine di evitare la determinazione e l'applicazione del costo del capitale.

L'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni.

Il test di verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la previsione degli esiti della gestione futura indica che tendenzialmente la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura delle quote di ammortamento.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

L'eventuale svalutazione a causa della mancata capacità di ammortamento è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro

valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la svalutazione alle singole immobilizzazioni.

Nota integrativa

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria

L'articolo 2427 codice civile impone di indicare nella nota integrativa:

- le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni nell'esercizio di riferimento, specificando per ciascuna voce: costo storico, rivalutazioni (precedenti e di periodo), ammortamenti, svalutazioni, acquisizioni, alienazioni ed eventuali variazioni intervenute nei criteri di iscrizione comportanti spostamenti da una voce all'altra;
- *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”*.

Nella nota integrativa si forniscono, inoltre, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:

- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
- al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori;
- al tasso di attualizzazione applicato.

Se applicato, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value*. Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella nota integrativa e indicano la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri.

Informazioni per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata

L'articolo 2427 codice civile impone di indicare nella nota integrativa:

- le movimentazioni subite dalle immobilizzazioni nell'esercizio di riferimento, specificando per ciascuna voce: costo storico, rivalutazioni (precedenti e di periodo), ammortamenti, svalutazioni, acquisizioni, alienazioni ed eventuali variazioni intervenute nei criteri di iscrizione comportanti spostamenti da una voce all'altra.

Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella nota integrativa.

Informazioni per i bilanci delle micro imprese

Le micro imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le seguenti informazioni:

- *“l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, distintamente indicati”*;
- *“l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sinda-*

ci, cumulativamente per ogni categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati d'oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisandone il totale per ciascuna categoria”.

Le micro imprese che redigono la nota integrativa devono fornire le stesse informazioni richieste per i bilanci redatti in forma abbreviata.

Conclusioni

Se non esiste un indicatore di perdita non si procede ad effettuare ulteriori verifiche. Se esiste un indicatore di perdita occorre calcolare in primis il *fair value*. Se questo è superiore al valore netto contabile, non si procede ad effettuare ulteriori verifiche.

Se al contrario il *fair value* risulta inferiore al valore netto contabile, allora si procede all'individuazione del valore d'uso.

Si procederà a svalutare l'immobilizzazione qualora il valore d'uso non risulti superiore al valore netto contabile.

Con riferimento al valore d'uso, l'orientamento assunto è stato quello di utilizzare:

- il concetto di valore d'uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le large companies ai sensi della nuova direttiva contabile europea;
- il concetto di valore d'uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo del cespite/UCG oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti.

La scelta muove dal presupposto che entrambe le configurazioni di valore appaiono compatibili con il dettato codicistico e, in particolare, con la disposizione di cui all'articolo 2427 (n. 3-bis), che richiede che sia fornita in nota integrativa un'informativa sulla misura e sulle motivazioni delle riduzioni di valore *“facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato”*. In particolare, non sussistono dubbi circa il fatto che entrambi gli approcci conducano all'individuazione di perdite qualificabili come *“durevoli”*, in quanto subordinano la determinazione del valore d'iscrizione in bilancio del cespite alla verifica dell'esistenza di benefici futuri che consentono di recuperare, in termini economici, tale investimento. Nei casi in cui il valore d'uso garantisca la copertura del valore netto contabile (e, quindi, sia espressivo di una capacità di generare valore nel tempo intrinsecamente legata ad una prospettiva di medio/lungo termine), non assumono alcun rilievo le oscillazioni che il valore di mercato/realizzo del cespite potrebbe subire (oscillazioni, al contrario, che sarebbero capaci di generare perdite nel caso di elementi patrimoniali iscritti nell'attivo circolante).

Rimane inteso che l'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e che la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.

Vale, in particolare, osservare che:

- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio base.

Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, si consiglia comunque di adottare l'approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC.

Si può, peraltro, osservare che l'attivo immobilizzato delle società che non superano i limiti della categoria delle large companies ha una struttura il più delle volte semplificata, nella quale gli immobili ricoprono un ruolo spesso preponderante. Ciò rende inopportuno imporre una metodologia di verifica particolarmente complessa, a causa dei costi rilevanti che comporterebbe in comparazione ai costi amministrativi di norma sostenuti da queste aziende. Del resto, nelle condizioni appena descritte, i risultati cui pervengono i due metodi di calcolo sono simili.

L'unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l'approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti. A questo riguardo, tuttavia, si può osservare che per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente.

Da questa prospettiva, l'applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l'attività dell'investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell'investimento è da questi visto nella sua globalità. La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere "definitiva", ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l'applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell'immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che prevede espressamente l'obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla.

Gli indicatori di perdita presi a riferimento nel principio si caratterizzano per non imporre la rilevazione automatica di una svalutazione al verificarsi di certe condizioni, ma costituiscono soltanto elementi da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il predetto test abbia avuto un esito negativo, e, quindi, nel caso in cui il valore attribuito al cespite sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio. Quest'approccio garantisce, in definitiva, che flessioni temporanee della capacità di produrre flussi in entrata o variazioni, sempre temporanee, sfavorevoli dei tassi di interesse, ove recuperabili in termini di valore con successive variazioni positive, non producono svalutazioni per perdite durevoli. Resta inteso, pertanto, che le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. Sarà la misurazione attraverso l'applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile a quantificare la perdita e a fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è di natura durevole.

CAPITOLO 2

OIC 10 IL REDICONTO

di Maria Carla Dichio, Piernicola Pisani

Premessa

L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 10, pubblicata in data 22 dicembre 2016, per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

In particolare il D.lgs. 139/2015 ha modificato l'articolo 2423 del codice civile aggiungendo tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario.

Si evidenzia che già il Principio contabile OIC 10, emanato nell'agosto 2014 ed applicabile insieme ad altri rinnovati principi ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2014, raccomandava l'inclusione del Rendiconto Finanziario in Nota integrativa per tutte le tipologie societarie, prevedendo anche degli schemi da utilizzare. Ora il **rendiconto finanziario**, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, diventa un prospetto obbligatorio e autonomo, che deve fornire informazioni relative al periodo d'imposta e anche al periodo d'imposta precedente sull'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine e i **flussi finanziari** dell'esercizio derivante dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento ivi comprese, con autonoma indicazione, **le operazioni con i soci**.

Gli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter del codice civile **esonerano** invece dalla **redazione del rendiconto finanziario** le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata** ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e le società che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle **micro-imprese**¹).

La nuova versione dell'OIC 10 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

Principali novità

L'art. 6 del D.Lgs 139/2015 prevede specifiche modifiche al codice civile. In particolare le modifiche relative specificatamente al Rendiconto Finanziario sono le seguenti:

- L'articolo 2423, comma 1 del codice civile prevede che “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”.
- L'articolo 2423, comma 4, del codice civile: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di

¹ Si prevede in particolare che possono essere definite «micro-imprese» ai sensi del nuovo articolo 2435-ter c.c. le imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

- L'articolo 2425-ter del codice civile prevede che “Dal rendiconto finanziario risultino, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”.
- L'articolo 2435-bis, comma 2 prevede “(...) le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario”.
- L'articolo 2435-ter del codice civile prevede “(...) Le micro imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (...)”.

Le novità principali introdotte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rispetto alla versione precedente dell'OIC 10, pubblicata nell'agosto 2014, sono le seguenti:

- il rendiconto finanziario deve includere **tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide dell'esercizio**, suddivisi in tre attività: attività operativa (e non più gestione reddituale come nella precedente versione), attività di investimento e attività di finanziamento;
- nell'ambito della disciplina del bilancio consolidato, si è provveduto a stralciare le parti specifiche del bilancio consolidato dall'OIC 10, rinviando per la loro trattazione all'OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, ove viene trattata la disciplina di tale bilancio nella sua organicità;
- nello schema proposto dal nuovo OIC 10 è stato aggiunto un rigo distinto per ciò che concerne l'eventuale **flusso di cassa assorbito dal rimborso del capitale**;
- l'articolo 12 del D.lgs. 139/2015 non prevede un'eccezione all'applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, **in sede di prima applicazione** del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, **il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente**.

Finalità del principio

Il principio contabile OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto finanziario è rappresentata dalle **disponibilità liquide**.

L'OIC n. 10 stabilisce che per disponibilità liquide devono intendersi i depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa anche espressi in valuta estera. Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita ed in entrata delle disponibilità liquide intervenute nell'esercizio. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento.

Il rendiconto finanziario è un **prospetto contabile** che presenta le cause di variazione, positive e negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. Costituisce un valido strumento per fornire informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società e del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio e la sua evoluzione in quelli successivi.

L'**informativa** che si può ricavare dalla redazione di questo prospetto è tale per cui diventa di fondamentale importanza tenerne conto nella redazione del bilancio d'esercizio.

L'informativa desumibile dalla redazione del rendiconto finanziario riguarda ad esempio:

- le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
- la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
- la capacità della società di autofinanziarsi.

Contenuto e struttura del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario spiega l'origine dei flussi finanziari che hanno determinato la variazione delle disponibilità liquide nell'esercizio o nel periodo considerato.

I **flussi finanziari** evidenziano un aumento o una diminuzione nell'ammontare delle disponibilità liquide e sono classificati a seconda della natura delle operazioni che li hanno generati nelle seguenti categorie:

- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopra indicata rappresenta la variazione netta (incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio.

Il rendiconto finanziario si presenta in forma scalare. Gli schemi di riferimento sono presentati nell'Appendice A dell'OIC 10; le categorie precedute dalle lettere maiuscole e i subtotali preceduti dai numeri arabi non possono essere raggruppati. La società aggiunge **ulteriori flussi finanziari** rispetto a quelli previsti negli schemi di riferimento **qualora sia necessario** ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria.

Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del **flusso corrispondente dell'esercizio precedente**. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario.

I flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè **senza compensazioni**, salvo ove diversamente indicato. La compensazione tra flussi finanziari di segno opposto non è consentita per non alterare la significatività del rendiconto finanziario.

Se rilevanti, **in calce al rendiconto finanziario**, la società presenta l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società e spiega le circostanze in base alle quali tali ammontari non sono utilizzabili. Tali circostanze possono essere rappresentate, ad esempio, da: restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili; un conto corrente vincolato costituente garanzia prestata nell'interesse di un'impresa controllata.

Classificazione dei flussi finanziari

a) Attività operativa

I flussi finanziari dell'attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie, nonché gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.

Alcuni esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall'attività operativa sono:

✓ incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;

- ✓ incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- ✓ pagamenti per l'acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- ✓ pagamenti per l'acquisizione di servizi;
- ✓ pagamenti a, e per conto di, dipendenti;
- ✓ pagamenti e rimborsi di imposte;
- ✓ incassi per proventi finanziari.

Il flusso finanziario dell'attività operativa può essere determinato o con il **metodo indiretto** (rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico), largamente utilizzato nella prassi, o con il **metodo diretto** (evidenziando i flussi finanziari), meno preferito rispetto al metodo indiretto in quanto più complesso nel reperimento dei dati.

Per giungere al flusso di cassa generato dall'attività operativa, ipotizzando la metodologia indiretta, è necessario **partire dal risultato d'esercizio del conto economico e rettificarlo in primis con gli elementi di natura non monetaria** che, quindi, non hanno comportato esborsi finanziari (ammortamenti, accantonamenti ai fondi rischi e oneri e svalutazioni per perdite durevoli di valore); successivamente, **con le variazioni di capitale circolante netto**, definite dal nuovo OIC 10 come "*le variazioni di rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti connesse ai ricavi e oneri di natura operativa*" e quindi, di fatto, sintetizzabili in variazioni di "capitale circolante netto operativo" e, infine, **con le operazioni** i cui effetti sono ricompresi tra i flussi derivanti dall'**attività di investimento e di finanziamento** quali, per esempio, le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività.

Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa può essere determinato anche con il metodo diretto, presentando i flussi finanziari positivi e negativi lordi derivanti dalle operazioni incluse nell'attività operativa.

b) Attività di investimento

I flussi finanziari dell'**attività di investimento** comprendono i flussi che derivano dall'**acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni e delle attività finanziarie non immobilizzate**.

Tali flussi, a titolo esemplificativo, possono derivare da acquisti e vendite di fabbricati, impianti, attrezzature, brevetti, marchi, nonché acquisti o cessioni di partecipazioni, titoli e acquisizioni e cessioni di rami d'azienda che, nello schema previsto dal nuovo OIC 10, sono riportati distintamente per l'uscita effettivamente sostenuta nell'esercizio.

c) Attività di finanziamento

Il flusso di cassa derivante dall'**attività di finanziamento** comprende "*i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito*". Si tratta, in particolare, dei flussi di cassa derivanti dall'emissione di azioni o quote rappresentative del capitale di rischio, dal pagamento di dividendi, dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, mutui o altri finanziamenti. Si segnala al riguardo che nello schema proposto dal nuovo OIC 10 è stato aggiunto un rigo distinto per ciò che concerne l'eventuale **flusso di cassa assorbito dal rimborso del capitale**.

Casi particolari di flussi finanziari

Interessi e dividendi

- Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento).
- I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.
- I flussi finanziari degli interessi e dei dividendi sono presentati nel rendiconto finanziario in modo distinto; pertanto nel rendiconto finanziario non è esposto un unico ammontare di dividendi e interessi. La classificazione dei flussi finanziari di interessi e dividendi è mantenuta costante nel tempo.

Imposte sul reddito

- I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell'attività operativa. Esempi di flussi finanziari in uscita sono: il pagamento delle imposte alle autorità fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta. Esempi di flussi finanziari in entrata sono: i corrispettivi ricevuti dalle autorità fiscali, incluse le eccedenze e i rimborsi.

Flussi finanziari in valuta estera

- I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario.
- Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria.
- L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari dell'attività operativa, dell'attività di investimento e di finanziamento.

Strumenti finanziari derivati

- I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- Se uno strumento finanziario derivato (ad esempio un future, un contratto a termine, un'opzione, uno swap) è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto (ad esempio, un finanziamento a medio-lungo termine). I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.

Acquisto o cessione di rami d'azienda

- Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.

- La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione del ramo d'azienda e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite/cedute.
- Il flusso finanziario relativo all'acquisizione di un ramo d'azienda non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un altro ramo d'azienda.

Qui di seguito si rappresentano gli schemi di riferimento per la redazione del rendiconto finanziario secondo il flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto ed indiretto così come previsto dall' OIC n. 10:

Schema n 1 - Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	ANNO X	ANNO X+1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		

<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Schema n 2 - Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	ANNO X	ANNO X+1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		
(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati / (pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:		
depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:		
depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

È evidente che i due schemi di rendiconto finanziario differiscono soltanto nella determinazione dei flussi di cassa dell'attività operativa. Nulla cambia per la determinazione dei flussi di cassa dell'attività di investimento e per quella di finanziamento.

CAPITOLO 3

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

di Gustavo Desana e Luigi Tuccillo

Introduzione

Il nuovo principio contabile OIC 12 ha recepito le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE e si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

Il nuovo OIC 12 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa², con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

La nuova formulazione dell'art. 2423 c.c., come modificato dall'art. 6 comma 2 lett. a) D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139, prevede che il bilancio d'esercizio sia composto da quattro documenti: **Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario**.

Una delle principali novità della Direttiva 34/2013/UE, recepita nel Decreto 139/2015, è quella della suddivisione delle imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, in tre categorie secondo alcuni parametri che riguardano: il numero medio dei dipendenti, il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale ed i ricavi.

CATEGORIA	PARAMETRI
Micro imprese	<ul style="list-style-type: none">- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5- Totale attivo dello Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro- Ricavi delle vendite e prestazioni fino a 350.000 euro
Piccole imprese	<ul style="list-style-type: none">- Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50- Totale attivo dello Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro- Ricavi delle vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro
Grandi imprese	Tutte le altre

Le **“Micro imprese”** sono obbligate a redigere gli schemi del bilancio, quali Stato Patrimoniale e Conto Economico, semplificati come per le Piccole imprese, ovvero, considerata la ridotta dimensione, sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile e dalla

² È invece demandata all'OIC 10 la trattazione del rendiconto finanziario

redazione della Relazione sulla gestione e del Rendiconto finanziario, ai sensi del nuovo art. 2435-ter c.c. introdotto dal Decreto Legislativo 139/2015.

Le **“Piccole imprese”**, i cui parametri sono espressi dall’art. 2435-bis del Codice Civile, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti su indicati.

Tali imprese, infatti, possono adottare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico semplificati mediante l’accorpamento di talune specifiche voci, sono obbligate a redigere la Nota integrativa ed esonerate dall’obbligo di redazione del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione.

Le **“Piccole imprese”**, comunque, hanno solo la facoltà di godere delle suddette semplificazioni, ove lo ritenessero opportuno, possono fornire indicazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 2435-bis ed anche utilizzare le disposizioni previste per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Per le **“Grandi imprese”** la normativa prevede obblighi informativi più vasti e analitici, proprio perché il numero dei soggetti ad esse interessati sono notevoli. Esse devono redigere il bilancio in forma ordinaria, superando per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile. Pertanto, esse sono obbligate a redigere il Rendiconto finanziario in conformità al comma 1 dell’art. 2423 c.c., come previsto dall’art. 2425-ter del codice civile, oltre alla Nota integrativa e la Relazione sulla gestione.

Il Principio Contabile OIC 12, che tratta della composizione del bilancio, mette in luce che: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio”.

Al riguardo, rimane sempre valida la previsione di dover riportare “informazioni complementari”, qualora le informazioni richieste dalle norme non fossero sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, in conformità a quanto dettato dal terzo comma dell’art. 2423 del Codice civile.

Sia per lo Stato Patrimoniale (art. 2424 del codice civile) che per il Conto Economico (art. 2425 c.c.), si tratta di una struttura relativamente rigida, in quanto le possibilità di modifica sono poche.

Infatti, i paragrafi dal §12 al §23, che analizzano i principi di classificazione e rappresentazione delle voci di stato patrimoniale e conto economico, specificano che occorre rispettare la sequenza prevista dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile e che la suddivisione delle voci contrassegnate da numeri arabi è estesa anche alle sotto-voci precedute da lettere minuscole dell’alfabeto, mentre il raggruppamento di voci appartenenti alla stessa classe (o sottoclasse) è permesso unicamente in presenza di due condizioni alternative:

- i) l’irrelevanza dell’importo, tale che il raggruppamento non pregiudichi la rappresentazione chiara, veritiera e corretta; oppure
- ii) l’utilità del raggruppamento ai fini della chiarezza del bilancio.

Inoltre, non possono essere raggruppate le voci precedute da lettere maiuscole dell’alfabeto o da numeri romani; invece risulta possibile, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2423-ter c.c., aggiungere nuove voci anche a livello di sottoclassi di voci precedute da numeri romani o di classi contrassegnate da lettere maiuscole, sebbene tale necessità dovrebbe presentarsi di rado.

Infine, le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate per imprese appartenenti a particolari settori di attività.

In tema di bilancio abbreviato, l’OIC 12 evidenzia che le disposizioni relative alle suddivisioni, ai raggruppamenti e all’adattamento delle voci precedute da numeri arabi si applicano unicamente allo schema di conto economico.

Schema di stato patrimoniale

Per quanto concerne lo schema di **Stato patrimoniale**, le modifiche sono state numerose e riguardano sia aspetti nuovi, introdotti negli schemi, che l'abrogazione di aspetti precedenti.

In particolare, per le Immobilizzazioni ora è richiesta la separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria, mentre sono state eliminate le voci aventi ad oggetto i costi di ricerca applicata e di pubblicità aventi natura pluriennale, non più capitalizzabili, salvo siano assimilabili ai costi di sviluppo.

Sono evidenziate in apposita voce i crediti, debiti e le partecipazioni riferite ad imprese assoggettate al controllo della medesima controllante (imprese consociate o sorelle).

Sono stati abrogati i conti d'ordine (ex art. 2424 comma 3) e le norme sulle voci relative alle azioni proprie che ora vengono inserite a deduzione del Patrimonio netto, mediante un'apposita "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio", iscritta per pari importo.

Gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri.

Nel Patrimonio netto viene inserita la voce "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Infine, per quanto concerne i ratei e risconti è soppressa la separata indicazione di aggi e disaggi su prestiti.

Al paragrafo §35 è proposto lo schema di stato patrimoniale per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, mentre il paragrafo §37 ricorda che il bilancio delle micro-imprese sia redatto secondo il medesimo schema, con l'eccezione della voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi" che non è prevista, poichè le micro-imprese non applicano le disposizioni in tema di rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati.

Lo schema dello Stato Patrimoniale, modificato e integrato dal D.Lgs. 139/2015 è il seguente:

Stato patrimoniale

ATTIVO	PASSIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	A) Patrimonio netto:
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	I - Capitale.
I - Immobilizzazioni immateriali:	II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.
1) Costi di impianto e di ampliamenti;	III - Riserva di rivalutazione.
2) Costi di sviluppo;	IV - Riserva legale.
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	V - Riserva statutarie.
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	VI - Altre riserve, distintamente indicate.
5) Avviamento;	VII - Riserva per operazione di copertura dei flussi finanziari attesi.
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
7) Altre.	IX - Utile (perdita) dell'esercizio precedente.
Totale.	X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
II - Immobilizzazioni materiali:	Totale.
1) Terreni e fabbricati;	B) Fondi per rischi e oneri:
2) Impianti e macchinari;	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
3) Attrezzature industriali e commerciali;	2) Per imposte, anche differite;
4) Altri beni;	3) Strumenti finanziari derivati passivi;
	4) Altri.
	Totale.

5) Immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) Partecipazione in:

a) Imprese controllate;

b) Imprese collegate;

c) Imprese controllanti;

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti; d-bis. Altre imprese.

2) Crediti:

a) Verso imprese controllate;

b) Verso imprese collegate;

c) Verso controllanti;

d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

d-bis) Verso altri.

3) Altri titoli;

4) Strumenti finanziari derivati attivi.

Totale.

Totale Immobilizzazioni (B);

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) Lavori in corso su ordinazione;

4) Prodotti finiti e merci;

5) Acconti.

Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) Verso clienti;

2) Verso imprese controllate;

3) Verso imprese collegate;

4) Verso imprese controllanti;

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

5-bis) Crediti tributari;

5-ter) Imposte anticipate;

5-quater) Verso altri;

Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) Partecipazioni in imprese controllate;

2) Partecipazioni in imprese collegate;

3) Partecipazioni in imprese controllanti;

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

4) Altre partecipazioni;

5) Strumenti finanziari derivati attivi;

6) Altri titoli.

Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari e postali;

2) Assegni;

3) Danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale Attivo Circolante (C).

D) Ratei e risconti.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) Obbligazioni;

2) Obbligazioni convertibili;

3) Debiti verso soci per finanziamenti;

4) Debiti verso banche;

5) Debiti verso altri finanziatori;

6) Acconti;

7) Debiti verso fornitori;

8) Debiti rappresentati da titoli di credito;

9) Debiti verso imprese controllate;

10) Debiti verso imprese collegate;

11) Debiti verso imprese controllanti;

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

12) Debiti tributari;

13) Debiti verso istituto di previdenza e di sicurezza sociale;

14) Altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti.

Schema di conto economico

Per quanto concerne il **Conto economico**, le principali variazioni ed integrazioni riguardano:

- proventi e oneri per le imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati, conseguenti alla dinamica registrata dal “fair value”.

Ma, la novità principale è l’eliminazione della sezione straordinaria E, che precedentemente evidenziava i Proventi straordinari E) 20 e gli Oneri straordinari E) 21.

In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari.

Di conseguenza, rispetto alla precedente versione del 2014, si è dovuto **ricollocare gli oneri e proventi straordinari**, quando è possibile identificare immediatamente una voce di conto economico appropriata in base alla tipologia della transazione. Quando ciò non è possibile, la corretta classificazione, tenuto conto della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, spetterà al redattore del bilancio.

Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota integrativa la separata identificazione e il commento dell’attività straordinaria (concetto che aveva trovato una propria autonoma definizione solo nell’edizione 2014 del principio contabile). In altre parole, l’eliminazione dell’area straordinaria diminuisce la capacità di informare sulla genesi di formazione del reddito o sulle modalità di assorbimento dello stesso.

Quindi, ora se i proventi e oneri straordinari sono di ammontare apprezzabile vanno indicati e commentati in Nota integrativa.

Difatti, l’art. 2427 c.c., nel numero 13 del primo comma, precisa la necessità di indicare nella Nota integrativa *“l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”*.

Al riguardo è da precisare che un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o imprevisto, ma in quanto non si collega alla normale gestione dell’impresa.

Perciò, l’obiettivo dell’informativa è consentire all’utente del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per la loro eccezionalità, non sono ripetibili. Così, si può depurare il conto economico dagli elementi “eccezionali” che non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e difficilmente potranno ripetersi negli anni.

Esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell’informazione richiesta sono: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, ecc.).

Nonostante l’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D. Lgs. 139/2015, si è preferito mantenere nell’edizione 2016 del OIC 12 la distinzione tra gestione caratteristica, gestione accessoria e gestione finanziaria.

Tale distinzione, ad esempio, permette di distinguere i ricavi, che devono essere classificati nelle voci:

- A1) Ricavi derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi, dove verranno iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall’attività caratteristica;
- A5) Altri ricavi e proventi, dove verranno iscritti quei componenti positivi di reddito che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono trattati come aventi natura accessoria.

L'attività caratteristica identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, e che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività accessoria invece comprende le operazioni che generano componenti positivi di reddito non rientranti nell'attività caratteristica e finanziaria.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano: proventi e oneri; plusvalenze e minusvalenze da cessione; svalutazioni e ripristini di valore relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi; utili e perdite su cambi e variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.

Conto economico

A) Valore della produzione:

- 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

B) Costi della produzione:

- 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) Per servizi;
- 8) Per godimento di beni di terzi;
- 9) Per il personale:
 - a) Salari e stipendi;
 - b) Oneri sociali;
 - c) Trattamento di fine rapporto;
 - d) Trattamento di quiescenza e simili;
 - e) Altri costi;
- 10) Ammortamenti e svalutazioni:
 - a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) Accantonamento per rischi;
- 13) Altri accantonamenti;
- 14) Oneri diversi di gestione.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e **di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime**;
- 16) Altri proventi finanziari:
 - a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese control-

late e collegate e di quelli di controllanti e **da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e **da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;**

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 – 17 +- 17-bis)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) Rivalutazione:

a) Di partecipazioni;

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) Strumenti finanziari derivati.

19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni;

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) Strumenti finanziari derivati.

Totale delle rettifiche (18 -19)

Risultato prima delle imposte (A – B +-C +- D);

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

21) Utile (perdite) dell'esercizio

Il contenuto delle voci del conto economico

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi relativi alla gestione caratteristica (vi rientrano anche le eventuali vendite occasionali di materie, materiali e semilavorati acquistati per l'utilizzo nella produzione) sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi (nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi), con la precisazione che il trattamento degli sconti differisce a seconda della natura degli stessi: qualora gli sconti abbiano una natura commerciale come ad esempio gli sconti incondizionati indicati in fattura o gli sconti di quantità o qualità, gli stessi rettificano direttamente i ricavi.

Contrariamente alla passata edizione (che richiedeva che le rettifiche di ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili o eventi o operazioni straordinarie fossero rilevate nella gestione straordinaria), il principio prevede che eventuali rettifiche di ricavi di precedenti esercizi siano rilevate ai sensi dell'OIC 29.

A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

L'importo della voce è influenzato dalle variazioni quantitative e dalle variazioni nei valori unitari

degli elementi a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Pertanto, terrà conto sia delle svalutazioni rispetto al costo, sia degli eventuali ripristini di valore.

A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

La voce A3 tiene conto del valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto dei ricavi di commessa rilevati alla voce A1 (in quanto già acquisiti a titolo definitivo).

A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Confluiscono nella voce tutti i costi interni ovvero di natura esterna sostenuti per la fabbricazione con lavori interni di beni classificati nelle immobilizzazioni (materiali o immateriali). Ad esempio, rientrano in tale voce i valori (già rilevati tra i costi) del personale interno che abbia costruito un impianto all'interno dell'impresa.

La voce comprende inoltre gli eventuali oneri finanziari capitalizzati secondo quanto previsto dall'OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e dall'OIC 24 (immobilizzazioni immateriali) già appostati come componente negativo all'interno della voce C17.

A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

La voce ospita tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria; la schematizzazione proposta dal principio contabile (e ricca di esempi) è la seguente:

- a) proventi derivanti dalle attività accessorie (quali per un'impresa industriale potrebbero essere l'attività immobiliare o agricola), al netto anche delle relative rettifiche (fitti e canoni attivi, royalties, eccetera);
- b) plusvalenze di natura non finanziaria in caso di alienazione di beni strumentali, a prescindere dal fatto che le cessioni siano relative alla fisiologica sostituzione dei cespiti o che siano legate ad un ridimensionamento dell'attività o a una riconversione produttiva;
- c) ripristini di valore, nei limiti del costo, di immobilizzazioni, crediti e disponibilità liquide per le precedenti svalutazioni iscritte alla voce B10;
- d) sopravvenienze e insussistenze attive come nel caso di un fondo per rischi ed oneri sia stato accantonato in eccesso;
- e) ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria come ad esempio rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali, acquisizione a titolo definitivo di caparre (a meno che non sia connessa con operazioni di natura straordinaria), rimborsi assicurativi (a meno che l'indennizzo non sia relativo ad un evento che abbia comportato oneri classificati nella gestione straordinaria) e le liberalità ricevute;
- f) contributi in conto esercizio, indipendentemente dal fatto che siano dovuti in forza di legge o di disposizioni contrattuali, finalizzati ad integrare i ricavi della gestione caratteristica o accessoria (ma non finanziaria, né di natura straordinaria), ovvero relativi all'acquisto di materiali. I contributi sono rilevati per competenza e richiedono nel bilancio una separata indicazione (in apposita sottovoce); il principio contabile specifica che nel caso di contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di materiali, il costo della produzione (B6) sarà rilevato al lordo del contributo e che la valorizzazione delle rimanenze finali sarà effettuata al netto del contributo (così che la valutazione delle rimanenze permetta di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti);

infine, la voce A5 ospita anche i proventi derivanti dalla prescrizione di debiti e la quota di competenza dell'esercizio dei contributi pubblici su immobilizzazioni qualora venga adottata la contabilizzazione con iscrizione di un risconto passivo; ove invece l'impostazione sia di iscrivere il contributo in diminuzione dell'immobilizzazione materiale cui si riferisce, il componente positivo si manifesterà attraverso un minor ammortamento dell'anno.

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Analogamente a quanto visto per i ricavi caratteristici, anche i costi di acquisto sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.

Nel costo dei materiali occorre includere le imposte di fabbricazione o l'Iva non recuperabile, nonché gli eventuali costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) già inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto (ove non inclusi, gli stessi saranno appostati tra i costi per servizi).

La voce B6 accoglie inoltre i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale, ad esempio vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie; l'inclusione in questa voce degli omaggi (seppure riservati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale) appare in contraddizione con quanto precisato relativamente alla voce B14.

Il principio contabile sottolinea infine come nella voce B6 (così come nelle successive voci B7 e B8) siano imputati sia i costi di importo certo, sia quelli di importo stimato non ancora documentato per i quali siano stati effettuati degli appositi accertamenti.

B7) Per servizi

La voce accoglie i costi (certi o stimati e comunque al netto di sconti, abbuoni premi) per l'acquisto di servizi quali ad esempio trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci), utenze, consulenze, eccetera.

L'OIC 12 ricorda che vadano imputati a questa voce anche le *royalties* diverse da quelle imputabili alla voce B8, i compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni, gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, i fondi di indennità suppletiva di clientela ed i fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'edizione 2016 del principio, viene chiarito che la voce "per servizi" ospita anche i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione.

Inoltre, la voce accoglie i costi per il personale distaccato presso l'impresa e dipendente da altre imprese ed i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9 (ad esempio i costi legati a corsi di aggiornamento o ai buoni pasto distribuiti).

Rientrano nella voce B7 anche i costi per i servizi bancari e finanziari che siano diversi dagli oneri finanziari veri e propri. Ad esempio, secondo l'OIC 12, vi rientrano il noleggio di cassette di sicurezza, i servizi di pagamento di utenze, le commissioni per fidejussioni (diverse da quelle finalizzate all'ottenimento di finanziamenti), le spese e le commissioni di factoring (diverse da quelle aventi natura di oneri finanziari).

B8) Per godimento di beni di terzi

La voce ospita i costi (al netto dalle rettifiche) per il godimento di beni di terzi materiali ed imma-

teriali, tra cui ad esempio i canoni di locazione di beni immobili e relativi oneri accessori, i canoni per affitto di azienda, le royalties per l'utilizzo di brevetti, marchi, eccetera, i canoni di locazione finanziaria, nonché i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

B9) Per il personale

Confluiscono nella voce tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente (incluso il lavoro interinale), ad eccezione degli eventuali costi che per loro natura siano invece classificabili alle voci B6, B7 o B8.

Tra i salari e stipendi di cui al B9a) si comprendono anche i compensi per lavoro straordinario e altre indennità che compongono la retribuzione lorda rilevabile dalla busta paga.

Tra gli oneri sociali di cui al B9b) si comprendono anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte.

Il trattamento di fine rapporto di cui al B9c) ospita sia l'accantonamento di competenza dell'esercizio, anche qualora l'impresa abbia stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR, sia l'importo del TFR maturato relativamente a rapporti di lavoro cessati nell'esercizio.

Il trattamento di quiescenza e simili di cui al B9d) accoglie gli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR.

Tra gli altri costi di cui al B9e) rientrano tutti i costi relativi al personale dipendente che non siano già stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o B14.

B10) Ammortamenti e svalutazioni

La voce ospita gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali di cui al B10a) e delle materiali di cui al B10b), le relative svalutazioni di cui al B10c), nonché le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide di cui al B10d).

Il principio ricorda che sono da rilevare alla voce D19 sia le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie sia delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Con riferimento alle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, la sottovoce B10d) include le svalutazioni (ma non le perdite) dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante, nonché le svalutazioni di ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (mentre le svalutazioni di ratei e risconti attivi riferibili a componenti di natura finanziaria sono da rilevare all'interno delle classi C e D).

B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Come per le voci A2 e A3, la voce considera anche le eventuali svalutazioni e gli eventuali ripristini di valore nei limiti del costo di acquisto.

B12) Accantonamenti per rischi

L'OIC 12 ricorda che in virtù della classificazione "per natura" dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono appostati fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria), e che pertanto quelli relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13, mentre quelli relativi alla gestione finanziaria sono rilevati nella classe C del conto economico. Ne consegue che la voce B12 ospita gli accantonamenti ai fondi rischi (ad esempio fondo rischi per

cause in corso) diversi da quelli iscritti nelle altre voci della classe B, con ulteriore espressa esclusione degli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che sono imputati alle voci B14 se riguardano imposte indirette, oppure 20 se riguardano imposte dirette.

B13) Altri accantonamenti

La voce B13 ospita gli accantonamenti ai fondi per oneri diversi da quelli effettuati nelle altre voci, come ad esempio quelli per il fondo per garanzia prodotti, per il fondo per buoni sconto e concorsi a premio, per il fondo recupero ambientale o il fondo per manutenzione ciclica.

B14) Oneri diversi di gestione

La voce accoglie i costi di natura non finanziaria (netti da rettifiche per resi, sconti, abbuoni eccetera) non iscrivibili nelle precedenti voci. La schematizzazione (ricca di esempi) che il principio propone è:

- a) minusvalenze di natura non finanziaria, quali ad esempio quelle derivati dall'alienazione di beni strumentali o anche da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- b) sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, con la precisazione che si classificano nella voce in esame anche le perdite realizzate su crediti, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti;
- c) imposte indirette, tasse e contributi, anche se riferiti ad esercizi precedenti, quali ad esempio l'imposta di registro, l'imposta di bollo, i tributi locali, l'eventuale Iva indetraibile qualora non sia un costo accessorio all'acquisto di beni e servizi. Novità dell'edizione 2016 del principio è l'inclusione nella voce B14 delle imposte indirette relative ad esercizi precedenti, qualora eccedano l'eventuale fondo accantonato;
- d) costi ed oneri diversi di natura non finanziaria, come ad esempio i contributi ad associazioni di categoria, i costi d'acquisto di riviste e pubblicazioni e le spese per omaggi, le spese per il deposito e la pubblicazione di bilanci, verbali assembleari ed altri adempimenti societari; inoltre, la nuova edizione del principio OIC 12 prevede che siano qui imputate anche le perdite di caparre a titolo definitivo nonché gli oneri per multe, ammende o penalità.

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La classe C ospita tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa. Quanto precede si applica sia alle imprese la cui attività caratteristica della gestione sia diversa da quella finanziaria (ad esempio, imprese industriali o commerciali), sia a quelle per le quali l'attività finanziaria costituisce l'attività caratteristica della gestione (ad esempio, *holding* di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del codice civile).

C15) Proventi da partecipazioni

La voce accoglie i proventi per competenza derivanti da partecipazioni (a prescindere dall'iscrizione tra le immobilizzazioni o all'attivo circolante) in società, joint venture e consorzi, con separata indicazione di quelli legati a partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo di queste ultime.

Ad esempio, nella voce rientrano i dividendi, le plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo (circolante o immobilizzato), gli utili distribuiti da joint venture e consorzi, le plusvalenze

derivanti dalla cessione di azioni della società controllante. Con riferimento ai dividendi, il principio contabile specifica che gli stessi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

C16) Altri proventi finanziari

C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, come ad esempio gli interessi attivi e altri proventi maturati nell'esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con la precisazione che occorrere suddividere la voce in quattro ulteriori sottovoci qualora vi siano crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, quali ad esempio gli interessi attivi maturati su titoli immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio), gli utili derivanti dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione, le plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato.

C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, come ad esempio gli interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati, gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati o le plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante.

C16d) Proventi diversi dai precedenti, tra cui vi sono:

- una serie di casistiche già presenti nella precedente edizione del principio, come ad esempio gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze, gli interessi attivi su conti e depositi bancari, gli interessi di mora o per dilazioni di pagamento concessi a clienti, quelli maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, gli sconti finanziari attivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione del debito, i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), il provento derivante dalla differenza tra il valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori;
- una serie di nuove previsioni come ad esempio gli interessi attivi su crediti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse, oppure nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide, o ancora l'eventuale differenza tra il valore rideeterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data, o nel caso di crediti commerciali oltre i 12 mesi senza correzione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra il valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del credito.

C17) Interessi e altri oneri finanziari

93. La voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza, a prescindere dalla fonte che li ha originati qualunque sia la loro fonte, con la precisazione che occorrere suddividere la voce in quattro ulteriori sottovoci qualora vi siano oneri nei confronti di imprese controllate, collegate e di quelli nei confronti di controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Il principio contiene

- alcuni esempi già presenti nella precedente edizione dell'OIC 12, quali gli interessi passivi su

dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora, gli sconti finanziari passivi (che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito), le minusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli e partecipazioni iscritti nell'attivo immobilizzato e circolante, gli oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;

- altri esempi che sono stati introdotti solamente nell'edizione 2016 del principio, quali gli interessi passivi su debiti maturati nell'esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse, l'eventuale differenza, se positiva/negativa, tra il valore rideterminato del debito/credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri è rilevata tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la **sostanza dell'operazione o del contratto** non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura, nel caso di debiti commerciali oltre i 12 mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato la differenza tra valore di rilevazione iniziale e il valore a termine del debito, perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli immobilizzati e non immobilizzati per effetto della differenza negativa fra valore contabile e il prezzo di cessione, perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l'importo del credito già svalutato.

C17-bis) Utili e perdite su cambi

La voce ospita gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, realizzati o da valutazione, secondo quanto previsto dal OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera" cui si rinvia.

Società che non applicano il costo ammortizzato

Il principio contabile dedica poi il corposo paragrafo §98 all'analisi delle voci della classe C di conto economico per le società che non applicano il costo ammortizzato, proponendo una diversa elencazione del contenuto delle seguenti voci, come segue:

C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, come gli interessi attivi di competenza dell'esercizio o i maggiori importi incassati sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie;

C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni, quali gli interessi attivi di competenza, i premi / gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione su titoli di debito immobilizzati, nonché gli utili da negoziazione di titoli immobilizzati prima della naturale scadenza;

C16c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni, ad esempio gli interessi attivi di competenza, i premi / gli scarti di sottoscrizione e di negoziazione su titoli di debito non immobilizzati, nonché gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati prima della naturale scadenza;

C16d) Proventi diversi dai precedenti, che include tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sotto-voci della voce C16, come ad esempio il valore residuo dell'aggio non ancora ammortizzato in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari, gli utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze, gli interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo o gli interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti, gli interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, gli sconti finanziari attivi che non già com-

putati nel presumibile valore di realizzo in quanto non prevedibili in sede di rilevazione del debito, i proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, nel caso di estinzione anticipata di un debito la differenza positiva tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide ed i componenti positivi di reddito derivanti da ristrutturazioni del debito.

C17) Interessi e altri oneri finanziari include gli oneri finanziari di competenza a prescindere dalla loro fonte, tra cui gli interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, il valore residuo del disagio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati nel caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; le quote di competenza dell'esercizio dei disaggi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni; nel caso di estinzione anticipata di un debito, l'eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi; i costi di transazione iniziali di competenza dell'esercizio; le perdite che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei/risconti iscritti e degli scarti/premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione; gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora; gli sconti finanziari passivi non computati nel presumibile valore di realizzo in quanto non prevedibili in sede di rilevazione iniziale del credito, le minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo, gli oneri, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

Le voci D18 "rivalutazioni" e D19 "svalutazioni" includono, ad esempio le svalutazioni di partecipazioni o titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore o le svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato ed i successivi ripristini di valore (nel limite delle precedenti svalutazioni), le differenze di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, gli accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate, le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati e le variazioni al fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

La voce accoglie i tributi diretti di competenza dell'esercizio o di esercizi precedenti. Inoltre, essa accoglie la

differenza tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in anni precedenti.

Le imposte sono suddivise in:

- a) imposte correnti, ove vengono iscritti anche eventuali interessi e sanzioni pecuniarie;
- b) imposte relative a esercizi precedenti derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di accertamento ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, compresa la differenza tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
- c) imposte differite e anticipate, sia per quelle rilevate nell'esercizio, sia per quelle provenienti da esercizi precedenti;
- d) proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante delle perdite

fiscali generate dalla stessa consolidata.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Il principio contabile riepiloga il contenuto dello schema di conto economico da utilizzarsi per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, dedicando poi il paragrafo §104 ad un breve approfondimento sul contenuto del conto economico del bilancio delle micro-imprese (di cui all'articolo 2435-ter del codice civile), rammentando che tali ultimi soggetti utilizzeranno lo schema previsto per i bilanci abbreviati con la differenza che lo stesso non includerà la voce D18d “*di strumenti finanziari derivati*” e D19d “*di strumenti finanziari derivati*” in quanto tali normative non sono applicate alle micro-imprese

Nota integrativa

Il principio contabile sottolinea l'importanza della nota integrativa (che fornisce spiegazioni sui dati esposti negli schemi di bilancio ed ulteriori informazioni qualitative impossibili da fornire negli stessi) da cui dipende la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Viene precisato che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico debbano essere presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Il principio rammenta che la nota integrativa da un lato fornisce un commento dei dati numerici contenuti nei prospetti di bilancio ed un commento sulle variazioni degli stessi (funzione esplicativa), dall'altro lato dà evidenza di informazioni qualitative non fornibili all'interno degli schemi di bilancio (funzione integrativa).

La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Sempre in tema di nota integrativa, il paragrafo §110 dell'OIC 12 richiama il dettato dell'articolo 2423, comma 4 (codice civile) – così come modificato dal D.Lgs 139/2015, ove si prevede che “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*”.

I paragrafi da §111 a §146 dell'OIC 12³ sono dedicati all'elencazione (ed in alcuni casi vengono forniti alcuni esempi) di tutte le previsioni di cui all'art. 2427 del codice civile che riguardano la nota integrativa e che non siano già stati trattati da singoli principi OIC; di particolare interesse vi sono alcune parti poiché legati alle modifiche apportate dal D.Lgs 139/2015, ossia le indicazioni in nota integrativa relative a:

- importo e natura di singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (vengo-

³ Cui si rimanda

no proposti quattro esempi: picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie), così come previsto dal paragrafo §115. È bene notare che l'eccezionalità non è più collegata all'appartenenza di un fatto aziendale all'attività ordinaria o straordinaria, bensì che un fatto sia eccezionale per ammontare o incidenza⁴;

- impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come descritte dai paragrafi dal §122 al §126 (e legate alla soppressione dei conti d'ordine);
- l'indicazione dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci (cumulativamente per categoria), precisandone le principali condizioni ed eventuali rimborsi o cancellazioni, nonché eventuali impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate;
- la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio (trattati nell'OIC 29);
- il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo ove sia disponibile la copia del bilancio consolidato;
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite, secondo il disposto dell'innovato art. 2427, comma 1, n. 22-stepties.

Risulta invece notevolmente modificata la disciplina della nota integrativa per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata secondo l'art. 2435-bis del codice civile in quanto con il D.Lgs 139/2015 si è passati dalla precedente indicazione "in negativo" (la normativa precedente elencava quali informazioni potessero essere omesse rispetto ai bilanci in forma ordinaria) ad una elencazione "in positivo" delle informazioni che oggi occorre fornire, pertanto il paragrafo §147 utilmente ripropone i commi 5 e 6 dell'art. 2435-bis che recitano "comma 5) *“Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo e quinto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1); comma 6) “Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”*.

In tema invece di micro imprese, il principio rammenta che ai sensi del comma 3 dell'art. 2435-ter del codice civile, è previsto l'esonero dalla redazione della nota integrativa qualora in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16).

⁴ Si veda in proposito quanto spiegato nei punti 6 e 7 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte (OIC 12 - edizione 2016)

Entrata in vigore e disposizioni di prima applicazione

La nuova edizione 2016 dell'OIC 12 è applicabile ai bilanci riferiti ad esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.

Di particolare interesse è poi il paragrafo §153 dell'OIC 12 che prevede gli effetti conseguenti all'applicazione del nuovo OIC 12 relativamente alla riclassificazione dei componenti straordinari siano applicati retroattivamente ai soli fini riclassificatori, mentre secondo il paragrafo §154 eventuali ulteriori effetti possano essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29 e pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

Legato al paragrafo §153, si segnala che nella parte relativa alle motivazioni alla base delle decisioni assunte dall'Organismo Italiano di Contabilità, è presente una tabella (che qui in calce si ripropone) di riepilogo del trattamento contabile adottabile (secondo l'edizione 2016 del principio) delle varie fattispecie di ricavi e costi straordinari precedentemente previste dall'edizione 2014 dell'OIC 12.

N° OIC 12 versione 2014	OIC 12 versione 2016
<i>Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda ossia:</i>	
1 oneri di ristrutturazioni aziendali	La fattispecie può determinare la rilevazione di costi che hanno tipologia diversa tra cui, ad esempio, costi di ristrutturazione legati al personale oppure accantonamenti generici. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
2 componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito	La ristrutturazione del debito può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario e pertanto tali componenti sono stati inclusi nella voce C16d) <i>proventi diversi dai precedenti</i> .
3 plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione</i> .
4 plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario. Pertanto tali componenti sono stati inclusi nelle voci:

	<p><i>C15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;</i></p> <p><i>C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i></p> <p><i>C17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.</i></p>
5 plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.</i>
6 plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.</i>
<i>7 Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito</i>	Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14) oneri diversi di gestione.</i>
<i>8 Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria</i>	Le svalutazioni e le rivalutazioni possono riferirsi a poste di bilancio di tipologia diversa (es partecipazioni, titoli, magazzino). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.
<i>Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa ossia:</i>	
9 furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino);	I furti e gli ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (ad es. disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari). Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i>

<p>10 perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari);</p>	<p>Le perdite o i danneggiamenti possono riferirsi a beni di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio. I rimborsi assicurativi sono stati inclusi nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
<p>11 liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscriverne alla voce A5;</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nella voce A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>
<p>12 oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali;</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione.</i></p>
<p>13 oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.;</p>	<p>Gli oneri da cause e controversie possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p>
<p>14 perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria;</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci B14) <i>oneri diversi di gestione</i> e A5) <i>altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</i></p>
<p>15 indennità varie per rotture di contratti.</p>	<p>Le indennità varie per rotture di contratti possono riferirsi a fattispecie di tipologia diversa. Pertanto non essendo possibile individuare <i>ex ante</i> una voce univoca in cui classificare tali poste, si rinvia al redattore del bilancio.</p>
<p>16 <i>Imposte relative ad esercizi precedenti.</i></p>	
<p>Per espressa previsione di legge, sono iscritte alla voce E21 (<i>oneri straordinari</i>), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Queste imposte possono derivare, ad esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di</p>	<p>Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati nella voce 20 <i>imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e</i></p>

<p>pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, ed altre situazioni di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria. La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B2 (<i>Fondo per imposte, anche differite</i>) o dalla voce D12 (<i>debiti tributari</i>), a seconda delle caratteristiche della passività (cfr. OIC 19 "Debiti").</p> <p>Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.</p>	<p><i>anticipate</i>. Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B14) <i>oneri diversi di gestione</i>. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A5) <i>altri ricavi e proventi</i>, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>
<p>19 OIC 12 par. 51 f. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).</p>	<p>Tali componenti sono stati inclusi nelle voci A5) <i>altri ricavi e proventi</i>, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.</p>

Note Sulle Appendici Al Principio

L'edizione 2016 del principio ha visto una razionalizzazione delle numerose appendici presenti nella versione del 2014. Nello specifico, sono state convogliate all'interno del principio tutta una serie di informazioni precedentemente analizzate da quattro diverse appendici:

- Appendice B (Informativa sulle semplificazioni previste per il bilancio in forma abbreviata);
- Appendice C (Informativa sugli strumenti finanziari derivati partecipativi);
- Appendice F (Informativa sull'attività di direzione e coordinamento di società);
- Appendice G (Informativa relativa a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio).

Questo comporterà uno snellimento delle informazioni da rendere in nota integrativa disciplinate nell'OIC 12, in quanto le stesse avranno carattere residuale (es. numero medio dei dipendenti) o trasversale (es. parti correlate).

Sebbene l'impostazione contabile del contratto di leasing non abbia subito modifiche, l'appendice relativa a tali contratti è stata oggetto di una generale opera di revisione, anche tenuto conto degli sviluppi in campo internazionale (IFRS 16). Analogamente, è stata rivista anche l'appendice sulle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine. Comunque, sia l'Appendice D (Operazioni di locazione finanziaria e compravendita - leasing e sale/lease back) che l'Appendice E (Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione) sono state mantenute a corredo dell'OIC 12.

CAPITOLO 4

OIC 13 LE RIMANENZE DI MAGAZZINO

di Elena Becucci, Gennj Ciletti, Matilde Paola Lombardi

Premessa

Tra i vari principi contabili revisionati e pubblicati nel dicembre 2016 da parte dell'OIC, di sicuro interesse è il nuovo principio contabile n. 13 che disciplina le rimanenze.

La precedente versione del principio era stata rilasciata il 5 agosto 2014 ed aggiornava la versione del 13 luglio 2005.

Nella nuova versione che disciplina i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino, è stato fatto un tentativo di eliminazione delle incertezze sulle regole applicabili in particolare in tema di rilevazione iniziale, di valutazione e rilevazioni successive e di indicazione nel bilancio redatto in forma abbreviata e delle microimprese.

Introduzione e finalità del principio

Il principio è stato modificato per tenere conto:

- delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE;
- del coordinamento con altri principi;
- dell'eliminazioni di incertezze sulle regole applicabili.

In particolare sono state apportate delle modifiche:

- in tema di rilevazione iniziale;
- in tema di valutazione e rilevazione successive;
- in tema di informativa di bilancio.

La finalità del principio contabile OIC 13 è di fornire la nozione di rimanenze, disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Ambito di applicazione

Il principio contabile OIC 13 è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Al tal fine è stato predisposto un apposito capitolo "*le rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica*" nel quale sono dettagliate le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa.

Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica tipologia di rimanenza di magazzino, la società fa riferimento a quel principio per la disciplina della fattispecie particolare.

Per questo motivo il principio non affronta la trattazione dei seguenti aspetti:

- lavori in corso su ordinazione (OIC 23);
- rimanenze di merci con obbligo di retrocessione (OIC 12);

- rimanenze destinate alla vendita in valuta (OIC 26);
- rimanenze ricevute in permuta (OIC16).

Definizione delle rimanenze e contenuto delle voci di bilancio

Le rimanenze di magazzino rappresentano beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società.

Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono:

- le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto);
- le materie sussidiarie e di consumo (costituite da materiali usati indirettamente nella produzione); i prodotti in corso di lavorazione (materiali, parti e assieme in fase di avanzamento);
- i semilavorati (parti finite di produzione interna destinate ad essere utilizzate in un successivo processo produttivo);
- le merci (beni acquistati per la rivendita senza subire rilevanti trasformazioni);
- i prodotti finiti (prodotti di propria fabbricazione).

Nella nuova versione dell'OIC 13 si evidenzia una razionalizzazione della nozione di costo, ampliando le definizioni riportate nelle diverse sezioni.

Infatti il costo è definito come **costo di acquisto** per le merci e per le materie prime, sussidiarie e di consumo oppure **costo di produzione** per i prodotti finiti, i semilavorati e i prodotti in corso di lavorazione.

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori ad esclusione degli oneri finanziari.

I costi accessori d'acquisto comprendono tutti i costi collegati all'acquisto e i costi sostenuti per portare il bene nel luogo e nelle condizioni attuali.

Per costo di produzione si intende il costo di acquisto più le "pure" spese industriali di produzione, includendo tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.

Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione.

Per **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato** si intende la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita.

Come meglio definito in premessa, tra le principali novità riportate nella nuova versione dell'OIC 13 vi è la diversificazione dei criteri di classificazione delle rimanenze per le società che redigono il bilancio in ordinaria e per le società tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435bis nonché per quelle che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435ter c.c.

Nello specifico per le società che redigono il **bilancio in forma ordinaria** l'articolo 2424 del codice civile prevede che le rimanenze di magazzino siano iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce CI con la seguente classificazione:

1. materie prime, sussidiarie e di consumo;
2. prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3. lavori in corso su ordinazione;
4. prodotti finiti e merci;
5. acconti.

L'art. 2425 codice civile prevede che:

- gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, siano rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6;
- le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti siano comprese nel valore della produzione, nella voce A2;
- le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci siano comprese nei costi della produzione, nella voce B11.

Le svalutazioni dei beni inclusi nelle rimanenze di magazzino sono rilevate a rettifica diretta dei relativi valori iscritti all'attivo.

I ripristini di valore determinano un incremento delle rimanenze finali di magazzino, nei limiti del costo originariamente sostenuto.

Le relative componenti negative o positive di conto economico si riflettono, a seconda della natura della rimanenza cui si riferiscono, nelle voci A2 "*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*" e B11 "*variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*".

I contributi in conto esercizio ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A5 "*altri ricavi e proventi*", in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 2425 codice civile. I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi di produzione, nella voce B6, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti.

Alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è rilevata nelle voci B11 "*variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci*" o A2 "*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*" al netto dei contributi ricevuti.

La voce "*acconti*" (voce I5 dell'attivo circolante) comprende gli acconti corrisposti ai fornitori per l'acquisizione di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino.

Per quanto concerne le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio "*lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*".

Pertanto le rimanenze sono esposte nell'attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso sotto la voce CI Rimanenze. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le voci A2 "*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*" e A3 "*variazioni dei lavori in corso su ordinazione*" possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata A2-3 "*variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori*".

in corso su ordinazione”.

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Rilevazione iniziale, valutazione e rilevazioni successive

Uno dei punti principali modificati nell'OIC 13 riguarda l'applicazione del nuovo principio della sostanza economica; il punto 1bis) dell'art. 2423 bis prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio sia effettuata tenendo conto della sostanza economica dell'operazione o del contratto. Infatti, i beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene acquisito.

Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà secondo le modalità contrattualmente stabilite.

Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

Le rimanenze di magazzino possono includere a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e magazzini della società, ad esclusione di quelle ricevute da terzi in visione, in prova, in conto lavorazione e/o deposito, ecc.
- b) le giacenze di proprietà della società presso terzi in conto deposito, lavorazione, prova, ecc.
- c) materiali, merci e prodotti acquistati, non ancora pervenuti bensì in viaggio quando, secondo le modalità dell'acquisto, sono stati già trasferiti alla società i rischi e i benefici connessi al bene acquisito (ad esempio: consegna stabilimento o magazzino del fornitore).

Gli acconti versati ai fornitori per l'acquisto di beni rientranti nelle rimanenze di magazzino sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento di tali importi o, in assenza di un tale obbligo, al momento in cui è versato.

Una volta individuata la data di rilevazione dei beni, il nuovo OIC 13 entra nel merito delle modalità di determinazione del costo di acquisto e del costo di produzione senza introdurre grosse novità rispetto alla stesura precedente.

Il costo d'acquisto comprende:

- il prezzo effettivo d'acquisto;
- gli oneri accessori come i costi di trasporto, dogana e altri costi direttamente imputabili al materiale.

I resi, gli sconti commerciali, gli abbuoni e premi si portano in diminuzione dei costi. Gli sconti citati sono quelli commerciali.

Per le società che utilizzano il nuovo criterio del costo ammortizzato e/o l'attualizzazione dei debiti commerciali, il principio contabile precisa che nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".

I costi di produzione, come precedentemente identificati nel paragrafo definizioni, si possono suddividere in:

- Costi diretti: costo materiale incluso il trasporto, costo manodopera diretta, imballaggi, costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione e costi relativi alle licenze di produzioni;
- Costi generali di produzione (costi indiretti): stipendi e salari relativi alla manodopera indiretta e costi delle direzione tecnica di stabilimento, ammortamenti dei cespiti destinati alla produzione, manutenzioni e riparazioni, materiale di consumo e le altre spese sostenute per la lavorazione.

Nei costi generali di produzione vengono inclusi tutti i costi di produzione comuni (non direttamente imputabili ai prodotti) necessari per portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali.

I costi generali della produzione possono essere suddivisi in:

- Costi fissi, ossia quei costi generali indiretti che rimangono costanti al variare del volume della produzione (es. ammortamento e la manutenzione dei macchinari e i costi della direzione tecnica dello stabilimento);
- Costi variabili, consistenti nei costi generali che variano con il volume della produzione (es. materiale e manodopera indiretta).

I costi generali fissi sono attribuiti a ciascuna unità produttiva in base alla **normale capacità produttiva**; essa consiste nella potenzialità dell'impianto a produrre durante un numero di esercizi o periodi stagionali in condizioni normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata. È inferiore alla capacità massima teorica in quanto sconta la deduzione dei tempi dei fermi per riparazione e per altre cause di interruzione non prevedibili.

Nella ripartizione dei costi fissi non può essere utilizzato il livello effettivo di produzione quando questo approssimi la normale capacità produttiva.

L'ammontare dei costi generali fissi non deve aumentare in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti, in quanto nel caso in cui non si raggiungesse lo sfruttamento della capacità produttiva normale di un impianto, la ripartizione dei costi fissi generali causerebbe un aumento di maggiori costi alle rimanenze di magazzino. Tali maggiori costi non attribuibili ai prodotti saranno rilevati come componente negativo di reddito nell'esercizio in cui si è verificato che non può essere differito all'esercizio successivo.

Viceversa, nel caso di utilizzo della capacità produttiva oltre il livello normale, la ripartizione dei costi generali fissi sui prodotti avviene sulla base della capacità effettiva, al fine di evitare che il valore delle rimanenze risulti superiore al costo sostenuto.

I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità produttiva in base al livello effettivo di produzione.

Sono esclusi dalla valutazione delle rimanenze tutti quei **costi anomali**, quali ad esempio i costi relativi al trasferimento degli impianti e macchinari, i costi di riparazione per eventi eccezionali quali incendi, ecc. i quali rappresentano elementi negativi di reddito dell'esercizio in cui sono stati sostenuti.

Gli altri costi attribuibili sono le altre spese direttamente imputabili al costo del materiale e rientrano nel concetto di accessorietà al costo di acquisto.

Sono pertanto esclusi dal costo delle rimanenze:

- le spese generali amministrative: non costituiscono oneri specificatamente sostenuti per le rimanenze, ma si riferiscono a funzioni generali della società;
- i costi di distribuzione: in quanto appartengono ad una fase successiva la produzione.

Le spese di ricerca e sviluppo sono escluse dal costo delle rimanenze in quanto, nella maggioranza dei casi, i costi sostenuti in un determinato esercizio non sono associabili con le rimanenze dello stesso esercizio.

Il nuovo OIC 13 specifica che le quote di ammortamento dei costi di sviluppo sono comprese nei costi di produzione solo se rispondono ai requisiti generali presenti nella definizione di costo di produzione.

Con riferimento ai prodotti con costi comuni non scindibili, nel caso in cui non sia possibile determinare con ragionevolezza la quota di costo di spettanza a ciascun prodotto, questa può essere determinata in proporzione al valore di realizzazione in base all'andamento del mercato dei diversi prodotti. I sottoprodotti o scarti di lavorazione di importo irrilevante possono essere valutati direttamente al valore desumibile dall'andamento del mercato purché sia dedotto dal costo principale.

Nella determinazione del costo delle rimanenze gli **oneri finanziari** sono generalmente esclusi.

Il nuovo principio ha riformulato la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, rendendola più agevole di comprensione e applicazione, prevedendo la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari solamente per i beni che richiedono un periodo di produzione significativo (ad esempio, per la maturazione o l'invecchiamento).

La capitalizzazione degli interessi è dunque ammessa solamente se il periodo di produzione è significativo, da intendersi nel senso di non breve.

Il passaggio da capitalizzazione a imputazione a conto economico degli oneri finanziari costituisce un cambiamento di principio contabile (vedasi OIC 29 *cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*).

Metodi di determinazione del costo ai fini della valutazione delle rimanenze

In applicazione dell'articolo 2426, numero 9, del Codice Civile, le rimanenze devono essere valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di realizzazione desumibile dal mercato.

Il nuovo OIC 13 precisa che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, per uniformarsi al dettato del primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile, numero 5.

L'applicazione del minore tra costo e mercato per ampie categorie o addirittura al magazzino nel suo insieme potrebbe infatti determinare significative compensazioni tra costi irre recuperabili (perdite previste) delle voci il cui costo eccede il mercato, con gli utili sperati ma non realizzati delle voci il cui mercato eccede il costo.

Al fine di addivenire ad una valutazione delle rimanenze di magazzino più corretta possibile, si renderebbe necessaria l'esatta individuazione delle singole unità e la susseguente attribuzione a ciascuna di esse del costo specificamente sostenuto per ottenerla. Rivelandosi il suddetto percorso praticamente inapplicabile a causa della mole e velocità di rotazione delle rimanenze, sono stati predisposti metodi

e/o criteri alternativi di determinazione del costo.

In particolare, per la determinazione del costo, dei beni fungibili, sono previsti tre diversi metodi alternativi:

- Costo medio ponderato;
- FIFO (first in, first out);
- LIFO (last in, first out).

Metodo del costo medio ponderato

Il metodo del costo medio ponderato assume che le quantità acquistate o prodotte a date diverse e a diversi costi non sono più individualmente identificabili e fanno parte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili.

Detto metodo ha l'obiettivo di livellare i movimenti nei prezzi nei casi in cui esiste differenza tra i prezzi più recenti e i costi medi.

Il costo medio può essere ponderato per movimento o per periodo.

In caso di *ponderazione per movimento*, il costo medio viene calcolato dopo ogni singolo acquisto e le quantità vendute sono scaricate in base al costo medio calcolato dopo l'ultimo acquisto compiuto. Al momento del ricevimento il costo medio viene determinato dividendo il costo totale delle unità residue prima dell'ultimo ricevimento più il costo delle ultime unità ricevute per il totale delle unità residue dopo l'ultimo ricevimento.

In caso di *ponderazione per periodo*, per esigenze pratiche, la ponderazione non avviene in seguito a ciascun movimento, bensì su base periodale (mensile, trimestrale, semestrale, annuale, ecc.); alle quantità ed ai costi in giacenza all'inizio dell'esercizio si aggiungono gli acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi costi medi ponderati.

Metodo FIFO (first in, first out)

Il metodo del primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (first-in, first out) assume che gli acquisti o le produzioni più remoti sono i primi ad essere venduti o utilizzati in produzione, pertanto restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti.

Tale metodo rispecchia con una certa approssimazione il flusso fisico delle voci di magazzino. Esso assume che gli elementi di costo seguano un ordine cronologico determinato dalla data del loro sostenimento. Nel caso in cui il flusso fisico è realmente quello che permette di alienare le voci di acquisto più remote, il metodo FIFO approssima quello della specifica identificazione del costo.

Da un punto di vista economico tale metodo rispecchia, inoltre, l'andamento dei prezzi di mercato in quanto conduce alla contrapposizione di ricavi recenti con costi meno recenti, essendo questi ultimi ordinati in base alla data di sostenimento, valutando così il magazzino ai costi più recenti.

Infatti, con tale metodo la valutazione delle rimanenze di magazzino avviene assegnando prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime quantità acquisite (acquistate o prodotte) nell'esercizio a corrispondenti quantità in giacenza; poi i penultimi costi sostenuti per le penultime quantità acquisite, e così via fino a coprire tutte le quantità in giacenza. Il FIFO applicato a singoli movimenti prende il nome di FIFO continuo.

Ad esempio, nel caso di un materiale acquistato, la valutazione con il metodo FIFO si fa sulla base dei costi delle fatture fornitori degli acquisti più recenti partendo dall'ultima fattura e procedendo a ritroso nel tempo in modo da coprire la quantità in magazzino con le quantità ed i relativi costi delle fatture fornitori più recenti.

Metodo LIFO (last in, first out)

Il metodo dell'ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (last-in, first out) assume che gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi ad essere venduti o utilizzati in produzione, pertanto, restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote.

Tale metodo tende a contrapporre, a livello di conto economico, costi e ricavi correnti (più recenti), pertanto, in fase di prezzi ascendenti, vengono attenuati gli effetti inflazionistici rispetto ai metodi precedentemente esaminati, in quanto contrappone ai ricavi i costi più recenti e quindi un maggior costo. Il metodo FIFO e del costo medio ponderato infatti, con diversa intensità, tendono a esporre nello stato patrimoniale costi più recenti e pertanto, in caso di prezzi crescenti, tendono a contrapporre nel conto economico ai ricavi gli acquisti meno recenti e quindi un minor costo. Per le suddette ragioni, il metodo LIFO viene considerato in fase di prezzi ascendenti come uno strumento di parziale adeguamento del conto economico al mutato livello generale dei prezzi. Tale metodo però produce risultati distorsivi sullo stato patrimoniale che possono essere anche rilevanti poiché tende ad esporre in fase di prezzi crescenti un valore (costo LIFO) sostanzialmente inferiore ai costi attuali. Per cui, il metodo LIFO rappresenta un avvicinamento al costo di sostituzione per gli effetti che produce nel conto economico, ma origina, nel caso di prezzi crescenti, un valore di magazzino nello stato patrimoniale inferiore ai costi attuali (valore distorto).

A causa appunto degli effetti distorsivi prodotti dal LIFO sullo stato patrimoniale, per ovviare alla riduzione di significatività dell'ammontare delle rimanenze in esso esposte va indicato nella nota integrativa il valore delle rimanenze di magazzino (per categorie di beni) al minore tra costi correnti alla data di bilancio e mercato nei casi in cui tale valore si discosti sensibilmente dalla valutazione a costo LIFO. Tale informativa va fornita anche nei casi in cui le rimanenze valutate al costo FIFO o medio ponderato si discostino in misura apprezzabile dal valore corrente, come richiesto dall'art. 2426, n. 10 del Codice Civile.

La valutazione a LIFO presuppone di fissare la quantità base, che solitamente è la quantità in giacenza all'inizio dell'esercizio in cui viene applicato il LIFO per la prima volta. Tale quantità solitamente varia negli esercizi successivi. Nel caso in cui al termine di un esercizio si abbia una quantità inferiore a quella esistente all'inizio dell'esercizio, ed i prezzi sono crescenti, il meccanismo del LIFO interrompe il suo effetto di strumento di parziale adeguamento del conto economico al livello generale dei prezzi ed accredita al conto economico i minori costi LIFO dell'esercizio precedente per la quantità che si è ridotta. La conoscenza di tale effetto sui risultati dell'esercizio è importante se tale beneficio è significativo e va pertanto indicato nella nota integrativa. Tale effetto si determina, identificando le quantità ed i costi (delle classi o strati di LIFO) delle rimanenze iniziali che si sono ridotte e moltiplicando le quantità ridotte per la differenza tra i costi correnti alla chiusura dell'esercizio ed i costi LIFO dell'esercizio precedente relativi alle quantità che si sono ridotte. Il risultato che così si ottiene rappresenta il maggior costo che l'impresa dovrebbe sostenere per ripristinare le quantità iniziali.

In fase di prezzi discendenti, invece, il metodo LIFO tende a contrapporre, a livello di conto economico, ai ricavi correnti i prezzi più bassi, lasciando i più elevati nel magazzino, che dovranno però essere ridotti al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato in sede di valutazione. Il metodo LIFO, inoltre, in molti casi non approssima il flusso fisico delle merci in magazzino.

Con tale metodo la valutazione delle rimanenze a fine esercizio avviene assumendo che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione, pertanto, restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote la cui valorizzazione sarà costituita dalla sommatoria dei costi più lontani.

Il metodo LIFO applicato a singoli movimenti prende il nome di LIFO continuo. Considerata l'onerosità che comporta l'applicazione di tale criterio in seguito ad ogni movimento in entrata o in uscita, la valutazione delle rimanenze di fine esercizio viene usualmente effettuata con la variante del metodo LIFO cosiddetta "a scatti" che prevede quanto segue:

- si confronta la quantità di una voce giacente a fine esercizio con quella esistente all'inizio del medesimo esercizio;
- nel caso in cui la quantità alla fine del periodo eccede quella iniziale, la quantità corrispondente a quella di inizio periodo viene valorizzata con il costo a quella data (ovvero mantenendo i costi e le quantità degli "strati" o classi LIFO che compongono le rimanenze iniziali), mentre la quantità incrementale viene valutata con uno dei seguenti criteri alternativi da utilizzarsi con costanza nel tempo:
 - a) valutando l'incremento di quantità ("strato" LIFO) di ogni voce in giacenza a fine esercizio rispetto alle rimanenze iniziali con i costi relativi ai primi acquisti effettuati nell'esercizio;
 - b) valutando l'incremento di quantità di ogni voce in giacenza a fine esercizio al costo medio degli acquisti effettuati nell'esercizio.
- nel caso in cui la quantità a fine esercizio sia inferiore a quella iniziale, la valorizzazione delle giacenze finali avviene utilizzando i costi e le quantità delle classi LIFO più remote componenti le esistenze iniziali.

Nel caso in cui i prezzi alla fine dell'esercizio siano inferiori ai costi sostenuti si pone il problema dell'adeguamento al mercato di cui si dirà successivamente.

La determinazione dei costi con i suddetti metodi è fatta generalmente per singola voce di magazzino, ovvero per beni distintamente identificabili. La valutazione per categorie omogenee, per natura e per valore, è accettabile se il raggruppamento risponde a logica economico-tecnica e non produce effetti distorsivi. Come regola generale, per uniformità di metodo, la stessa configurazione di costo (LIFO, FIFO o medio ponderato) è adottata per tutte le classi componenti le rimanenze di magazzino. Tuttavia varie ragioni, quali ad esempio la natura delle rimanenze di magazzino, la diversificazione dell'attività della società e la struttura amministrativa disponibile possono talvolta far ritenere appropriata l'adozione di diversi criteri di valutazione per le diverse classi di giacenza applicati con costanza nel tempo. Potrebbe dunque succedere che una società adotti il LIFO o il FIFO per le materie prime e il costo medio ponderato per i lavori in corso. L'adozione di diversi metodi di valutazione per le diverse classi di giacenza è accettabile.

I metodi alternativi di determinazione delle rimanenze

Oltre ai metodi valutativi sopra esposti vi sono ulteriori criteri alternativi che possono essere utilizzati esclusivamente se non producono differenze significative rispetto all'applicazione dei metodi valutativi principali (così come previsto dall'art. 2426 numero 10, del codice civile).

Essi sono essenzialmente:

- **Metodo dei prezzi al dettaglio:** l'applicazione di questo metodo comporta che la determinazione del valore delle rimanenze avvenga attraverso la contrapposizione tra il costo di acquisto del bene ed il valore finale di vendita. Ovviamente prima di procedere al calcolo del valore così determinato si dovrà prima raggruppare le merci in categorie omogenee in base alle percentuali di ricarico.

Si dovranno poi rilevare le entrate e le uscite a valori (le prime individuando la percentuale di ricarico, le seconde il prezzo di vendita) variando la valorizzazione del ricavo ogni qualvolta che vi è una modifica del prezzo di vendita. Il valore delle rimanenze sarà conteggiato in base al prezzo di vendita sottraendo i ricavi effettivamente realizzati dal valore complessivo del magazzino valorizzato a ricavo. Il costo delle rimanenze deriverà dalla differenza tra il valore delle rimanenze valutate al prezzo di vendita e la percentuale di ricarico.

- **Metodo dei costi standard:** il costo standard è solitamente un metodo di contabilità industriale secondo il quale i costi consuntivi sono comparati con costi predeterminati detti appunto standard. Questa modalità valutativa prevede la determinazione dei costi in anticipo rispetto alla produzione tramite l'utilizzo di specifiche tecniche, elenchi materiali, prezzi di ciascun materiale, tipo e numero di ore di lavoro in condizioni di normale attività, costo orario della mano d'opera, costi generali di produzione relative al prodotto. I costi così ottenuti devono essere aggiornati periodicamente per quanto concerne il mutamento dei processi e dell'efficienza ma non devono tenere in considerazione eventuali scostanze derivanti da inefficienze produttive.
- **Metodo del valore costante:** il metodo del valore costante si applica alle materie prime, sussidiarie e di consumo qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio. Tale metodo approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali rimanenze.

Altra importante annotazione da fare nella determinazione del valore delle rimanenze riguarda gli eventuali contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo, i quali, come specificato già in precedenza nell'OIC 13, devono essere portati in deduzione del costo di acquisto dei beni in rimanenza. In particolare, la contabilizzazione dei contributi ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze richiede:

- rilevazione nella voce *A5) Altri ricavi e proventi* dei contributi ricevuti, in linea con quanto espressamente previsto dall'art. 2425 del Codice Civile;
- rilevazione dei costi sostenuti per gli acquisti di materie di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci tra i costi della produzione, alla voce *B6) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci* al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;
- in sede di chiusura dell'esercizio, rilevazione della variazione di rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti nella voce *B11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*, o nella voce *A2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* al netto dei contributi ricevuti.

In pratica se un'azienda riceve un contributo per l'acquisto di merci dovrà provvedere a rilevare il costo di acquisto per intero delle merci acquistate, quindi registrare fra i ricavi il contributo ricevuto evidenziando che trattasi di contributi in conto esercizio.

Alla fine dell'esercizio, in sede di valutazione delle rimanenze, il costo delle merci va individuato al netto dei contributi ricevuti.

Il principio contabile chiarisce quindi, senza ombra di dubbio, non solo, che la valutazione del costo ritenuto rilevante è quello realmente sostenuto e quindi al netto dei contributi ricevuto, ma esclude

qualunque tipo di compensazione specificando di contabilizzare nella voce A5) del conto economico i contributi in conto esercizio.

Determinazione del valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato

Tornando all'articolo 2426, punto 9, del Codice Civile, punto cardine per quanto concerne la valutazione delle rimanenze, risulta di estrema importanza soffermarci sulla nozione di “*valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato*”.

Il principio del minore tra costo e valore di mercato è inteso a misurare l'utilità o funzionalità attuale di un valore originario di magazzino. Sebbene il costo sia la base di partenza della valutazione del magazzino, si rende necessario, quando l'utilità o la funzionalità originaria è ridotta, modificare tale valore se esso non è recuperabile.

Il metodo del minore tra costo e valore di mercato serve appunto ad eliminare quei costi di magazzino che si prevede non possano essere recuperati in futuro. Perdite derivanti da danni, deterioramenti, obsolescenza, ecc. devono essere rilevate, in conformità al criterio della prudenza, come componenti negativi del reddito nell'esercizio in cui si possono prevedere e non nell'esercizio in cui vengono alienate le relative partite di magazzino. In altri termini, ad esempio, il costo storico delle rimanenze di magazzino determinato con i criteri predetti può non essere recuperabile se i prezzi di vendita sono diminuiti, se i beni si sono deteriorati, se sono divenuti obsoleti o se hanno un lento rigiro. L'esistenza di uno o più di questi eventi deve essere determinata per ogni voce di magazzino e considerata per stimare il futuro realizzo. La rilevazione delle perdite di valore e utilità non deve però comportare una eccessiva e non giustificata riduzione di valore, la quale modificherebbe artificialmente i risultati sia dell'esercizio in cui il magazzino viene valutato, sia di quello in cui viene venduto.

Il principio del minore tra costo e il valore di mercato comporta delle stime, come tutti i procedimenti contabili, e la sua applicazione, pertanto, richiede oculatezza, discernimento e giudizio. La valutazione dell'andamento dei prezzi e delle altre condizioni anche nel periodo successivo alla data di bilancio può fornire ulteriori elementi per determinare il valore netto di realizzo (esempio: successiva riduzione dei prezzi di vendita). Se i prezzi di vendita alla data di bilancio non sono stati modificati per riflettere le mutate condizioni di concorrenza e quindi le quantità in giacenza non possono essere vendute a quei prezzi, i prezzi concorrenziali devono essere utilizzati per la determinazione del valore netto di realizzo. Di conseguenza se l'andamento dei prezzi nel periodo fra la data del bilancio e quella della sua preparazione mostra che il valore netto di realizzo diminuisce ed il costo storico non può essere più recuperato, tale minor valore netto di realizzo deve essere utilizzato ai fini della determinazione del mercato per evitare di differire perdite con una errata valutazione della posta in bilancio. D'altra parte se i prezzi di vendita hanno avuto un andamento con minime oscillazioni nel corso dell'esercizio ed alla chiusura dello stesso subiscono una temporanea riduzione per ritornare ai precedenti valori normali nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell'esercizio e sono pertanto in grado di far realizzare il costo del bene, la svalutazione al minor valore alla chiusura dell'esercizio non è necessaria, a meno che non vi siano incertezze sulla possibilità di mantenere tali prezzi normali per il realizzo del costo dei beni in giacenza. Così ad esempio, se i prezzi di vendita nei giorni che precedono la data di bilancio erano stati ridotti temporaneamente per ragioni promozionali, ai fini della determinazione del valore netto di realizzo dovranno essere utilizzati normali prezzi di vendita che verranno effettivamente applicati per la vendita dei beni in giacenza.

Tornando alla modalità di determinazione del valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, l'OIC 13 ha effettuato un lavoro di razionalizzazione e aggiornamento.

Il par. 51 del nuovo OIC 13 prevede, infatti, che la determinazione del presumibile valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato di tutti i beni del magazzino (materie prime e sussidiarie, merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione) avvenga attraverso la stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, ridotto dalla stima dei costi presunti per il completamento del bene e dei costi diretti di vendita. Nel caso delle materie prime, ad esempio, si tratta di tutti i costi che l'impresa dovrà sostenere per trasformare la materia prima in prodotto finito, ivi compreso il costo diretto di vendita.

Poiché in tutti i casi l'elemento di riferimento per la verifica di eventuali svalutazioni è il prodotto finito (o la merce), il par. 53 del nuovo OIC 13 prevede che non si debba procedere ad una eventuale svalutazione del costo di acquisto delle materie prime e sussidiarie in tutti i casi in cui ci si attende che i prodotti finiti, nei quali saranno incorporate le materie prime, possano essere vendute ad un prezzo di valore pari o superiore al loro costo di produzione.

Al contrario, nel caso in cui si registri una riduzione del prezzo delle materie prime e sussidiarie tale per cui anche il costo dei prodotti finiti possa eccedere il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti, occorre procedere alla svalutazione delle materie prime e sussidiarie per un valore pari alla differenza tra il loro costo di acquisto e il valore netto di realizzazione. In tal caso, il prezzo di mercato delle materie prime può rappresentare la migliore stima utilizzabile per la determinazione del valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Resta inteso, come precisato nello stesso OIC 13, che nel caso in cui nel magazzino siano presenti ordini di vendita di beni confermati con prezzo prefissato, questi saranno valutati al prezzo stabilito indipendentemente dal valore di mercato. Tale assunto si basa sul presupposto che un prezzo stabilito all'interno di un ordine confermato sia sinonimo di una obbligazione assunta che verrà rispettata dall'acquirente.

Le precisazioni in tema di determinazione del valore desumibile dall'andamento del mercato riguardano le materie prime e sussidiarie, valutazione che non si discosta dalla regola generale, fermo restando che per esse è possibile fare riferimento al valore di mercato delle materie come sostitutivo del presumibile valore di realizzo derivante dal mercato stesso. In precedenza, l'impostazione era in qualche modo "rovesciata", poiché richiedeva una valutazione basata sul costo di sostituzione per poi ammettere la possibilità di non svalutare le materie prime e sussidiarie, se recuperabili attraverso il presumibile valore di realizzazione delle stesse incorporate nel prodotto finito.

Nel caso in cui il costo di una voce del magazzino sia ridotto al valore di mercato, tale nuovo valore diventa il costo da considerare ai fini delle successive valutazioni, e questo comporta la perdita dei precedenti strati per le rimanenze valutate con i metodi LIFO o FIFO.

Nel momento in cui venissero meno i presupposti della svalutazione effettuata, la rettifica di valore deve essere annullata, in tutto o in parte e nei limiti del costo sostenuto originariamente.

Costanza di applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle rimanenze di magazzino

La valutazione del magazzino al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato avviene utilizzando sempre gli stessi metodi, ovvero con uniformità di criterio.

L'uniformità di metodo nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio. Le rimanenze finali si valutano con gli stessi metodi delle

rimanenze iniziali. Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO) si determina l'effetto di tale cambiamento. La rettifica che si origina dal cambiamento, se significativa, è appropriatamente contabilizzata ed evidenziata in bilancio insieme al fatto del cambiamento in conformità a quanto previsto nell'OIC 29 anch'esso recentemente modificato.

Informativa di Bilancio

Con riferimento alle rimanenze, l'art. 2427, comma 1, del Codice Civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”
- “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo ...;”
- “8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;”
- “9) L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati.”

Con riferimento alle informazioni di cui al n.1) dell'art. 2427 c. c., all'atto di descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l'altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato.

La nota integrativa fornisce inoltre evidenza tra le altre informazioni richieste dalla legge anche del ripristino del costo originario, qualora vengano meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e del conseguente effetto sul conto economico.

Con riferimento alle informazioni di cui al n.9) dell'art. 2427, la nota integrativa fornisce evidenza degli eventuali gravami esistenti sulle rimanenze (ad esempio, pegno, patto di riservato dominio ecc.).

L'articolo 2423, comma 4, del Codice Civile prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”. Esempi di applicazione del principio generale della rilevanza con riguardo alla determinazione del costo delle rimanenze sono: l'utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo.

L'articolo 2426, numero 10, del Codice Civile prevede che “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categorie di beni, nella nota integrativa”. A questo riguardo la nota integrativa fornisce evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo dei beni fungibili in magazzino.

In tema di informativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile) e le micro imprese (ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile) nel nuovo OIC 13 sono state previste delle parti specifiche per dare maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali.

I criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nel bilancio d'esercizio redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile sono i medesimi del bilancio ordinario. Tuttavia, il contenuto della nota integrativa del bilancio abbreviato contiene una serie di semplificazioni. Al riguardo, a differenza della precedente versione, in nuovo OIC 13, coerentemente con il nuovo dettato normativo in tema di contenuto della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, elenca i punti che devono essere indicati nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata, così come richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile, ossia:

- “i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, comma 1, n. 1);
- “l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (art. 2427, comma 1, n. 8);
- “l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (art. 2427, comma 1, n. 9).

Nel rispetto dell'art. 2423, comma 4, del Codice Civile “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Inoltre, nel rispetto dell'art. 2435-bis del Codice Civile, la nota integrativa delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata indica:

- nel caso di svalutazione delle rimanenze, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato;
- nel caso di esistenza di gravami sulle rimanenze, la nota integrativa deve fornirne evidenza (pegno, patto di riservato dominio, ecc.).

Le micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del Codice Civile sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16) del Codice Civile. Nel caso in cui le micro-imprese redigano la nota integrativa, devono riportare le medesime informazioni del bilancio abbreviato in merito alle rimanenze di magazzino (OIC 13, par. 66).

Caso Pratico

I criteri di valutazione

Come funzionano in pratica i vari criteri di valutazione previsti dalla norma civilistica, e riconosciuti da quella fiscale? Partiamo da un caso pratico.

Data	CARICO			SCARICO			Totale Giacenza
	Quantità acquistata	Prezzo unitario acquisto	Importo totale acquisto	Quantità venduta	Prezzo unitario vendita	Importo totale vendita	
Rim. Iniziali	100	€ 1.000,00	€ 100.000,00				100
31/01/2015	160	€ 1.100,00	€ 176.000,00				260
28/02/2015				200	€ 1.300,00	€ 260.000,00	60
31/05/2015	150	€ 1.150,00	€ 172.500,00				210
30/09/2015				60	€ 1.300,00	€ 78.000,00	150
31/10/2015	70	€ 1.200,00	€ 84.000,00				220
30/11/2015				100	€ 1.300,00	€ 130.000,00	120
Rim. Finali							120

Costo medio ponderato: il valore della singola rimanenza è pari al costo totale dei beni prodotti e acquistati nel 2015, rapportato alla quantità acquistata nell'anno stesso.

Valore rimanenze = $[(176.000+172.500+84.000)/(160+150+70)]*120 = \mathbf{136.578,95}$

Data	CARICO		
	Quantità acquistata	Prezzo unitario acquisto	Importo totale acquisto
Rim. Iniziali			
31/01/2015	160	€ 1.100,00	€ 176.000,00
28/02/2015			
31/05/2015	150	€ 1.150,00	€ 172.500,00
30/09/2015			
31/10/2015	70	€ 1.200,00	€ 84.000,00
30/11/2015			
Rim. Finali	120		

FIFO: Il metodo del primo entrato, primo uscito, detto anche FIFO (first-in, first out) parte dalla considerazione che gli acquisti o le produzioni più remoti sono i primi ad essere venduti o utilizzati in produzione, pertanto restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti. Ripercorrendo le varie movimentazioni del magazzino, esso al 31/12/15 risulterà composto da:

50 pezzi a € 1.150 acquistati il 31/05 – totale 57.500

70 pezzi a € 1.200 acquistati il 31/10 – totale 84.000

Valore rimanenze = 57.500 + 84.000 = **141.500**

Data	CARICO			SCARICO			Totale Giacenza
	Quantità acquistata	Prezzo unitario acquisto	Importo totale acquisto	Quantità venduta	Prezzo unitario vendita	Importo totale vendita	
Rim. Iniziali	100	€ 1.000,00	€ 100.000,00				100
31/01/2015	160	€ 1.100,00	€ 176.000,00				260
28/02/2015				200	€ 1.300,00	€ 260.000,00	60
31/05/2015	150	€ 1.150,00	€ 172.500,00				210
30/09/2015				60	€ 1.300,00	€ 78.000,00	150
31/10/2015	70	€ 1.200,00	€ 84.000,00				220
30/11/2015				100	€ 1.300,00	€ 130.000,00	120
Rim. Finali							120

LIFO continuo: Il metodo dell'ultimo entrato, primo uscito, detto anche LIFO (last-in, first out) parte dalla considerazione che gli acquisti o le produzioni più recenti sono i primi ad essere venduti o utilizzati in produzione, pertanto, restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote. Ripercorrendo le varie movimentazioni del magazzino, esso al 31/12/15 risulterà composto da:

60 pezzi a € 1.000 facenti parte delle esistenze iniziali – totale 60.000

60 pezzi a € 1.150 acquistati il 31/05 – totale 69.000

Valore rimanenze = 60.000 + 69.000 = **129.000**

LIFO a scatti annuale: è una variante del LIFO continuo. Nel primo esercizio di attività le rimanenze sono valutate al costo medio ponderato. Negli esercizi successivi (è il nostro caso), se la quantità è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità vengono valutate con lo stesso metodo utilizzato nel primo esercizio, cioè nel nostro caso dividendo il costo complessivo dei beni acquistati o prodotti nell'esercizio 2015 (€ 432.500) per la quantità acquistata nel 2015 (380), e moltiplicando il tutto per l'incremento delle rimanenze (20). La parte restante (100) mantiene la valutazione al 31/12/2014 (100.000). Pertanto si avrà: Valore rimanenze = 22.763,16 + 100.000 = **122.763,16**. Se invece negli esercizi successivi la quantità dovesse diminuire, la diminuzione si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, a partire dal più recente. Così, continuando il nostro esempio, se si avesse la seguente situazione:

Data	CARICO			SCARICO			Totale Giacenza
	Quantità acquistata	Prezzo unitario acquisto	Importo totale acquisto	Quantità venduta	Prezzo unitario vendita	Importo totale vendita	
Rim. Iniziali	120		€ 121.158,00				120
31/05/2016	150	€ 1.300,00	€ 195.000,00				270
30/09/2016				160	€ 1.400,00	€ 224.000,00	110
Rim. Finali							110

Le 10 unità in meno del 2016 rispetto al 2015 vanno sottratte all'incremento di 20 formatosi nel 2015, e pertanto il valore del magazzino sarà $100.000 + 1.138,16 \cdot 10 = 111.381,16$

Valore di mercato: se ne è già parlato, nei suoi 2 aspetti di valore netto di realizzo, e costo di sostituzione. Nel nostro esempio:

Valore rimanenze = $1.000 \cdot 120 = 120.000$

Come si vede le differenze tra i vari metodi sono notevoli, per cui le conseguenze di un'errata valutazione delle rimanenze potrebbero essere pesanti sia da un punto di vista civilistico (ad es. falso in bilancio) che fiscale (rettifiche fiscali, accertamento induttivo).

Metodo del prezzo al dettaglio: la determinazione del valore delle rimanenze avviene attraverso la contrapposizione tra il prezzo di costo ed il prezzo di vendita. Per procedere in quella direzione sarà necessario prima di tutto dividere le merci in categorie omogenee in base alla percentuale di ricarico dopodiché sarà necessario rilevare di volta in volta le entrate e le uscite annotando la variazione di ricavo ogni qual volta varia il prezzo di vendita. Il valore delle rimanenze così calcolato sarà dato dal differenziale tra il valore delle rimanenze valutato al prezzo di vendita (che si ottiene sottraendo dai valori di magazzino a prezzi di carico il valore degli effettivi ricavi realizzati) e la percentuale di ricarico. Proviamo ad esemplificare quanto detto.

Esempio: costo di acquisto medio € 1.112,50 e prezzo di vendita € 1.300 quindi:

$1.300 - 1.112,50 = 187,50$: ricarico

$187,50/1.300 = 14,42\%$: % di ricarico, mentre $1.112,50/1.300 = 85,58\%$: % del costo rispetto al prezzo

Data	CARICO			SCARICO			Totale Giacenza
	Quantità acquistata	Prezzo unitario acquisto	Importo totale acquisto	Quantità venduta	Prezzo unitario vendita	Importo totale vendita	
Rim. Iniziali	100	€ 130.000,00				100	100
31/01/2015	160	€ 208.000,00				260	260
28/02/2015			200	€ 1.300,00	€ 260.000,00	60	60
31/05/2015	150	€ 195.000,00				210	210
30/09/2015			60	€ 1.300,00	€ 78.000,00	150	150
31/10/2015	70	€ 91.000,00				220	220
30/11/2015			100	€ 1.300,00	€ 130.000,00	120	120
Totale		€ 624.000,00			€ 468.000,00	120	120

Considerando le rimanenze valorizzate al prezzo di vendita si avrà:

$624.000 - 468.000 = 156.000$

E considerando il ricarico di $156.000 \cdot 14,42\% = 22.495,20$, si avrà il seguente

Valore delle rimanenze: $156.000 - 22.495,20 = \text{€ } 133.504,80$ pari ovviamente anche a $156.000 \cdot 85,58\%$.

CAPITOLO 5

OIC 14 DISPONIBILITÀ LIQUIDE

di Ambra Fenni e Nicola Taranto

Premessa

Il presente Principio OIC 14 è stato aggiornato recentemente, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 che recepisce la Direttiva contabile 2013/34/UE, e pubblicato in data 22 dicembre 2016 e si applica ai bilanci aventi come data di inizio il 1° gennaio 2016 o successiva.

In conseguenza dell'applicazione del nuovo OIC 14, eventuali effetti scaturenti da tali modifiche sono rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

Finalità del principio e Ambito di Applicazione

L'Organismo Italiano di Contabilità ha redatto il principio OIC 14 al fine di fornire delle regole per contabilizzare, valutare e rappresentare in bilancio le disponibilità liquide, nonché per disciplinare le informazioni da inserire in nota integrativa e si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Il testo inoltre specifica che la nuova versione del principio è stata redatta prendendo a riferimento le disposizioni del codice civile riportate nel capitolo "Disponibilità liquide nella legislazione civilistica" e che inoltre sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle disponibilità liquide.

Definizioni, Classificazione e Contenuto delle voci

Secondo quanto stabilito dall'art. 2424 c.c., le disponibilità liquide sono iscritte nella voce dell'attivo circolante CIV "Disponibilità Liquide" e sono rappresentate da:

- a) Depositi bancari e postali;
- b) Assegni;
- c) Denaro e valori in cassa.

Tali valori di numerario possono essere sia in valuta nazionale che estera.

In mancanza di indicazioni specifiche, le disponibilità liquide esposte nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili dalla Società, essendo immobilizzazioni finanziarie o crediti dell'attivo circolante quelle disponibilità liquide che sono caratterizzate da un vincolo. L'esposizione delle disponibilità liquidate vincolate tra i crediti dell'attivo circolante o dell'attivo immobilizzato è determinato dalla natura e dalle caratteristiche dello stesso vincolo.

Per poter essere classificati tra le disponibilità liquide, quindi, i depositi bancari e postali devono poter essere incassati a pronti, e gli assegni devono essere titoli di credito bancari (di conto corrente, circolari e simili) esigibili a vista, nazionali ed esteri.

Infine per denaro e valori in cassa si intende moneta e valori bollati, come ad esempio francobolli,

marche da bollo, carte bollate, ecc.

In merito al paragrafo relativo alla classificazione, l'OIC ha preferito eliminare gli specifici riferimenti alle cambiali attive, ai titoli a breve termine e ai cosiddetti sospesi di cassa, e ha elaborato, rispetto alla precedente versione dell'OIC 14, una più puntuale trattazione del cash pooling, prevedendo che, qualora i termini di esigibilità lo consentano, nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si generano vengano rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", denominata "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).

Viceversa se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti vanno rilevati nelle immobilizzazioni finanziarie.

Le eventuali svalutazioni e rivalutazioni di tali crediti sono iscritte in voci specifiche, della sezione D) del conto economico, denominate rispettivamente "svalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" e "rivalutazioni di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i debiti che si generano sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti".

Tenuto conto delle diverse fattispecie riscontrabili nella prassi e delle conseguenti problematiche di classificazione dei rapporti creditorî, con il nuovo documento, l'OIC ha inteso definire un principio generale da declinarsi nell'operatività in funzione delle caratteristiche dei singoli contratti di cash pooling, specificando che, ai fini della classificazione in bilancio, bisogna tenere in giusta considerazione i diversi gradi di liquidità dei rapporti "creditori" generati dalle differenti forme contrattuali che regolano nella pratica la tesoreria accentrata.

Nello specifico trattandosi di crediti di natura finanziaria non aventi le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide e vista la rigidità dello schema ex art. 2424 codice civile, che ammette solo conti correnti bancari e postali, l'OIC ha di fatto escluso la classificazione di tali crediti nelle disponibilità liquide, scartando anche la possibilità di classificare tali crediti nella voce CII Crediti dell'attivo circolante dove sono espressamente previsti crediti verso società del Gruppo. Tale orientamento nasce altresì dalla consolidata interpretazione, riflessa pure nell'OIC 15 "Crediti", che qualifica i crediti verso società del gruppo come commerciali. Pertanto, anche in linea con quanto previsto dalla Comunicazione Consob n° 94001437 del 1994 per le società finanziarie, l'OIC ha ritenuto che l'iscrizione in una voce aggiuntiva tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" fosse la più appropriata. Viene inoltre richiesta l'indicazione della controparte di gruppo, nella denominazione della voce, così da rendere trasparente il rapporto finanziario infragruppo.

Sempre in merito alla trattazione della corretta classificazione in bilancio, infine, il nuovo principio OIC 14 si sofferma su quella in forma abbreviata e delle microimprese prevedendo che:

- ai sensi dell'articolo 2435-bis, comma 2, del codice civile, lo schema di stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani;
- se la società che redige il bilancio in forma abbreviata partecipa ad una gestione di tesoreria accentrata può classificare il credito verso la società che amministra tale tesoreria nella voce C III) "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" quando sono soddisfatti i requisiti sopra richiamati;

- ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile, che disciplina il bilancio delle micro-imprese, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione siano determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis del codice civile.

Rilevazione e Valutazione

Con riferimento alla rilevazione contabile delle disponibilità liquide, vanno rilevati tutti i movimenti in entrata e in uscita avvenuti entro la data di chiusura del bilancio. In particolare, i movimenti in uscita comprendono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio (data operazione), mentre le entrate si riferiscono agli incassi e agli accrediti ricevuti entro la chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo. Se le entrate di numerario sono ricevute in cassa o in banca in data posteriore a quella di chiusura dell'esercizio, anche se la valuta o la disposizione di pagamento è anteriore alla data di chiusura del bilancio, sono rilevate come disponibilità liquide nell'esercizio successivo.

Ovviamente, si precisa che non è ammessa la compensazione tra conti bancari attivi e passivi, in quanto ciò comporterebbe la compensazione di un'attività con una passività, anche perché, fra l'altro, prevedono normalmente condizioni non equivalenti.

Per quanto riguarda la valutazione di tale posta di bilancio, questa avviene in base ai seguenti criteri:

- i depositi bancari e postali e gli assegni vengono valutati, come tutti gli altri crediti, al minore tra il valore nominale e il valore di presumibile realizzo. Trattandosi di liquidità immediate, generalmente questi due valori coincidono;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al tasso di cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

In merito ai criteri di rilevazione e valutazione quindi il principio non presenta sostanziali scostamenti rispetto alla precedente versione al netto delle precisazioni riguardo la data da utilizzare per considerare il bonifico disposto entro la data di chiusura d'esercizio (data operazione).

Nota integrativa

In base alla nuova formulazione dell'art. 2427, comma 1, c.c., in nota integrativa devono essere indicate le seguenti informazioni sulle disponibilità liquide dalle società che redigono il bilancio in forma ordinaria:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato.

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni.

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono

distintamente indicati.

Ai sensi del precedente numero 9, in nota integrativa devono essere riportati:

- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;
- i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

Ai sensi del numero 22-bis, in nota integrativa deve evidenziarsi l'utilizzo di sistemi di cash pooling non a normali condizioni di mercato.

Inoltre, secondo quanto statuito dall'art. 2423, comma 4, c.c., in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, le prescrizioni relative a rilevazione, valutazione, presentazione e informativa possono non essere rispettate quando ciò sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Fermo restando gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili e di indicazione in nota integrativa dei criteri di attuazione di tale disposizione.

Per quanto riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, la nota integrativa deve indicare:

- ai sensi del 22-bis dell'articolo 2427, l'utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condizioni di mercato a meno che le società non si avvalgano dell'esenzione prevista dall'articolo 2435-bis, comma 6, del codice civile, in virtù del quale "Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione".
- nel caso di classificazione dei crediti verso la società che amministra la tesoreria accentrata nelle "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", gli elementi che supportano l'esistenza dei requisiti richiesti per le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni";
- ai sensi dell'art 2427 comma 1, nel caso di vincoli sulle disponibilità liquide, le informazioni richieste dalla natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo ed i conti cassa o conti bancari attivi all'estero che non possono essere trasferiti o utilizzati a causa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.
- le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Cash Pooling Definizioni

Si parla di cash pooling quando in un gruppo la gestione della tesoreria è accentrata in capo ad un unico soggetto giuridico (ad esempio la holding). In tal caso le liquidità delle società aderenti al cash po-

oling confluiscono in un unico conto corrente, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie. La contrazione nell'erogazione dei crediti da parte degli istituti di credito che, a oggi, rappresentano il maggior canale di approvvigionamento delle imprese, e il mancato decollo delle forme alternative, fanno sì che, per cercare di migliorare la liquidità di un gruppo di imprese, in modo da poter ridurre la necessità di finanziamento, una alternativa efficiente è quella di adottare il cash pooling, forma contrattuale di origine anglosassone.

Il cash pooling, modalità di gestione della tesoreria del gruppo, consiste nell'accentramento della tesoreria del gruppo, a mezzo dell'accensione di un contratto di conto corrente intersocietario, in capo a una delle società che ne fanno parte, il cosiddetto pooler, che si assume la responsabilità della relativa gestione, e nella contestuale apertura di contratti di conto corrente dai quali far transitare le operazioni finanziarie delle società del gruppo.

L'ottimizzazione può derivare anche dalla maggiore forza contrattuale che vanta il pool account nei confronti degli istituti di credito e che consente di ottenere condizioni più vantaggiose, nonché dalla possibilità di monitorare costantemente i fabbisogni di liquidità delle società partecipanti.

In altri termini, nel conto corrente intersocietario gestito dal pooler (spesso una newCo), confluiscono, secondo tempistiche prestabilite, i saldi, positivi o negativi, dei conti correnti delle società del gruppo. Come già ampiamente illustrato il nuovo OIC 14 interviene specificando che ai fini della classificazione in bilancio bisogna tenere in giusta considerazione i diversi gradi di liquidità dei rapporti creditori generati dalla differenti forme contrattuali che regolano nella pratica la tesoreria accentrata. L'analisi dei diversi gradi di liquidità consente di rappresentare diversamente i contratti di tesoreria accentrata che sono da classificarsi tra le attività correnti da quelli che, non avendo tali caratteristiche, sono iscritti nell'attivo immobilizzato come previsto per i crediti di natura finanziaria.

Dal punto di vista contabile, per le società aderenti al cash pooling le disponibilità liquide versate sul pool account o prelevate dallo stesso rappresentano rispettivamente dei crediti o dei debiti verso la società che lo gestisce (ad esempio la holding). La classificazione in bilancio dipende dal rapporto partecipativo esistente tra le due società. Specularmente, la società che amministra il conto corrente comune rileverà in contabilità tali movimenti come debiti o crediti verso le società partecipanti al cash pooling.

Una delle forme maggiormente sviluppate è il cosiddetto Zero balance cash pooling, riconducibile alla macroclasse del Target balance cash pooling, cui si contrappone quella del Notional cash pooling. Lo Zero balance cash pooling consiste in una procedura automatica con cui tutte le operazioni contabilizzate sui singoli conti correnti accesi dalle diverse società del gruppo vengono accentrate in un unico conto corrente di tesoreria. Il meccanismo prevede un effettivo passaggio di fondi che comporta l'accesione di un conto corrente di corrispondenza in cui vengono annotate le rimesse tra le varie società aderenti al contratto. In questo modo il calcolo degli interessi, sia attivi che passivi, non avviene sui singoli conti correnti, bensì su quello intestato al pooler.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2005, ha precisato che "il notional cash pooling costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo. Così come precisato dalla scrivente con la risoluzione 8 ottobre 2003 n. 194/E, tale compensazione consente alla società intestataria del conto corrente di ottenere che il proprio conto risulti a debito, usufruendo nella sostanza di una forma di finanziamento, ancorché indiretta". In altri termini, questa tipologia di cash pooling è considerata una mera forma di finanziamento, ancorché indiretto, e si contraddistingue per l'assenza di un'effettiva movimentazione dei saldi fra i vari conti correnti bancari. La scelta tra le due forme sopra individuate presenta risvolti differenti per quanto concerne la possi-

bile deducibilità degli interessi da un punto di vista fiscale.

In conclusione, il cash pooling rappresenta un sistema di tesoreria che consente non solo di ottimizzare il fabbisogno finanziario riducendo il margine di indebitamento complessivo del gruppo e il carico fiscale connesso agli oneri finanziari, ripartendolo tra le società aderenti al cash pooling, ma anche di avere un costante monitoraggio dell'effettivo fabbisogno finanziario delle società. In ogni caso l'esperienza italiana rileva che nel nostro paese il numero dei Gruppi che hanno adottato un sistema di tesoreria accentrata è piuttosto limitato. Ciò potrebbe essere effetto più che dalla complessità del sistema dalla scarsa conoscenza dello strumento stesso.

Cash Pooling Caso Pratico

Con la gestione della tesoreria attraverso il cash pooling si verifica il passaggio di fondi dai singoli conti delle società del gruppo al pool account, quindi, a seconda che si sia in presenza di un saldo positivo o negativo si origineranno poste di credito o debito speculari in capo al pooler ed alle società facenti parte del gruppo. Ne deriva che le scritture contabili della società facente parte del gruppo potranno essere alternativamente:

Crediti verso capogruppo	a	Banca c/c
Banca c/c	a	Debiti verso capogruppo

Le scritture contabili della capogruppo pooler saranno speculari e quindi alternativamente:

Banca c/c	a	Debiti verso controllata
Crediti verso controllata	a	Banca c/c

Ai fini della classificazione in bilancio il suddetto credito dovrà essere esposto, se i termini di esigibilità lo consentono, in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", denominata "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Per quanto riguarda i debiti che si generano questi invece sono classificati secondo quanto previsto dall'OIC 19 "Debiti".

Viceversa, se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti, i crediti vanno rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile, in ipotesi di direzione e coordinamento, "La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento". Di conseguenza qualora la società pooler eserciti attività di direzione e coordinamento, come individuata dall'art. 2497-sexies codice civile, nella formazione delle note integrative delle varie società dovranno essere tenute in apposita considerazione ed indicate le informazioni richieste dal citato articolo 2497-bis del codice civile, oltre a quelle già in precedenza elencate nell'apposito paragrafo trattato in precedenza.

CAPITOLO 6

OIC 15 I CREDITI

di Margherita Milano

Introduzione e finalità del principio

Il principio contabile OIC 15 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

La nuova versione del principio contabile, ha introdotto nella dottrina contabile italiana il criterio del costo ammortizzato già presente nello Ias 39 definendolo come:

“il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Un cambiamento epocale dei criteri di misurazione dei crediti e dei debiti, introdotto in sostituzione, del vecchio criterio del valore di realizzazione - per i crediti - e del valore nominale - per i debiti e che comporta grandi modifiche anche nel modo di leggere gli aggregati finanziari del bilancio.

Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e riguarda i crediti di natura commerciale (vendite di beni e servizi), nonché i crediti finanziari, sia essi a breve, medio o lungo termine.

L’art. 12, co. 2, D.Lgs. 139/2015 specifica che il criterio del **costo ammortizzato** e l’**attualizzazione** dei crediti **possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente** all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016. Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai crediti sorti successivamente all’esercizio 2016 e se ne dovrà dare menzione in nota integrativa. Se, invece, la società decide di non avvalersi di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione devono essere applicati a tutti i crediti retroattivamente. Gli effetti derivanti della differenza tra il valore del credito iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalità dei casi 31.12.2015) e il valore del credito calcolato al costo ammortizzato (ed eventualmente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione della nuova disciplina (nella normalità dei casi 1.1.2016) sono imputabili agli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economico dell’esercizio in corso. Ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate come se la nuova edizione dell’Oic 15 fosse da sempre applicata e la differenza che è rilevata negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto nell’esercizio di prima applicazione è rappresentato nel comparativo evidenziando separatamente:

- ✓ negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dal cambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente;
- ✓ nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti nel corso dell’esercizio precedente. I seguenti casi costituiscono cambiamenti di principi contabili volontari e sono, pertanto, disciplinati dall’Oic 29:
- ✓ una società che redige il bilancio in forma ordinaria che diventa una società che redige il bilancio

in forma abbreviata o una microimpresa e decide di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione;

- ✓ una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una microimpresa che decide facoltativamente di non applicare più il costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'Oic 15 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'Oic 29, pertanto, le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

Classificazione e contenuto delle voci in bilancio.

L'articolo 2424 codice civile prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nella voce BIII2 relativa ai crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie e nella voce CII relativa ai crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione:

Classificazione dei Crediti Art. 2424 c.c.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B III 2 — Crediti Crediti esigibili entro l'esercizio successivo; a. verso imprese controllate; b. verso imprese collegate; c. verso controllanti; d. verso imprese sottoposta la controllo delle controllanti; d. bis Verso altri; Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo; a. verso imprese controllate; b. verso imprese collegate; c. verso controllanti; d. verso imprese sottoposta la controllo delle controllanti; d. bis Verso altri;
ATTIVO CIRCOLANTE C II — Crediti; Crediti esigibili entro l'esercizio successivo; 1. verso clienti; 2. verso imprese controllate; 3. verso imprese collegate; 4. verso controllanti; 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 5- bis) crediti tributari; 5- ter) imposte anticipate; 5- quater) verso altri.

Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo;

1. verso clienti;
2. verso imprese controllate;
3. verso imprese collegate;
4. verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;**
 - 5- bis) crediti tributari;**
 - 5- ter) imposte anticipate;**
 - 5- quater) verso altri.**

La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell'esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione:

- ✓ dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce BIII2 dell'attivo) e;
- ✓ dei crediti ricompresi nell'attivo circolante i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce CII dell'attivo).

Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

- di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto;
- dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.

Classificazione Dei Crediti per ORIGINE	Crediti Sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica (crediti verso clienti);
	Sorti per prestiti e finanziamenti concessi (questi differiscono dai crediti commerciali per non essere connessi a ricavi, bensì ad operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro);
	Sorti per altre ragioni (operazioni di gestione non caratteristica ; verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione; crediti verso l'Erario).

Classificazione Dei Crediti per NATURA del DEBITORE	Crediti Verso clienti (diversi dalle consociate), derivanti dall'ordinaria attività commerciale dell'agestione.
	Verso imprese collegate, controllate, controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
	Verso soci , con separata indicazione di quelli per versamenti ancora dovuti. Verso altri.
Classificazione Crediti per SCADENZA	Crediti A breve (o correnti) Convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista entro i 12 mesi
	A medio e lungo termine (o non correnti) Convenzionalmente, crediti con esigibilità prevista oltre i 12 mesi.

I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto delle svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo. Per svalutazione si intende la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.

I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti⁵, sono rilevati nelle apposite voci BIII2 a), b), c) e d) (se di natura finanziaria) o nelle voci CII 2), 3), 4) e 5) (se di natura commerciale). Le voci BIII2c) e CII4 accolgono anche i crediti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovverossia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

Nella voce B10d) del conto economico “*svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide*”, si classificano le svalutazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nella voce D19b) del conto economico “*svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*”, si classificano le svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie.

⁵ Art 2359 c.c.. Società controllate e società collegate.- Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa

Nella voce A5 del conto economico “*altri ricavi e proventi*” si classificano gli storni di precedenti svalutazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante, quando le cause che le hanno generate vengono meno.

Nella voce D18b) del conto economico “*rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*” si classificano gli storni di precedenti svalutazioni di crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, quando le cause che le hanno generate vengono meno.

Nella voce C16a) “*Altri proventi finanziari - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni*” del conto economico si classificano gli “*altri proventi finanziari*” rappresentati da interessi attivi e 8 altri proventi maturati sui crediti immobilizzati e i maggiori importi incassati sui crediti acquistati ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Nella voce C16d) “*Altri proventi finanziari - d) diversi dai precedenti*” del conto economico si classificano gli “*altri proventi finanziari*” sui crediti iscritti nell’attivo circolante, con separata indicazione di quelli da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “*oneri diversi di gestione*” del conto economico per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato. **La perdita deve essere un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile.** Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 “*Interessi e altri oneri finanziari*”, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. I crediti verso i propri creditori non possono essere compensati e sono rilevati tra le attività in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2423-ter, comma 6, che vieta la compensazione tra partite. La compensazione è ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali (ad esempio, la compensazione legale ex articolo 1243, comma 1, codice civile).

Classificazione e contenuto delle voci per Bilancio abbreviato e micro imprese.

Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata, “*lo statopatrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani*”. Nella voce CII possono essere ricomprese le voci A “*Crediti verso soci perversamenti ancora dovuti*” e D “*Ratei e risconti*”. In ogni caso nella voce CII, devono essere separatamente indicati i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci C16(b) e C16(c); voci D18(a), D18(b), D18(c) e D18(d);

voci D19(a), D19(b), D19(c) e D19(d). Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle microimprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Pertanto, le società di cui agli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. possono non rispettare quanto previsto per la separata evidenza delle voci D19b), D18b) e C16)).

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto il concetto di micro impresa, l'art. 2435ter c.c. «*Bilancio delle microimprese*». Sono considerate microimprese, le società di cui all'art. 2435bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- › totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- › totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- › dipendenti occupati in media nell'esercizio: 5.

Per la determinazione dei quali valgono le medesime considerazioni previste per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Rilevazione iniziale

I crediti, per definizione rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti. Come strumento di pagamento nuovo OIC prevede: i titoli di credito, rappresentati dalle Cambiali Attive e le disponibilità liquide.

Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che contengono un ordine o una promessa incondizionata di pagamento verso il portatore del titolo, che pertanto ha il diritto tutelato dalla legge di esigere il pagamento. Le disposizioni del presente principio sono applicabili anche alle cambiali attive.

Le disponibilità liquide sono rappresentate da:

- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.

I crediti di natura commerciale originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

- in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;
- per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;
- nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà. Nella pratica dunque, la vendita con

riserva di proprietà rappresenta una forma di garanzia del venditore che sospende il passaggio di proprietà del bene ceduto fino al momento del pagamento dell'ultima rata e dall'altro l'acquirente ottiene immediatamente la disponibilità del bene assumendosi però subito anche i rischi legati allo stesso. Con riguardo alla garanzia del venditore il codice civile dispone che la risoluzione del contratto originario non può avvenire per il mancato pagamento di una sola rata. In caso di risoluzione per cause addebitabili all'acquirente, l'art.1526 del codice civile, prevede che il venditore oltre a chiedere il risarcimento del danno, deve restituire le rate già riscosse, trattenendo un equo compenso.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società.

I crediti incassabili con un'attività diversa dalle disponibilità liquide sono valutati al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività.

Rilevazione iniziale dei crediti valutati al costo ammortizzato.

Il n. 8 del Dlgs 139/15 ha introdotto nel codice civile, a partire dai bilanci 2016, un nuovo modello di valutazione da utilizzare per la rilevazione iniziale del credito, infatti l'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che **"i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale"**.

Il principio contabile OIC 15, paragrafo 33, precisa che: *il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del Codice civile*⁶. L'organismo italiano di contabilità ha stabilito una norma generale di presunzione attraverso la quale scegliere se non applicare il costo ammortizzato e l'attualizzazione al momento della rilevazione iniziale. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:

- ✓ i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi); o
- ✓ se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

In questi casi, la società rileva i crediti al valore nominale, diminuito eventualmente delle svalutazioni per inesigibilità per adeguarlo al valore di realizzo, come in passato, e gli eventuali costi di transazione, non significativi sono rilevati nei risconti attivi.

Per definizione tratta dal principio contabile internazionale IAS39 "Il costo ammortizzato" di un'attività o passività finanziaria è *il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al*

⁶ Art. 2423, comma 4 c.c. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Il criterio del "costo ammortizzato" è un principio contabile IAS che ha sostituito il criterio del "valore nominale" del credito. Il "costo ammortizzato" è la somma algebrica dei seguenti valori:

$$\text{Valore nominale credito} \pm \text{Costi di transazione} \pm \text{Altre rettifiche} = \text{Costo ammortizzato}$$

L'attualizzazione, generata dall'effetto temporale del credito, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future. L'attualizzazione è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.

$$\text{VALORE CONTABILE INIZIALE} = \sum_{i=1}^N FC_i * (1+TIE)^{-Ti}$$

J = periodo di incasso;

Ti = tempo di attualizzazione per il flusso iesimo;

FC_i = flusso di cassa incassato al periodo iesimo;

TIE = tasso di interesse effettivo

Il principio contabile OIC 15 definisce il **tasso di interesse effettivo** (TIE o EIR) come quel tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile.

Quando non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari)".

I costi di transazione sono definiti dal principio contabile come i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e

pagati alla controparte.

L'organismo italiano della contabilità disciplina due fattispecie ben precise di costo ammortizzato:

- ✓ Costo ammortizzato senza attualizzazione: quando i costi di transazione sono rilevanti ma l'effetto temporale non lo è;
- ✓ Costo ammortizzato con attualizzazione: quando sia i costi di transazione, che il l'effetto temporale sono rilevanti

Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione.


La nuova edizione dell'Oic 15, in sede di rilevazioni iniziale del credito impone di confrontare il tasso di interesse effettivo, desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato, ovvero quel tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini le condizioni comparabili a quella oggetto di esame.

Il tasso di interesse effettivo denominato nella prassi Tir è secondo lo Ias 39 il tasso che attualizza gli incassi futuri lungo la vita attesa dell'operazione.

Pertanto se il tasso effettivo risulta essere simile o non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, si applica il criterio del costo ammortizzato senza attualizzazioni. In questo caso il valore di iscrizione in bilancio di un credito è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed incluso degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.

I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implicache essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del credito.

Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi attivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del credito da applicarsi al suo valore contabile, fatta salva la rilevazione delle variazioni imputabili ai flussi finanziari dei tassi variabili di riferimento, ove applicabili. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.



I costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all'atto della eventuale successiva cessione del credito non sono inclusi nella valutazione del credito al costo ammortizzato. Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo

è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento, la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi), e la probabilità che l'incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando contrattualmente è previsto. I flussi finanziari futuri utili al calcolo del tasso di interesse effettivo non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel valore iniziale di iscrizione del credito, in quanto acquistato ad un prezzo che tenga conto delle perdite stimate per inesigibilità.

Le scadenze di pagamento previste contrattualmente non sono considerate nella determinazione dei flussi finanziari futuri se ed in quanto, al momento della rilevazione iniziale, sia oggettivamente dimostrabile, sulla base dell'esperienza o di altri fattori documentati, che il credito sarà incassato in date posteriori alle scadenze contrattuali e a condizione che l'entità del ritardo negli incassi sia ragionevolmente stimabile sulla base delle evidenze disponibili.

Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

L'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei crediti pertanto in sede di rilevazione iniziale, qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (da confrontare con il tasso di mercato) include le commissioni contrattuali tra le parti dell'operazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza e non comprende i costi di transazione; tuttavia, se le commissioni contrattuali tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza non sono significativi, il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione può essere approssimato dal tasso di interesse nominale. Una volta determinato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. Se il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale successivamente si discosta dai tassi di mercato, esso non è comunque aggiornato.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

Tasso di interesse contrattuale \neq tasso di interesse di mercato

Valore di
iscrizione =

Valore attuale
di flussi al tasso
di mercato

-

Premi abbuoni e
sconti

+/-

Costi di
transazione

Nel caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione. Rilevazione iniziale dei crediti non valutati al costo ammortizzato e non soggetti ad attualizzazione nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle microimprese (art. 2435-ter c.c.)

Rilevazione iniziale dei crediti nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro imprese

Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, ***i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione.***

Qualora la società si avvalga di questa facoltà la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Quando la legge prevede l'automatica applicazione degli interessi di mora, in relazione ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si rilevano i relativi interessi nella voce C16 "altri proventi finanziari", lettera d). Nel caso in cui l'incasso di interessi sia dubbio, occorre effettuare uno stanziamento al fondo svalutazione crediti sulla base della stimata possibilità di recupero.

I costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.

Valutazione e rilevazioni successive

Valutazione successiva dei crediti valutati al costo ammortizzato

Alla chiusura dell'esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:

- determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del credito;

- c) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- d) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti.

Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la società rivede le proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il credito sarà rimborsato anticipatamente o successivamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati. La società ricalcola il valore contabile del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del credito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. Nel caso di incasso anticipato di un credito, l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del credito e l'incasso relativo alla sua estinzione anticipata è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito.

Se invece, il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto. Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle clausole contrattuali di "stepup" o di "step-down" che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell'8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza). Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

Valutazione successiva dei crediti non valutati al costo ammortizzato nel bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e nel bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Nel bilancio in forma abbreviata, la valutazione successiva del credito è effettuata al valore nominale, più gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito al valore di presumibile realizzo. Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio per pagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del valore di presumibile realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura finanziaria.

I costi di transazione iniziali, rilevati tra i risconti attivi, sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Le svalutazioni dei crediti

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. La svalutazione del

credito deve essere effettuata nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, di tali indicatori sono:

- significative difficoltà finanziarie del debitore;
- una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.

La verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore varia a seconda della composizione delle voci dei crediti. Tale verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.

Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.

Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio di crediti raggruppandoli sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente

L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad esempio pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie.

L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti valutati al costo ammortizzato

L'importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). L'importo della svalutazione deve essere rilevato nelle apposite voci di conto economico.

Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette

i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia, meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Effetti delle svalutazioni e dei ripristini di valore dei crediti non valutati al costo ammortizzato nei bilanci redatti in forma abbreviata e nei bilanci delle micro-imprese

I crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione. Se, in un esercizio successivo, le ragioni che in precedenza avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

La cancellazione dei crediti

La società cancella il credito dal bilancio quando:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente); oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, è coerente nei suoi tratti fondamentali con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e IFRS for SMEs).

Il lettore del bilancio infatti, è solitamente interessato a sapere i rischi che possono impattare sul conto economico, piuttosto che sapere la titolarità giuridica del diritto del credito. Il mantenimento di un credito ceduto in bilancio, oggi fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto a rischio e consente di individuare in modo diretto la natura del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.

È utile evidenziare che il legislatore fiscale negli ultimi anni ha profondamente innovato la disciplina di perdite su crediti e svalutazioni dei crediti, tuttavia le novità introdotte (e in particolar modo la deduzione "automatica" dei crediti di modesta entità), pur lodevoli nelle intenzioni, hanno finito per rendere ancor più complessa la gestione fiscale dei crediti, soprattutto a causa della mancanza di coerenza con la normativa civilistica. Le regole fiscali in materia di deducibilità delle perdite su crediti presumono la ricorrenza degli elementi certi e precisi (richiesti dall'art.101 comma 5 del Tuir) per i

crediti cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali⁷.

L'appendice al Principio contabile fornisce un'elencazione delle operazioni di smobilizzo dei crediti distinguendo quelle fattispecie contrattuali che comportano la cancellazione del credito dal bilancio da quelle invece che comportano il loro mantenimento.

Appendice Oic 15	
Casi che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:	Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio:
<ul style="list-style-type: none">• Forfaiting;• Datio in solutum;• Conferimento del credito;• Vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;• Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito	<ul style="list-style-type: none">• Mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;• Cambiali girate all'incasso;• Pegno di crediti;• Cessione a scopo di garanzia;• Sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;• Cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

Quando si è di fronte ad un'operazione di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, allora il credito è **cancellato dal bilancio** e la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del conto economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Quando la cessione del credito non comporta la sua cancellazione dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito che rimane iscritto in bilancio è assoggettato alle regole generali di valutazione previste da questo principio. Nel caso di anticipazione di una parte del corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria. Nelle cessioni che non comportano la cancellazione del credito dal bilancio, i costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangano in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", effettuare un apposito accantonamento. I conti d'ordine danno evidenza dei rischi a cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo che non si sono tradotti in un apposito accantonamento ai sensi

⁷ Art. 101 comma 5 TUIR, sono deducibili le perdite su crediti in caso di loro cancellazione dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Circolare 26E del 1 agosto 2013: Perdita rilevante da rinuncia al credito o remissione al debitore è in deducibile se rappresenta un atto di liberalità. Circolare 14E del 4 Giugno 2014: Gli eventuali oneri finanziari, derivanti dal trasferimento dei crediti sottostanno alle limitazioni alla deducibilità fiscale ai sensi dell'Art. 96 TUIR.

dell'OIC 31.

Il passaggio della titolarità giuridica del diritto di credito rappresenta il punto di partenza, nella valutazione della cancellazione dei debiti, ma ciò deve seguire un'analisi degli accordi contrattuali per verificare se il dato sostanziale è coerente con quello formale.

Nota integrativa

L'articolo 2427, comma 1, codice civile, con riferimento ai crediti richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie);
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine", cola la separata indicazione per area geografica.

Secondo la nuova edizione dell'Oic 15, la nota integrativa indica inoltre, ove rilevante:

- il tasso d'interesse effettivo e le scadenze;
- l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico;
- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili;
- il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti; la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri".

L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." Se, ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di

tale previsione normativa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate.

L'articolo 2424, comma 2, codice civile prevede che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Questa norma interessa i crediti quando, ad esempio, un credito 18 commerciale verso controllanti è classificato nei crediti verso le controllanti. Ciò va annotato in nota integrativa. 81. Con riferimento ai crediti immobilizzati iscritti ad un valore superiore al loro fair value, l'articolo 2427-bis, primo comma, numero 2 del codice civile, richiede di indicare nella nota integrativa i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Per i crediti non esistono di fatto prezzi rilevabili su mercati attivi e liquidi. Pertanto occorre fare uso di modelli valutativi, tra i quali il cosiddetto "Discounted cash flow" (DCF), cioè il calcolo del valore attuale dei flussi di cassa futuri, è certamente il più comune. 82. Le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e altre parti correlate sono disciplinate dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio". Analogamente le informazioni relative ai crediti verso i soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette sono disciplinate nell'OIC 12. Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

L'articolo 2427, comma 1, codice civile, con riferimento ai crediti nella nota integrativa del bilancio abbreviato richiede di indicare solo le seguenti informazioni:

"1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie)"

La nota integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti sia nel caso si adotti il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti con tale criterio.

L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione." 19 Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Caso applicativo: Crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi valutati secondo il criterio del costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione

ESEMPIO 1 Vendita di merci soggetta ad IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000. La vendita è soggetta all'Imposta sul valore aggiunto (IVA) ad un'aliquota del 22%, pari a €220 su una base imponibile di €1.000, addebitata con la fattura emessa al momento della consegna del bene all'acquirente. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "30 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €305 compresa IVA (250+55). Il credito ha un valore nominale di €1.220 (1.000+220). Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è pari a zero. Tale tasso è significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

1. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% (€1.133,72);
2. al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione, che nel caso di specie sono pari a zero;
3. calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato. Questa fase può essere omessa nel caso di specie in quanto, in assenza di costi di transazione non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, in quanto esso è pari al tasso di interesse di mercato del 3%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$305 / (1,03)^1 + 305 / (1,03)^2 + 305 / (1,03)^3 + 305 / (1,03)^4 = 1.133,72$$

Al valore attuale (€1.133,72) occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti, nel caso pari a zero, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell'attualizzazione. Determinato il valore di iscrizione iniziale di €1.133,72 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, che risulta diverso dal tasso di mercato quando vi sono costi di transazione da aggiungere al valore attuale. Poiché in questo caso non vi sono costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di mercato. Il valore attuale di €1.133,72 è formato dalle seguenti componenti:

- a) la componente ricavo di €929,28 (1.133,72 / 1,22), corrispondente alla base imponibile IVA di €1.000 attualizzata al tasso del 3%;
- b) la componente IVA di €204,44 (929,28 x 22%), corrispondente all'IVA addebitata al cliente di €220 attualizzata al tasso del 3%.

La componente finanziaria implicita è pertanto uguale a €86,28 (1.220-1.133,72), che deve essere distinta nelle due componenti:

- a) €70,72 (1.000-929,28) pari al minor valore del credito corrispondente al minor ricavo per effetto dell'attualizzazione;
- b) €15,56 (220-204,44) pari al minor valore del credito corrispondente all'effetto dell'attualizzazione sull'IVA addebitata al cliente.

In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €929,28 (1.000-70,72), mentre la differenza di €15,56 è rilevata tra gli oneri finanziari di conto economico.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi impliciti calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari in entrata	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 3\%$	c	$d = a + b - c$
30/06/20X0	1.133,72	34,01	305,00	862,73
31/12/20X0	862,73	25,88	305,00	583,61
30/06/20X1	583,61	17,51	305,00	296,12
31/12/20X1	296,12	8,88	305,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €59,89 nel 20X0 (34,01+25,88) e per €26,39 nel 20X1 (17,51+8,88). Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale della vendita di merci al valore attuale			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	1.133,72	
D) 12)	Debiti tributari (per IVA addebitata al cliente)		220,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	15,56	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		929,28
30.06.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi impliciti			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	34,01	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		34,01
Incasso della rata semestrale			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi impliciti			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	25,88	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		25,88
Incasso della rata semestrale			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00
30.06.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi impliciti			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	17,51	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		17,51
Incasso della rata semestrale			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi impliciti			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	8,88	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		8,88
Incasso della rata semestrale			
C) IV)	Disponibilità liquide	305,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		305,00

ESEMPIO 2 Vendita di merci non imponibile IVA condizionata pagamento superiore a 12 mesi con la previsione di interessi attivi espliciti

Il 1° gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all'ingrosso per €1.000 ad una società estera non residente nell'Unione Europea. La vendita, in quanto cessione all'esportazione, costituisce un'operazione non imponibile ai fini dell'IVA. Generalmente le condizioni di vendita praticate dalla società, in linea con la prassi di settore, prevedono l'incasso dei crediti verso clienti grossisti a "30 giorni fine mese data fattura". In questo caso, per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di €250 in linea capitale e l'applicazione di un interesse di dilazione al tasso nominale esplicito semestrale posticipato dell'1%.

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali fosse allineato al tasso di mercato, il valore di iscrizione iniziale del credito sarebbe di €1.000, pari al suo valore nominale, poiché non vi sono costi di transazione né differenze tra valore iniziale e valore a scadenza da ammortizzare lungo la durata del credito.

Il tasso di interesse effettivo è in tal caso pari al tasso di interesse nominale, esso è infatti il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente gli incassi futuri nel periodo di durata del credito al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000: $1.000 = (250+10) / (1,01)^1 + (250+7,5) / (1,01)^2 + (250+5) / (1,01)^3 + (250+2,5) / (1,01)^4$

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Flussi finanziari per interessi attivi espliciti calcolati al tasso di nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1%	c	d = a - c
30/06/20X0	1.000,00	10,00	250,00	750,00
31/12/20X0	750,00	7,50	250,00	500,00
30/06/20X1	500,00	5,00	250,00	250,00
31/12/20X1	250,00	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €17,50 nel 20X0 (10+7,5) e per €7,5 nel 20X1(5+2,5). Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale della vendita di merci			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	1.000,00	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.000,00
30.06.20X0		Dare	Avere
Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	10,00	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		10,00
C) IV)	Disponibilità liquide	10,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		10,00
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	7,50	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		7,50
C) IV)	Disponibilità liquide	7,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		7,50
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
30.06.20X1		Dare	Avere
Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	5,00	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		5,00
C) IV)	Disponibilità liquide	5,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		5,00
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione e incasso degli interessi attivi semestrali			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	2,50	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		2,50
C) IV)	Disponibilità liquide	2,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		2,50
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, nel caso pari all'1%, fosse significativamente diverso dal tasso di mercato, che si assume pari al 3% semestrale posticipato, se gli effetti

sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

1. calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% (€952,85);
2. al valore attuale così ottenuto aggiungere i costi di transazione, che nel caso di specie sono pari a zero;
3. calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del credito al costo ammortizzato. Questa fase può essere omessa nel caso di specie in quanto, in assenza di costi di transazione non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, in quanto esso è pari al tasso di interesse di mercato del 3%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$(250+10) / (1,03)^1 + (250+7,5) / (1,03)^2 + (250+5) / (1,03)^3 + (250+2,5) / (1,03)^4 = 952,85$$

Al valore attuale (€952,85) occorre aggiungere i costi di transazione sostenuti, nel caso pari a zero, per ottenere il valore di iscrizione iniziale del credito a seguito dell'attualizzazione: $952,85 + 0 = 952,85$

Determinato il valore di iscrizione iniziale di €952,85 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, che risulta diverso dal tasso di mercato quando vi sono costi di transazione da aggiungere al valore attuale. Poiché in questo caso non vi sono costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di mercato. In sede di rilevazione iniziale i ricavi di vendita sono iscritti al valore di €952,85. La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento.

Data	Valore contabile del credito all'inizio del periodo	Interessi attivi calcolati al tasso di mercato	Flussi finanziari per interessi attivi percepiti al tasso nominale	Flussi finanziari in entrata linea capitale	Valore contabile del credito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3%	c	d	d = a + b - c - d
30/06/20X0	952,85	28,59	10,00	250,00	721,44
31/12/20X0	721,44	21,64	7,50	250,00	485,58
30/06/20X1	485,58	14,57	5,00	250,00	245,15
31/12/20X1	245,15	7,35	2,50	250,00	0,00

Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari per €50,23 nel 20X0 (28,59+21,64) e per €21,92 nel 20X1 (14,57+7,35). Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale della vendita di merci			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	952,85	
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		952,85
30.06.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	28,59	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		28,59
C) IV)	Disponibilità liquide	10,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		10,00
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	21,64	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		21,64
C) IV)	Disponibilità liquide	7,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		7,50
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
30.06.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	14,57	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		14,57
C) IV)	Disponibilità liquide	5,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		5,00
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi attivi al tasso di mercato e incasso degli interessi attivi semestrali al tasso nominale			
C) II) 1)	Crediti verso clienti	7,35	
C) 16) d)	Altri proventi finanziari - diversi dai precedenti		7,35
C) IV)	Disponibilità liquide	2,50	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		2,50
Incasso della rata semestrale quota capitale			
C) IV)	Disponibilità liquide	250,00	
C) II) 1)	Crediti verso clienti		250,00

LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Antonella Lucchese

Premessa

Il nuovo principio contabile OIC n. 16, pubblicato in versione definitiva nel mese di dicembre 2016, ha recepito le novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE. La nuova versione prevede in particolare:

- L'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
- la "riformulazione" del principio della prevalenza della sostanza economica per la rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali
- rimangono confermati:
- i chiarimenti di alcuni aspetti applicativi degli ammortamenti;
- l'interruzione del processo di ammortamento;
- la riformulazione della disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari con l'obiettivo di renderla di più agevole comprensione e applicazione, aggiungendo alcune precisazioni in merito.

Introduzione

Rispetto alla precedente versione del principio contabile OIC n. 16 di agosto 2014 si è provveduto a:

- introdurre il principio della "*prevalenza della sostanza sulla forma*" dell'operazione e i relativi effetti sull'iscrizione in bilancio, esplicitando meglio che le immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito precisando poi che il trasferimento avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In ogni caso si afferma che "*se in virtù di specifiche clausole contrattuali non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici*" e che comunque "*nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali*";
- specificare gli effetti dell'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico sulle immobilizzazioni materiali attraverso la ridefinizione dei seguenti aspetti:
 - Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di cespiti;
 - Perdite e danni per eventi straordinari all'attività imprenditoriale e relativi rimborsi;
 - Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito.
- eliminare la facoltà di non ammortizzare i fabbricati *non strumentali* in virtù delle seguenti considerazioni:
 - la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenta un'eccezione generale dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - le disposizioni dell'OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare come la differenza tra il costo e il valore residuo; inoltre, il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile;

- pale modifica consente di allineare il trattamento contabile dei fabbricati non strumentali a quello degli *IAS adopter* che, analogamente a quanto previsto per i soggetti ITA GAAP, non possono dedursi fiscalmente gli ammortamenti effettuati su tali fabbricati;
- per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati verranno effettivamente ammortizzati;
- inoltre ponendo attenzione alla classificazione delle voci in bilancio, nella voce BII1 “terreni e fabbricati” è stato sostituito il termine “fabbricati industriali” con “fabbricati strumentali” ed il termine “fabbricati civili” con “fabbricati non strumentali”;
- prevedere delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis c.c.) e le micro imprese⁸ (ex articolo 2435-ter c.c.) in presenza di specificità nella disciplina dell’informativa di bilancio.

Finalità del principio e ambito di applicazione

Il principio contabile OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.

Definizioni

Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole strumentali allo svolgimento delle attività finalizzate alla produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società.

Le immobilizzazioni materiali presentano le seguenti caratteristiche:

- Hanno utilità pluriennale e pertanto contribuiscono al risultato economico di più esercizi;
- Sono beni materiali acquistati o prodotti internamente, o in corso di costruzione ovvero somme anticipate a fronte del loro acquisto o produzione.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BII (art. 2424) con la seguente classificazione:

1. terreni e fabbricati;
2. impianti e macchinari;
3. attrezzature industriali e commerciali;
4. altri beni;
5. immobilizzazioni in corso e acconti.

¹⁸ Con il D.lgs. 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle micro-imprese ed è stata implementata a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE che potranno adottare a partire dal 1 gennaio 2016 il cd. “Bilancio super-semplificato”.

Appartengono alla categoria delle micro-imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti:

- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;
- Numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

La voce fabbricati accoglie sia i *fabbricati strumentali* all'attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie), che i *fabbricati che non sono strumentali* per l'attività, ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico ...); accoglie inoltre gli immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l'abitazione del personale).

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali va indicato nell'attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile nel bilancio in forma abbreviata le immobilizzazioni materiali sono espone nell'attivo dello stato patrimoniale nel loro complesso, come unica voce. Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le voci previste dall'articolo 2425 c.c. B 10 (a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, B 10 (b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali, B 10 (c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni possono essere tra loro raggruppate. Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'articolo 2435-ter del codice civile.

Rilevazione iniziale

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, il quale di solito avviene quando viene trasferito il titolo di proprietà.

Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto l'effettivo trasferimento di rischi e benefici. Nell'effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali.

Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione (B.II.5 dello SP) sono rilevate alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite. Tali beni sono riclassificati nelle sotto voci da B.II.1 e B.II.4 alla data in cui questi sono disponibili all'uso.

Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce BII5 sono rilevati inizialmente alla data in cui sorge l'obbligo di pagamento di tali importi.

Valore di iscrizione

A norma dell'articolo 2426 le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisto o di produzione.

In generale sono capitalizzabili solo i costi sostenuti per l'acquisto, anche derivanti dall'esercizio di opzione di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti (costi originari) e per ampliare ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile. Tali costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene.

Il costo iniziale di un cespite costruito in economia può includere gli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) Tali oneri sono effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili e capitalizzabili entro il limite del valore recuperabile del bene.
- b) È possibile capitalizzare gli oneri finanziari relativi ad un finanziamento c.d. di scopo, ovvero quelli direttamente imputabili al bene. Gli oneri finanziari relativi a fondi presi a prestito genericamente, sono capitalizzabili nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione. Tale quota è determinata applicando ai costi sostenuti il tasso di capitalizzazione corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio.
- c) Sono capitalizzabili solo gli interessi maturati su beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto ed è esclusa dal momento in cui il bene è disponibile all'uso. I beni obsoleti e più in generale tutti i cespiti che non sono più utilizzabili nel ciclo produttivo sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato.

Immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito

Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente e utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. Il valore netto⁹ come sopra determinato viene rilevato come provento alla voce A5 "Altri ricavi e proventi" di conto economico.

Gli incrementi successivi del valore: le spese di manutenzione straordinaria e le rivalutazioni

Dopo l'acquisizione, una immobilizzazione materiale può aumentare a seguito di tre fenomeni:

1. **migliorie**, cioè lavori di manutenzione *straordinaria* che accrescano la capacità produttiva, la vita utile o la sicurezza del cespite. Non si ammette quindi la capitalizzazione delle spese di manutenzione *ordinaria*, volte a mantenere il bene in efficienza; queste andranno pertanto considerate come costi a carico dell'esercizio di sostenimento.
2. **sostituzione di parti logorate con parti nuove**, qualora si tratti di pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e uso non ricorrente. In particolare, tali pezzi sono classificati tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzati lungo il periodo più breve tra vita utile residua del bene a cui si riferiscono e la loro vita utile calcolata da una stima dei tempi di utilizzo. Se i pezzi sono di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente sono da iscriversi tra le rimanenze di magazzino e

⁹ In data 30/06/2016 la Alfa Srl riceve in donazione una attrezzatura del valore di mercato di € 2.000 per la quale la società sostiene spese di installazione per € 1.500.

Il valore netto da iscrivere in bilancio è pari a € 500. La scrittura contabile è, pertanto, la seguente: B.II3) Attrezzature a Altri ricavi e proventi (A.5) 500,00.

da scaricarsi in base al consumo.

3. **rivalutazioni**, solo se consentite da leggi speciali e nei limiti da queste indicati (che sono per lo più costituiti dal valore d'uso individuato da un'apposita perizia di stima). In ogni caso la rivalutazione non può essere rilevata in contropartita tra i componenti reddituali ma può solo comportare un aumento di una riserva del netto che confluisce nella voce A.III del passivo dello Stato Patrimoniale.

Per incrementare il valore contabile netto vi è la possibilità di modificare alternativamente:

- a) Il solo valore lordo, lasciando inalterato il fondo ammortamento (con conseguente aumento delle quote di ammortamento annue ed allungamento del periodo di ammortamento);
- b) Il solo fondo ammortamento, lasciando inalterato il valore lordo (per mantenere le quote di ammortamento inalterate, e sempre allungando il periodo di ammortamento);
- c) Sia il valore lordo che il fondo ammortamento (in modo da mantenere inalterato il periodo di ammortamento, con cambiamento, però delle quote di ammortamento annue).

In materia di rivalutazione dei beni d'impresa, la Legge di Stabilità 2017¹⁰ ha riaperto i termini per rideterminare il valore fiscale dei **terreni** (e delle **partecipazioni non quotate**) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2015, affrancando totalmente o parzialmente le plusvalenze latenti.

Di conseguenza, l'impresa potrà utilizzare il valore risultante dalla perizia di stima come valore di riferimento dei terreni posseduti (in luogo del valore o costo fiscale sostenuto per l'acquisto dei terreni medesimi).

La rivalutazione fiscale dei terreni 2017 è soggetta al pagamento dell'imposta sostitutiva, sul valore globale periziato, con aliquota pari all'8%.

La riserva di rivalutazione sarà incrementata del maggior valore attribuito ai terreni al netto dell'importo dell'imposta sostitutiva che sarà rilevato tra i debiti tributari.

Decrementi successivi di valore: a) L'Ammortamento

L'articolo 2426, numero 2, codice civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento, in un sistema contabile a valori storici, è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio.

L'imputazione del costo a conto economico secondo le quote previste dal piano di ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso. Per i cespiti acquistati nell'anno, è accettabile l'utilizzazione della metà dell'aliquota normale d'ammortamento.

L'ammortamento è calcolato su tutti i cespiti, anche quelli temporaneamente non utilizzati, ad eccezione dei cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d'arte.

I fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.

¹⁰ Articolo 1, commi da 554 a 564 Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Se, ad esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella del relativo stabile o macchinario, il calcolo distinto dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà sostituito.

Piano di ammortamento

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve riferirsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione.

La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi:

- a) **valore da ammortizzare:** differenza tra costo originario (eventualmente aumentato a seguito di capitalizzazioni) e valore residuo al termine della vita utile del cespite (se esiguo viene considerato nullo). Se il presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta uguale o superiore al costo storico, il bene non viene ammortizzato. Il valore residuo viene periodicamente aggiornato sulla base dei prezzi realizzabili sul mercato per beni simili. Se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, l'eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo un fondo nel passivo dello stato patrimoniale.
- b) **residua possibilità di utilizzazione:** non è legata alla "durata fisica" dell'immobilizzazione, ma alla sua "durata economica", cioè il periodo in cui il cespite sarà utile alla società. La stima di tale periodo viene condotta in base ad una serie di fattori tra cui: deterioramento fisico, grado di utilizzo, stime dei produttori del cespite, perizie, obsolescenza del cespite, condizioni di utilizzo, ecc.
- c) **criteri di ripartizione:** devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi.

Il documento n.16 preferisce quello a quote costanti in virtù di una maggiore semplicità applicativa; esso consente anche quello a quote decrescenti nei casi in cui il cespite, per le sue caratteristiche intrinseche o di impiego, offra una maggiore quota della sua utilità nei primi anni di utilizzo. In ogni caso non è ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.

Componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale: se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo.

Modifica del piano di ammortamento: il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.

Decrementi successivi del valore: b) Svalutazioni

Qualora si preveda di non riuscire a recuperare il valore netto contabile tramite l'uso, occorrerà svalutare il cespite, purché tale perdita di valore sia durevole, ovvero qualora non vi siano realistiche ipotesi di future inversioni di tendenza.

La svalutazione va riepilogata nella voce B.10.c del Conto Economico indicando le ragioni e l'ammontare in nota integrativa.

La svalutazione va rilevata possibilmente con il metodo di rettifica indiretto [svalutazione impianto(CE-B.10.c) a Fondo svalutazione Impianto (SP)]. In alternativa è consentito il metodo diretto [svalutazione Impianto (CE) a Impianto (SP)], *via obbligata per le immobilizzazioni immateriali*.

Cespiti destinati alla vendita e beni obsoleti

I beni classificati tra le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all'alienazione, sono riclassificati nell'attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (al netto dei costi di dismissione) e non saranno più oggetto di ammortamento.

Casi particolari:

Permuta o pagamento con altra immobilizzazione

La permuta di un bene con un altro, se nella sostanza realizza un'operazione di acquisto e vendita, è rilevata in base al presumibile valore di mercato attribuibile al bene ricevuto alla data di acquisizione. Il valore di mercato del bene ricevuto misura la plusvalenza o minusvalenza realizzata rispetto al valore netto contabile del bene dato in permuta.

Nel caso in cui un'immobilizzazione materiale sia acquisita dando a parziale pagamento un'altra immobilizzazione materiale, e quindi un'immobilizzazione non di analogo valore e caratteristiche, questa è valutata al suo presumibile valore di mercato salvo tener conto degli eventuali conguagli in denaro ai quali si dovrà fare riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata.

Se la permuta nella sostanza non realizza una compravendita, ma è effettuata per procurare la disponibilità di un cespite di analoghe caratteristiche funzionali senza l'obiettivo di conseguire un componente positivo di reddito, il valore d'iscrizione dell'immobilizzazione acquisita è riconosciuto pari al valore contabile netto dell'immobilizzazione ceduta, come nel caso di permuta di un'immobilizzazione materiale destinata alla produzione in sostituzione di un'immobilizzazione materiale simile da destinarsi anch'essa alla produzione. La vita utile del bene va eventualmente ricalcolata qualora essa differisca da quella precedentemente utilizzata per il bene ceduto.

I costi accessori relativi alla permuta di un bene con un altro, se nella sostanza tale operazione realizza una compravendita, sono capitalizzabili per la quota attendibilmente riferibile all'operazione di acquisto del bene.

I costi accessori relativi ad operazioni che non realizzano nella sostanza una compravendita sono imputati direttamente a conto economico.

Perdite e danni per eventi estranei all'attività imprenditoriale e relativi rimborsi

Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività imprenditoriale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge da tale evento è rilevata nella gestione straordinaria nella voce B14 "Oneri diversi di gestione". L'eventuale rimborso del danno da parte di terzi (ad esempio, il risarcimento del danno da parte di un assicuratore) è rilevato come sopravvenienza attiva nella gestione straordinaria nella voce A5 "Altri ricavi e proventi". Se il terzo, a seguito dell'evento, reintegra il cespite perduto con un cespite simile o equivalente (allo stesso stato d'uso, di funzionalità, ecc.) nello stesso esercizio non è rilevata alcuna sopravvenienza.

Se in seguito alla perdita di un'immobilizzazione si procede all'acquisto di una nuova immobilizzazione, essa viene contabilizzata nell'attivo adottando i principi dettati dal presente documento.

Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali "contributi in conto impianti"

I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.

I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:

- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";
- b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

Nota integrativa

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- *“i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;”*
- *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio” (n. 2);*
- *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio” (n. 3 bis);*
- *“l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (n. 8);*
- *“l'importocomplessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (n. 9).*

Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la società indica:

- il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge speciale che l'ha determinata;
- i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri;
- le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a risconto).

Nella rendicontazione delle movimentazioni delle immobilizzazioni materiali si fornisce evidenza del costo originario e degli ammortamenti accumulati dei beni totalmente ammortizzati, ma ancora in uso. Si fornisce, inoltre, separata evidenza delle movimentazioni relative alle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito o permuta, con i relativi effetti sul bilancio.

Nel caso in cui la società abbia ricevuto dei contributi e li abbia contabilizzati a riduzione del costo dell'immobilizzazione si indicano nelle movimentazioni delle immobilizzazioni il costo al lordo del contributo e il contributo.

Con riguardo all'obbligo di informativa di cui al punto 8, in caso di importi rilevanti, la nota integrativa fornisce evidenza anche dell'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati nel valore delle immobilizzazioni.

Il punto 9 impone di dar conto nella nota integrativa degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni) nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti. Se le clausole di concessione del contributo indicano che l'inosservanza delle clausole che prevedono restrizioni o vincoli comporta la possibilità per l'ente erogatore del richiamo del contributo, tale fatto deve essere chiaramente indicato.

L'articolo 2423, comma 4 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza non abbia effetti rilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, illustrando in nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione alla presente disposizione.

L'articolo 2426, comma 1, codice civile prescrive che “2) *Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa*”. Se rilevanti, la nota integrativa descrive gli effetti sul bilancio di tali modifiche.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali, nella nota integrativa del bilancio sono fornite le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 2427, comma 1, del codice civile:

- “i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato” (n. 1);
- “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad un'altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio” (n. 2);
- “l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce” (n. 8);
- “l'importocomplessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate” (n. 9).

Secondo l'articolo 2423, comma 4 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza non abbia effetti rilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, illustrando in nota integrativa i criteri con i quali è stata data attuazione alla presente disposizione.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quanto in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 c.c.:

- numero 9), ossia impegni, garanzie e passività potenziali che non risultano dallo stato patrimoniale
- numero 16), l'importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, specificando: “*il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi titolo prestate, precisando il totale per ogni categoria*”.

CASO APPLICATIVO LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OIC 16

Criteri di valutazione

Il Principio OIC 16 introduce il cosiddetto “component approach” ovvero l’obbligo di valutare la vita utile di ciascun componente del cespite principale e di calcolare l’ammortamento separatamente per ciascuno di essi qualora le relative vite utili abbiano durata diversa. Tale obbligo può essere derogato nel caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. Conformemente a tale approccio, se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni, il valore del fabbricato va scorporato per essere ammortizzato. Il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato. Tale ultima previsione si basa sull’assunto che il valore del fabbricato è soggetto a logoramento mentre il valore del terreno resta invariato con il trascorrere del tempo. Qualora si stima che dovranno essere sostenuti dei costi di bonifica del terreno che copriranno interamente il valore del terreno, occorrerà ugualmente, in ossequio al divieto di compensazione, rilevare separatamente il valore del terreno e il “fondo di bonifica ambientale”.

L’effetto cumulativo del cambiamento contabile è determinato all’inizio dell’esercizio, ipotizzando che il nuovo principio sia sempre stato utilizzato anche in esercizi precedenti.

Supponiamo che la Società Delta Srl nel corso del 2010 abbia acquistato un fabbricato per euro 200.000 e lo abbia iscritto in bilancio ammortizzandolo secondo un piano a quote costanti ad un’aliquota del 3% rappresentato nella **Tabella 1** “*Piano di Ammortamento a quote costanti Fabbricato*”.

All’1/1/2014, la Società deve adeguarsi al principio OIC 16 e fa stimare il valore del terreno che risulta pari ad Euro 40.000. Il nuovo piano di ammortamento, pertanto, è rappresentato nella **Tabella 2** “*Nuovo Piano di Ammortamento a Seguito di stima*”.

Caso 1

Al 31/12/2014, la Società:

- riclassifica l’importo di Euro 40.000 nel conto “Terreni” dal conto “Fabbricati”;
- ridetermina il piano di ammortamento calcolando le quote annuali solo sul valore del fabbricato e non sul valore del terreno;
- adegua il “fondo ammortamento fabbricati” riducendolo dell’importo dovuto (calcolato in euro 4.800) e imputando la differenza a “proventi straordinari”;
- accantona l’importo di cui al punto precedente nel “fondo ripristino aziendale”, qualora sia necessario rilevare dei costi di bonifica per il ripristino del terreno, in contropartita della voce “oneri straordinari”;
- rileva l’ammortamento al 31/12/2014 solo sul valore dei fabbricati.

Terreni	a	Fabbricati	40.000,00
Fondo Ammortamento Fabbricati	a	Proventi Straordinari	4.800,00
Oneri Straordinari	a	Fondo Ripristino Ambientale	4.800,00
Ammortamento Fabbricati	a	Fondo Ammortamento Fabbricati	4.800,00

Caso 2

Al 31/12/2014, la Società

- riclassifica l'importo di Euro 40.000 nel conto "Terreni" dal conto "Fabbricati";
- ridetermina il piano di ammortamento calcolando le quote annuali solo sul valore del fabbricato e non sul valore del terreno;
- adegua il fondo ammortamento fabbricati riducendolo dell'importo dovuto (calcolato in euro 4.800) e imputando la differenza al "fondo ripristino ambientale" qualora sia necessario rilevare dei costi di bonifica per il ripristino del terreno, in contropartita della voce "oneri straordinari";
- rileva l'ammortamento al 31/12/2014 solo sul valore dei fabbricati.

Terreni	a	Fabbricati	40.000,00
Fondo Ammortamento Fabbricati	a	Fondo Ripristino Ambientale	4.800,00
Ammortamento Fabbricati	a	Fondo Ammortamento Fabbricati	4.800,00

CAPITOLO 9

OIC 19: DEBITI

di Sergio Franceschetti, Francesco Savio, Giacomo Grassi

Premessa

Lo scorso dicembre è stata pubblicato il nuovo principio contabile OIC n. 19 (Debiti), che presenta importanti e rilevanti novità rispetto alla precedente versione.

Il nuovo articolo 2426, n. 8, del Codice civile viene applicato ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e prevede la rilevazione in bilancio dei debiti secondo il criterio del “costo ammortizzato” tenendo conto del fattore temporale (abbandonando di fatto il criterio del valore nominale).

Tale criterio individua una configurazione di valore riconducibile al costo storico e permette una migliore rappresentazione delle componenti reddituali collegate alle vicende economiche delle poste in questione, prevedendo la rilevazione degli interessi (attivi e/o passivi) sulla base del tasso di rendimento effettivo dell’operazione, e non di quello nominale.

Si fa presente che ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo 18 agosto del 2015, n. 139 le modificazioni apportate all’articolo 2426, n. 8, Cod.civ., possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. La semplificazione permette, per i debiti già rilevati in bilancio al 1° gennaio 2016, di continuare la contabilizzazione secondo le disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio, mentre soltanto i debiti rilevati in bilancio a partire appunto dal 1.1.2016 dovranno essere contabilizzati secondo le nuove disposizioni.

E’ prevista inoltre un’altra semplificazione per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ovvero rimane la facoltà di iscrivere in bilancio i debiti al valore nominale, ai sensi dell’art. 2435-bis, co. 8, Cod.civ.

Altra novità riguarda la valutazione dei debiti (e dei crediti) da eseguire tenendo conto del fattore temporale, con la necessità di “attualizzare” i debiti (e i crediti) che al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi di interessi o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato. L’attualizzazione prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi in base al tasso effettivo - ovvero il tasso interno di rendimento - dell’operazione e non a quello nominale (l’OIC 19 precisa l’attualizzazione può non essere applicata ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato, e si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti sono a breve termine o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo).

Introduzione, finalità e ambito di applicazione del principio contabile

Il nuovo principio contabile rilasciato dall’Organismo Italiano di Contabilità è stato rivisto in modo sostanziale rispetto alla precedente versione, pur mantenendo il riordino generale ed il miglior coordinamento con le disposizioni degli altri OIC propria della precedente versione.

In sintesi le più importanti novità, come visto in premessa, sono relative all’introduzione della valutazione al costo ammortizzato e il collegato “fattore temporale”.

Ovviamente il nuovo principio contabile tiene conto delle diverse valutazioni relative alle diverse modalità di redazione dei bilanci;

- in forma ordinaria;
- in forma abbreviata (ex art. 2435bis c.c.);
- per le micro imprese (ex art. 2435ter c.c.)

Si dovrà far riferimento ad altro principio contabile nel caso di rilevazione, classificazione e/o valutazione di un debito disciplinato da uno specifico principio contabile.

Definizioni

Il nuovo principio riprende la puntuale e precisa definizione degli elementi che compongono la voce “debiti”.

Precisamente i **“debiti” sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare somme fisse o determinabili di disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data prestabilita** (generalmente derivanti dall’acquisto di beni, merci, prodotti e comprendono anche gli ammontari che devono essere pagati per il personale, per le imposte, per le royalties, per i dividendi e per l’acquisizione di finanziamenti ed altri).

I Debiti misurano quanto dovuto a terzi, ovvero finanziamenti a diverso titolo provenienti da soggetti esterni all’azienda e sono distinti secondo le modalità contrattuali con cui si manifestano:

- debiti di finanziamento, cioè debiti a titolo oneroso che originano interessi passivi periodici, richiesti da banche o altri creditori, in quanto conseguenti a operazioni finalizzate a reperire mezzi finanziari;
- debiti di funzionamento, legati alla gestione operativa, che l’impresa contrae per pagamenti dilazionati conseguenti all’acquisto di beni e/o servizi (es. debiti verso fornitori), ovvero debiti di natura diversa (es. debiti tributari).

Pertanto i debiti rappresentano l’elenco delle voci che compongono l’indebitamento verso terzi, che evidenziano quante e quali risorse finanziarie (le Fonti) sono state messe a disposizione dai creditori, per finanziare gli investimenti (gli Impieghi).

I debiti si differiscono:

- dai fondi per rischi e oneri (disciplinati nel nuovo OIC 31)¹¹, in quanto questi ultimi accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell’esercizio;
- dagli impegni ovvero acconti per adempiere in futuro a certe obbligazioni.

Prima di analizzare il nuovo criterio del “costo ammortizzato” è necessario definire cosa si intenda per:

- **valore nominale del debito:** l’ammontare che occorre pagare al creditore per estinguere il debito

¹¹ OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto” approvato sempre il 22/12/2016.

- così come definito contrattualmente;
- **tasso di interesse nominale del debito:** è il tasso, definito contrattualmente, che applicato al valore nominale del debito permette di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi passivi nominali;
 - **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali:** è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati e previsti contrattualmente senza considerare i costi di transazione;
 - **attualizzazione:** finanziariamente è il processo che consente di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno pagati in una o più date future, tramite l'applicazione di un tasso di sconto. L'attualizzazione è prevista dall'art. 2426, comma 1, n. 8 laddove si richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato;
 - **tasso di interesse di mercato:** il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito;
 - **aggio di emissione di un prestito obbligazionario:** è la differenza positiva tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sopra la pari);
 - **disaggio di emissione di un prestito obbligazionario:** è la differenza negativa tra il prezzo di emissione delle obbligazioni e il loro valore nominale (prestito obbligazionario emesso sotto la pari);
 - **bilancio in forma ordinaria:** è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e dalle società che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c.

Classificazione e contenuto delle voci di debito.

In base alle disposizioni dell'art. 2424 c.c. i debiti vanno esposti nel passivo dello stato patrimoniale nella voce "D" secondo la seguente classificazione:

1. *obbligazioni;*
2. *obbligazioni convertibili;*
3. *debiti v/ soci per finanziamenti:* comprende tutti le somme concesse dai soci a titolo di finanziamento per le quali è previsto l'obbligo di restituzione indipendentemente dalla natura fruttifera o meno del debito¹², prima dell'iscrizione deve essere svolta l'analisi ex art. 2467 c.c.;
4. *debiti verso banche:* sono compresi gli scoperti di c/c, le anticipazioni, gli anticipi, i finanziamenti;
5. *debiti verso altri finanziatori;*
6. *acconti;*
7. *debiti verso fornitori;*
8. *debiti rappresentanti da titoli di credito;*

¹² L'eventuale passaggio a capitale dei finanziamenti necessita della preventiva rinuncia dei soci alla restituzione con trattazione specifica della fattispecie nell'OIC 28.

9. debiti verso imprese controllate;
10. debiti verso imprese collegate;
11. debiti verso controllati;
- 11bis. debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
12. debiti tributari;
13. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14. altri debiti.

L'art. 2435-bis c.c., nel disciplinare il bilancio in forma abbreviata prevede che lo stato patrimoniale comprenda solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e con numeri romani nell'art. 2424 c.c. ma prevede anche la possibilità che la voce "E" "ratei e risconti" possa confluire nella voce "D" "debiti".

Il nuovo documento contabile, lascia intendere che per l'iscrizione dei debiti si debba sempre analizzare:

- a) l'origine del debito;
- b) la natura del creditore;
- c) la scadenza;
- d) l'esistenza di garanzie.

Origine	<ul style="list-style-type: none"> • derivanti da operazioni caratteristiche (v/ fornitori); • prestiti e finanziamenti; • altre ragioni (v/ erario, istituti previdenziali, ecc.)
Natura	<ul style="list-style-type: none"> • v/ fornitori; • v/ finanziatori; • v/ consociate; • v/ altri
Scadenza	<ul style="list-style-type: none"> • a breve termine • a medio/lungo termine;
Garanzie	<ul style="list-style-type: none"> • senza garanzia; • assistiti da garanzie reali o personali di terzi;

I debiti originati da un "acquisto" vanno iscritti nel passivo patrimoniale quando i rischi, gli oneri e i benefici connessi alla proprietà sono stati trasferiti (normalmente il trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà¹³).

Il principio contabile richiede una classificazione dei debiti che derivi dalla natura del creditore, in quanto il lettore del bilancio è portato a ritenere che, in generale, i debiti derivino dall'ordinaria attività commerciale della società.

In relazione alla scadenza¹⁴ dei debiti (la scadenza a cui fare riferimento è quella contrattuale o legale,

¹³ Ci si riferisce alla data di ricevimento del bene, alla data di spedizione (in ipotesi di consegna franco stabilimento o magazzino fornitore), alla data in cui è stata resa la prestazione (se debiti relativi a servizi). Il debito si iscrive a bilancio anche se il bene ricevuto è soggetto a collaudo o installazione.

¹⁴ Quello che rileva non è l'esatta scadenza ma bensì l'esigibilità, quale situazione di fatto, oltre che di diritto.

tenendo conto degli eventi che da contratto possono determinare una modifica della scadenza originaria) le passività devono essere distinte nello stato patrimoniale tra:

1. passività aventi scadenza entro l'esercizio successivo: che comprendono i debiti con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;
2. passività aventi scadenza oltre l'esercizio successivo ovvero a medio lungo termine o non correnti.

Infine l'esistenza di garanzie a copertura di debiti è rilevante in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori non assistiti dalle garanzie medesime, quali ipoteca, pegno, privilegi speciali, ecc.

Il principio contabile specifica, ai fini di una corretta classificazione, è necessario garantire:

- una separata indicazione, per ciascuna voce dei debiti, dell'importo esigibile entro e oltre l'esercizio successivo (indicazione stabilita normativamente dall'art. 2424 c.c.); nello specifico vengono distinte le passività a breve o correnti (aventi una scadenza entro il termine dell'esercizio successivo ovvero pagabili a richiesta del creditore) dalle passività a medio lungo termine o non correnti (aventi una scadenza oltre l'esercizio successivo);
- un'analisi dell'eventuale violazione di una clausola contrattuale, entro la data di riferimento del bilancio, prevista per un debito a lungo (con classificazione del medesimo come debito immediatamente esigibile) a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio¹⁵, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimino la classificazione come debiti a lungo termine (con indicazione in nota integrativa dell'evento se rilevante secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e, se necessario, seguendo quanto previsto dall'OIC 6 in merito alla rinegoziazione del debito).

Rilevazione iniziale e costo ammortizzato

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 8), Cod. Civ.

Nelle valutazioni devono essere rispettati i seguenti criteri:

8) I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Per i bilanci chiusi dal 2016 debutta il nuovo criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, oltre che dei crediti e dei titoli immobilizzati; tale criterio, tipico dei bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, è ora applicabile a tutti i debiti classificati nelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale. Per facilitare la comprensione e la transizione a tale impattante novità sono presenti nella nuova versione dell'OIC 19 nuove definizioni (alcune delle quali riprese dagli Ias/Ifirs), oltre che alcuni esempi applicativi e alcune disposizioni di prima applicazione.

¹⁵ Cfr. OIC 29: data di formazione del bilancio: nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio da parte degli amministratori.

La definizione di costo ammortizzato deve essere rinvenuta, per espresso rinvio dell'art. 2426, comma 2 cod.civ., nelle regole dettate dai principi contabili internazionali (IAS 39, PAR 9):

“il costo ammortizzato di un'attività o una passività finanziaria è il valore a cui queste sono state valutate al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o indirettamente attraverso l'uso di accantonamenti) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 6, Cod. Civ.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

	DEBITI	
	Ante D.Lgs 139/2015	Post D.Lgs 139/2016
BILANCIO ORDINARIO	Valore Nominale	Costo ammortizzato attualizzato
BILANCIO ABBREVIATO	Valore Nominale	Valore nominale
BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE	Valore Nominale	Valore nominale

È importante ricordare che il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione si applicano a tutti i debiti (crediti) già iscritti in bilancio, con rilevazione degli effetti della nuova valutazione all'1 gennaio 2016 negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale.

Vi è tuttavia la facoltà prevista dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 139/2015 di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio, nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. **Pertanto si può applicare il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 e dell'esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa.**

Ciò significa che in nota integrativa devono essere indicate le ragioni in base alle quali si è deciso di attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria (sulla base della sostanza dell'operazione o del contratto). Quando un debito è rilevato per la prima volta il valore di iscrizione iniziale è pari al suo valore nominale al netto dei costi di transazione, premi, sconti, abbuoni, salva la necessità di procedere alla loro attualizzazione per tener conto del fattore temporale.

Innanzitutto si sottraggono i costi di transazione, ovvero:

- le spese di istruttoria;
- gli oneri di perizia del valore dell'immobile;
- i costi accessori per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari;
- le commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione sostenute per l'emissione di prestiti obbligazionari;
- gli aggi e i disaggi di emissione;
- ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza;

che sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il criterio dell'interesse

effettivo. Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del debito ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima imputazione, classificazione a conto economico, gli interessi passivi calcolati al tasso nominale. In questo modo il tasso di interesse effettivo è costante lungo la durata del debito: viene calcolato al momento della rilevazione iniziale del debito e poi utilizzato nelle valutazioni degli anni successivi.

In passato i costi di transizione erano differiti tramite l'uso dei risconti, oppure tramite l'ammortamento, dopo averli capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali. Ora invece le nuove disposizioni non consentono più di rilevare inizialmente il credito/debito al valore nominale, ma impongono di considerare la rilevanza dei costi di transizione e del fattore temporale.

Come detto il metodo del costo ammortizzato consente di ammortizzare i costi di transizione attraverso l'uso del tasso effettivo di interesse. Esso viene definito nell'OIC 19 come il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito (determinati tenendo conto di tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il debito) e il suo valore di rilevazione iniziale.

Una volta determinato il tasso di interesse effettivo, per tener conto del fattore temporale richiesto dall'articolo 2426, comma 1, n. 8 cod.civ., questo deve essere confrontato con il tasso di interesse del mercato. Se significativamente diverso, quest'ultimo va utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione.

L'Oic definisce il tasso di interesse di mercato come il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito.

Dunque non si parla più di scorporo degli interessi impliciti, come nella versione 2014 dell'OIC 19, ma di attualizzazione ed ammortamento finanziario.

Principio della rilevanza

Ai sensi dell'art. 2423, comma 4, Cod. Civ.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Quindi il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti.

Un effetto è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta quando l'applicazione di quella norma e dunque il calcolo di valori diversi rispetto a quelli che si ottengono non applicando quel particolare principio contabile o quella particolare norma ritenuta complessa non rilevano ai fini delle decisioni interne e/o esterne all'impresa relative all'impresa stessa.

Non è una deroga ai principi contabili, le deroghe sono ancora consentite dagli amministratori. Si tratta proprio di non applicare le ordinarie regole in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa.

A tal fine l'OIC 19 prevede la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato se gli **effetti rispetto al valore nominale sono irrilevanti** (principio di rilevanza).

L'irrilevanza si presume se:

- i debiti sono a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi);
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.

In tal caso i debiti sono rilevati al valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, salva l'applicazione del processo di attualizzazione.

Attualizzazione

L'attualizzazione dei debiti/crediti deriva dall'inciso dell'art. 2426, comma 1, n. 8 cod. civ. *“tenendo conto del fattore temporale”*. Da ciò se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è significativamente inferiore o superiore rispetto a quello di mercato si dovrà iscrivere un importo diverso dal valore nominale e imputare la differenza nell'ambito degli oneri/proventi finanziari.

Da un punto di vista finanziario, l'attualizzazione è definita nell'OIC 19 come *“il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future”*.

Se il fattore temporale è rilevante il valore di iscrizione del credito/debito è il valore attualizzato, utilizzando un tasso di mercato. Si devono identificare i flussi finanziari alle varie scadenze e determinare il valore attuale dei flussi futuri, utilizzando la formula Van di Excel.

L'attualizzazione dei debiti può non essere applicata se gli effetti rispetto al valore non attualizzato sono scarsamente rilevanti (articolo 2423, comma 4, cod. civ. principio di rilevanza). Si può presumere che l'effetto sia irrilevante non solo quando il tasso di interesse effettivo e il tasso di mercato non si discostano significativamente, ma anche quando i debiti sono a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.

Come anticipato il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione sono utilizzati per valutare i debiti a seconda delle condizioni contrattuali (vedi esemplificazioni alla fine del capitolo):

Ipotesi	Costi di transazione	Tasso di interesse contrattuale	Tasso di interesse di mercato	Applicazione criterio
1	SI	allineati		SOLO criterio del costo ammortizzato
2	NO	non allineati		SOLO criterio dell'attualizzazione
3	SI	non allineati		ENTRAMBE i criteri

Aspetti fiscali

La derivazione rafforzata ha effetto ora ogniqualvolta la corretta applicazione dei principi contabili determini una «riclassifica» di una voce economica.

Tipico sono le componenti derivanti dall'attualizzazione o dall'applicazione del costo ammortizzato

che danno origine a componenti positivi/negativi qualificati come interessi attivi/passivi che hanno valenza fiscale a tutti gli effetti come interessi (sia ai fini Irap che ai fini del calcolo del ROL).

Valutazione e rilevazioni successive

Successivamente all'iscrizione in bilancio la società dovrà provvedere periodicamente alla revisione delle proprie stime in merito alla valutazione dei flussi finanziari futuri, effettuate in sede di prima iscrizione della posta debitoria.

Infatti qualora successivamente alla rilevazione iniziale, la società si trovi nelle condizioni di effettuare una revisione delle proprie stime dei flussi finanziari futuri, in conseguenza di nuovi elementi capaci di influire sulle valutazioni iniziali (per esempio a seguito della anticipata estinzione del debito rispetto alla scadenza), la medesima deve procedere alla rettifica del valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.

La società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell'ambito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo del debito al momento dell'estinzione anticipata e l'esborso di disponibilità liquide è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Ciò si applica anche nel caso di estinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Il tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale è mantenuto costante lungo tutta la durata dell'operazione ed è applicato fino all'estinzione del debito, tranne nel caso in cui il tasso di interesse nominale desumibile dal contratto sia variabile e parametrato ai tassi di mercato. In tale situazione i flussi finanziari futuri debbono essere rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato.

Pertanto il tasso di interesse effettivo viene ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto.

Nel ricalcolare il tasso di interesse effettivo, in alternativa all'utilizzo della curva dei tassi attesi, si può proiettare l'ultimo tasso disponibile. Non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato.

Nel caso in cui vengano riconosciuti alla società sconti od abbuoni di natura finanziaria come nel caso di un pagamento a pronta cassa, tali movimentazioni finanziarie debbono essere imputate direttamente a conto economico, come proventi di natura finanziaria, nel corso dell'esercizio in cui si è verificato il pagamento, qualora gli stessi non siano stati tenuti in considerazione nel computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito.

Nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e senza applicare, di conseguenza, il procedimento relativo all'attualizzazione.

In tal caso i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.

Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alle originarie scadenze contrattuali), l'eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo all'estinzione è rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari.

Inoltre, qualora, risultino dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi, in presenza di una anticipata estinzione di una posta debitoria, il valore contabile è addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

Infine per quanto riguarda il procedimento di eliminazione di una posta debitoria, la società procede con la menzionata eliminazione del debito dal bilancio, in tutto o in parte, quando l'obbligazione contrattuale e/olegale risulta estinta per adempimento o altra causa, o risulta trasferita a un soggetto terzo. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli della nuova passività contratta.

Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'OIC 6), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.

Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce una componente di reddito positiva o negativa da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

Prestiti obbligazionari

Accanto alla regola generale alcune peculiarità caratterizzano l'esposizione in bilancio dei debiti.

L'OIC 19 dedica una particolare attenzione alla questione dei debiti per prestiti obbligazionari e per prestiti obbligazionari convertibili in azioni, iscrivibili nella voce D1 e D2 dello Stato patrimoniale passivo e regolati dagli artt. 2410 – 2420 del Codice Civile.

La valutazione di tali poste contabili debitorie, si caratterizza per una dinamica suddivisibile in diverse fasi a partire dalla accensione del prestito obbligazionario, passando per l'emissione delle obbligazioni, l'eventuale indicizzazione delle stesse, per poi concludersi con il rimborso e la conseguente estinzione dei debiti per prestiti obbligazionari.

Il prestito obbligazionario è una forma di finanziamento a medio - lungo termine che prevede l'emissione di titoli, che debbono essere sottoscritti da soggetti esterni alla compagine societaria e che pertanto si collocano nella condizione di finanziatori dell'impresa.

Il possesso di obbligazioni comporta il diritto al rimborso del capitale pari al valore nominale della obbligazione e la corresponsione a date prefissate di interessi passivi finanziari calcolati ad un tasso che può essere fisso ovvero legato ad alcuni parametri.

Come si diceva in precedenza, le principali tipologie di obbligazioni sono le obbligazioni ordinarie e quelle convertibili in azioni.

Da un punto di vista contabile, nella valutazione di prestiti obbligazionari, rilevano le modalità di emissione del prestito, l'eventuale collocamento sul mercato, il pagamento degli interessi e la indicizzazione degli stessi ed infine le modalità di rimborso del capitale.

L'OIC 19 evidenzia che il debito è correttamente rappresentato in bilancio nel momento in cui il saldo della posta contabile corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale, in funzione del piano di rimborso. Altri elementi che influiscono sulla corretta rilevazione a bilancio dei prestiti obbligazionari sono le spese legate all'emissione del prestito ed alla sua collocazione sul mercato: tra queste è possibile citare le spese legali, oltre agli aggi/disaggi di emissione. Durante il periodo che va dalla emissione al rimborso finale delle obbligazioni anche l'indicizzazione del tasso di interesse è un fattore determinante per la corretta valutazione dei prestiti obbligazionari.

Il prezzo di emissione di un prestito obbligazionario è rappresentato dall'importo che i sottoscrittori si obbligano a versare al soggetto che emette i titoli. Come ci ricorda anche l'OIC 19 il prezzo di emissione può essere fissato alla pari, oppure al di sotto/sopra la pari.

Nel momento in cui il prestito è caratterizzato da un prezzo di emissione inferiore al valore nominale dei titoli (c.d. emissione *sotto la pari*), la società sta a tutti gli effetti sostenendo un onere finanziario, che in sostanza aumenta il rendimento legato al titolo medesimo spettante agli obbligazionisti, incentivando gli stessi alla sottoscrizione: in gergo tecnico si parla di *disaggio di emissione*.

Il caso contrario (c.d. emissione *sopra la pari*) è rappresentato da un prestito caratterizzato da una differenza positiva tra il prezzo di emissione ed il valore nominale dei titoli; tecnicamente si tratta di un *aggio di emissione*. In tal caso la differenza rappresenta un minor costo per l'azienda, riducendo il rendimento del titolo e disincentivando di fatto la sottoscrizione.

Gli aggi di emissione, così come i disaggi, non possono essere pertanto presi in considerazione separatamente dall'onere finanziario rappresentato dagli interessi passivi connessi al prestito obbligazionario. Nei fatti, l'aggio di emissione rappresenta un provento finanziario percepito anticipatamente dall'emittente: pertanto deve essere riclassificato tra i risconti passivi (classe E dello stato patrimoniale) e deve essere ammortizzato in base alla durata del prestito e la quota annua di ammortamento ha un effetto diminutivo degli interessi passivi contabilizzati.

Di contro, il disaggio di emissione rappresenta un mezzo per offrire obbligazioni ad un tasso di interesse superiore rispetto a quello calcolato sul valore nominale del titolo. I disaggi di emissione sono differiti mediante la loro iscrizione tra i risconti attivi all'interno della classe D, con separata indicazione. Essi sono accreditati periodicamente al conto economico, secondo le stesse modalità previste per gli aggi di emissione.

Debiti verso soci per finanziamenti

La voce D3 dello stato patrimoniale passivo include specificamente i prestiti concessi dai soci; si tratta, in buona sostanza, della compagine societaria che decide di concedere alla società finanziamenti addizionali, oltre al c.d. capitale di rischio. Questa tipologia di finanziamenti conferiscono loro il diritto alla restituzione delle somme versate ad una scadenza prefissata.

I debiti verso soci per finanziamenti sono rilevati al loro valore nominale e l'ammontare esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed eventuali oneri accessori maturati alla data

di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri sono addebitati successivamente a tale data. L'esposizione nello stato patrimoniale passivo di tali debiti deve comunque rispettare la suddivisione tra la parte da rimborsare entro il termine dell'esercizio e quella da rimborsare oltre successivamente a tale data. Nella sostanza la corretta classificazione dei finanziamenti erogati dai soci e, di conseguenza, la rappresentazione reale e veritiera in bilancio, non è sempre così immediata ed il confine che individua i finanziamenti rispetto ai conferimenti da iscrivere a patrimonio netto è molto sottile.

Alcuni fattori caratteristici, individuati dalla prassi e dalla giurisprudenza, consentono tuttavia l'individuazione di finanziamenti ricevuti dai soci. Infatti i versamenti a titolo di finanziamento sono quelli per i quali sussiste in capo alla società l'obbligo di restituzione. A tale riguardo non fa differenza la natura fruttifera o meno di tali debiti, né la proporzionalità dei finanziamenti in funzione delle quote di partecipazione possedute da ciascun socio. L'elemento discriminante è individuato esclusivamente nel diritto vantato dai soci alla restituzione. Il passaggio a patrimonio netto di tali somme quale ne sia la forma (versamento in c/aumento di capitale, versamento in c/futuro aumento di capitale, versamento a copertura perdite, ecc...) necessita di una preventiva rinuncia alla restituzione da manifestarsi esplicitamente da parte dei soci.

Una ultima peculiarità riguarda la previsione dell'articolo 2467 del codice civile, relativo alle società a responsabilità limitata; il dettato normativo prevede che il rimborso del finanziamento erogati da soci a favore della società sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Rientrano nella casistica prevista dall'art. 2467 c.c. tutti i finanziamenti erogati a favore della società, sotto qualsiasi forma, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento. A tale proposito in nota integrativa, sono separatamente evidenziati i debiti per finanziamenti erogati dai soci con clausola di postergazione.

I versamenti eseguiti dai soci a titolo di finanziamento non sono caratterizzati da particolari formalismi. Tuttavia è opportuno adottare una prassi che metta al riparo da inconvenienti sia per quanto riguarda il dettato civilistico che sotto il profilo fiscale. Occorre ricordare a tale proposito che dal punto di vista giuridico, i finanziamenti concessi dai soci sono attratti dalla disciplina prevista dall'art. 1813 e segg. del Codice Civile e possono essere fruttiferi o meno di interessi: nel caso in cui nulla sia previsto in maniera esplicita, i finanziamenti si considerano erogati a titolo oneroso e siano quindi fruttiferi di interessi.

La necessità di mettere a disposizione della società le somme necessarie per far fronte agli impegni finanziari che la stessa ha assunto non richiede di esser esplicitata in una delibera di un organo societario. Pertanto non si rende affatto necessaria una delibera dell'organo amministrativo che inviti i soci alla erogazione di versamenti a titolo di finanziamento soci a favore della società, essendo sufficiente, nella maggior parte dei casi una clausola eventualmente contenuta nello statuto che metta la società nelle condizioni poter acquisire *“dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso”*.

Tuttavia, la dottrina prevalente ritiene opportuna la redazione di un apposito documento al fine di illustrare le caratteristiche del finanziamento costituite dal piano di rimborso, dall'eventuale previsione di un tasso di interesse, dall'obbligo di restituzione della somma concessa in mutuo e via di seguito. Questi aspetti dell'operazione potranno essere anche stabiliti per il tramite di uno scambio di corrispondenza commerciale al fine di conferire data certa alle pattuizioni.

Pertanto una procedura consigliata, in grado di mettere al riparo il socio da eventuali problematiche di tipo fiscale, potrebbe essere articolata nei seguenti passaggi:

- un verbale dell'organo amministrativo che provveda ad avanzare la richiesta di erogazione del finanziamento a titolo infruttifero di interessi;
- la stipula dell'accordo in forma scritta preferibilmente, per le ragioni fiscali di cui si è già detto, mediante scambio di corrispondenza fra il socio e la società, avente data certa, e pertanto eseguito mediante spedizione di lettere in plico senza busta con raccomandata A/R, ovvero mediante l'uso di posta elettronica certificata. Tale impostazione comporta anche ulteriori vantaggi in termini tributari ai fini dell'imposta di registro;
- l'iscrizione in bilancio della somma alla voce D3, con la specifica in Nota integrativa che trattasi di finanziamento non fruttifero di interessi.

Per quanto riguarda le eventuali problematiche di tipo fiscale, si deve fare riferimento agli artt. 45 e 46, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare, tali articoli e l'art. 1815, c.c. prevedono la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo. Tuttavia, la predetta presunzione non è assoluta, essendo ammessa la prova contraria. Conseguentemente, la presunzione può essere vinta tramite diversi mezzi, e cioè con atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata, oppure anche tramite scambio di corrispondenza commerciale con le caratteristiche descritte in precedenza.

Per quanto riguarda gli obblighi di registrazione del contratto di finanziamento e della relativa imposta di registro, il tributo è dovuto nella misura del 3%.

L'atto deve essere registrato entro il termine fisso di 20 giorni, se stipulato per iscritto. Al fine di evitare la tassazione il contratto può essere stipulato per il tramite di scambio di corrispondenza commerciale.

In pratica alla proposta della società segue l'accettazione del socio in modo che sul medesimo foglio non compaiano mai congiuntamente le sottoscrizioni di entrambi. In sostanza, se l'atto è formalizzato mediante scambio di corrispondenza l'obbligo di registrazione sussiste solo in caso d'uso. L'utilizzo del plico raccomandato senza busta è idoneo per conferire data certa all'intera operazione.

Nota integrativa

L'articolo 2427 del codice civile stabilisce in relazione ai debiti, che in nota integrativa compaiono le seguenti informazioni:

“1) i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;”

“4) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci delle altre voci dell'attivo e del passivo;”

“6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;”

“12) la suddivisione degli interessi passivi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari ed a debiti verso banche e altri;”

“18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;”

“19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indica-

zione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;”

“19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;”.

Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 6 e 12 dell’articolo 2427, la nota integrativa deve indicare:

- la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;
- il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza);
- l’ammontare complessivo degli interessi passivi incorporati dal costo di un bene o servizio.

In relazione all’informativa sulle aree geografiche, la richiesta di indicazione della suddivisione territoriale risponde ad esigenze di trasparenza relativamente al rischio che corre la società nello svolgimento della sua attività in diverse aree geografiche. Infatti quanto più è completa l’informativa sulla operatività in certe aree del pianeta tanto più il lettore di bilancio è in grado di valutare l’incidenza del cosiddetto rischio paese sull’andamento economico e sulla situazione patrimoniale / finanziaria della società.

Si ritiene che la richiesta in argomento riguardi tutti i debiti della società, respingendo la tesi tendente a limitare tale l’informativa di nota integrativa ai debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali.

Ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre:

- la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corso d’opera a fronte di lavori eseguiti;
- la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine;
- la natura dei creditori e la composizione analitica della voce D14 “altri debiti”.

Per quanto riguarda coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’art. 2435 – bis del Codice Civile prevede che nel passivo dello stato patrimoniale rimangano indicati solo i valori contrassegnati da lettere e da numeri romani, con la conseguenza che la macro classe dei debiti e vede l’omissione di tutte le voci contrassegnate da numero arabo. Non vengono perciò resi noti al lettore del bilancio la natura ed i soggetti che vantano crediti nei confronti dell’azienda.

Lo schema minimo risultante è perciò il seguente:

D) debiti con separata indicazione dei:

- debiti esigibili entro l’esercizio successivo;
- debiti esigibili oltre l’esercizio successivo;
- ratei e risconti passivi;
- aggio su prestiti;

Con riferimento alla nuova nota integrativa in formato XBRL, di seguito si riportano le tabelle da riportare nella nota integrativa del bilancio in forma abbreviata distinguendo quelle obbligatorie da quelle facoltative.

Per quanto riguarda la nota integrativa allegata al bilancio redatto in forma ordinaria le tabelle di seguito riportate sono tutte obbligatorie con la sola esclusione della tabella “*Analisi delle variazioni*

delle altre voci del passivo” prevista esclusivamente per la nota integrativa del bilancio abbreviato.

Debiti		
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti	Facoltativa	2427, nn. 4 e 6
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica	Obbligatoria	2427, n. 6
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali	Obbligatoria	2427, n. 6
Analisi debiti per operazioni con obbligo di retrocessione a termine	Obbligatoria	2427, n. 6-ter
Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società	Obbligatoria	2427, n. 19-bis
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi	Facoltativa	2427, n. 4
Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo	Obbligatoria	2427, nn. 4 e 6

Caso applicativo

ESEMPIO 1 - Prestito obbligazionario con facoltà di rimborso anticipato

L'esempio affronta la questione della corretta rilevazione a bilancio del prestito obbligazionario, sia per quanto riguarda il caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato (sez. 1A) sia per il caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis o micro-impresa ex 2435-ter del codice civile e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale (sez. 1B).

In data 01/01/20x0 la società emette un prestito obbligazionario del valore nominale di €1.000 sotto la forma di titoli con un disaggio di emissione di € 15 e sostenendo spese di emissione del prestito (spese legali e commissioni) per € 5. Le obbligazioni danno diritto a ricevere interessi al tasso di interesse nominale del 2% annuo con pagamento al 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso della quota capitale del prestito è previsto per il 31 dicembre dell'anno 20X4 con facoltà di rimborso anticipato per l'emittente a partire dal 31 gennaio 20X2.

1A - Nel caso di società che applica il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione - Calcolo del costo ammortizzato in sede di rilevazione iniziale

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il prestito obbligazionario sarà iscritto nel passivo al valore di € 980 (1.000-15-5) in sede di rilevazione iniziale.

È possibile dimostrare che per ripartire gli interessi nominali, il disaggio di emissione (€ 15) e i costi di transazione iniziali (€ 5) lungo la durata del prestito a un tasso di interesse costante da applicarsi al valore contabile del prestito all'inizio del periodo, deve essere utilizzato un tasso di interesse effettivo del 2,4296% annuo.

Il tasso di interesse effettivo del 2,4296% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione

iniziale pari a € 980,00:

$$980 = 20/(1,024296)^1 + 20/(1,024296)^2 + 20/(1,024296)^3 + 20/(1,024296)^4 + 1.020/(1,024296)^5$$

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento secondo le previsioni effettuate alla data di rilevazione iniziale.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 2,4296%	c	d = a + b + c
20X0	980,00	23,81	(20,00)	983,81
20X1	983,81	23,90	(20,00)	987,71
20X2	987,71	24,00	(20,00)	991,71
20X3	991,71	24,10	(20,00)	995,81
20X4	995,81	24,19	(1.020,00)	0,00

Variatione dei flussi finanziari futuri per rimborso anticipato del prestito obbligazionario

Alla chiusura dell'esercizio 20X2, a causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società prevede di rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre 20X3. Conseguentemente la società deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile del debito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2.

Alla chiusura dell'esercizio 20X2 il valore di iscrizione del debito è calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziari futuri come segue:

$$1.020 / (1,024296)^1 = 995,81$$

Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, è pari a € 991,71 (si veda tabella precedente).

La differenza di € 4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri (€ 995,81) e il suo precedente valore contabile alla stessa data (€ 991,71) è rilevata a conto economico negli oneri finanziari a fronte dell'incremento del valore contabile del debito. In tal caso nell'esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Rettifica del valore contabile per rimborso anticipato previsto nel 20X3	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 2,4296%	c		d = a + b + c
20X0	980,00	23,81	(20,00)		983,81
20X1	983,81	23,90	(20,00)		987,71
20X2	987,71	24,00	(20,00)	4,10	995,81
20X3	995,81	24,19	(1.020,00)		0,00
20X4					

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del prestito obbligazionario			
C) IV)	Disponibilità liquide	985,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		5,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni		980,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	23,81	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		23,81
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	23,90	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		23,90
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	24,00	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		24,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
Rilevazione degli effetti della variazione dei flussi finanziari futuri conseguenti alla previsione del rimborso anticipato del prestito			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,10	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		4,10
31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi passivi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	24,19	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		24,19
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
Rimborso per estinzione anticipata del prestito obbligazionario			
D) 1)	Debiti - obbligazioni	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

1B - Nel caso di società che redige il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis o microimpresa ex 2435-ter del codice civile e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale

Rilevazione iniziale al valore nominale e valutazioni successive

Se la società redige il bilancio in forma abbreviata e si avvale della facoltà di valutare i debiti al valore nominale, invece del criterio del costo ammortizzato, il disaggio di emissione (15) e i costi di transazione iniziali (5) sono iscritti tra i risconti attivi e sono ammortizzati a quote costanti lungo la durata del prestito ad integrazione degli interessi passivi nominali.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa i valori contabili del debito, dei risconti attivi,

degli interessi passivi contabilizzati a conto economico e dei flussi finanziari in ogni periodo di riferimento, nell'ipotesi che il prestito obbligazionario sia rimborsato al 31 dicembre dell'esercizio 20X4:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale	Ammort.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione	Totale Interessi passivi a conto economico	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'esercizio
	a	b	c = a x 2,00%	d = b/5	e = a + d	f	g = a + c + f	h = b - d
20X0	1.000,00	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	16,00
20X1	1.000,00	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	12,00
20X2	1.000,00	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	8,00
20X3	1.000,00	8,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	4,00
20X4	1.000,00	4,00	20,00	4,00	24,00	(1.020,00)	0,00	0,00

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario

A causa del progressivo abbassamento dei tassi di interesse di mercato, che si prevede perdurerà nel tempo, la società procede a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario il 31 dicembre 20X3. Conseguentemente, nell'esercizio 20X3 la società, oltre a corrispondere le cedole di interessi per €20 e a rimborsare il valore capitale del prestito per €1.000, dovrà spesare (ammortizzare) integralmente il residuo risconto attivo al 1° gennaio 20X3 per €8 essendosi accorciata la durata residua del prestito. In tal caso nell'esercizio 20X3 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nella seguente tabella:

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale	Ammort.to dei risconti attivi per disaggio e costi transazione	Totale Interessi passivi a conto economico	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio	Valore contabile dei risconti attivi per disaggio e costi transazione alla fine dell'esercizio
	a	b	c = a x 2,00%	d	e = a + d	f	g = a + c + f	h = b - d
20X0	1.000,00	20,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	16,00
20X1	1.000,00	16,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	12,00
20X2	1.000,00	12,00	20,00	4,00	24,00	(20,00)	1.000,00	8,00
20X3	1.000,00	8,00	20,00	8,00	28,00	(1.020,00)	0,00	0,00
20X4								

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del prestito obbligazionario			
C) IV)	Disponibilità liquide	985,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		5,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni		1.000,00
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)	20,00	
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D) 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D) 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		4,00

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		4,00
<hr/>			
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	4,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		4,00
<hr/>			
31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso al tasso nominale e ammortamento dei risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	20,00	
D 1)	Debiti - obbligazioni		20,00
D 1)	Debiti - obbligazioni	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	8,00	
D)	Ratei e risconti (risconti attivi per disaggio di emissione e costi di transazione)		8,00
<hr/>			
Rimborso per estinzione anticipata del prestito obbligazionario			
D 1)	Debiti - obbligazioni	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

ESEMPIO 2 - Finanziamento passivo a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza valutato al costo ammortizzato

2A - Finanziamento bancario

Calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di € 1.000 al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di € 1.000 deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4.

Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato (€ 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza (€ 1.000), il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (e anche il tasso di interesse effettivo) coincidono con il tasso di interesse nominale. In tal caso, se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali (1%) fosse allineato al tasso di mercato, il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l'intera durata del finanziamento.

La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento, qualora non sia necessaria l'attualizzazione.

Il tasso di interesse effettivo è pari al tasso di interesse nominale dell'1%, in quanto quest'ultimo, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato e capitale da rimborsare a scadenza,

è anche il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 1.000:

$$1.000 = 10 / (1,01)^1 + 10 / (1,01)^2 + 10 / (1,01)^3 + 10 / (1,01)^4 + 1.010 / (1,01)^5$$

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 1,00%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X1	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X2	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X3	1.000,00	10,00	(10,00)	1.000,00
20X4	1.000,00	10,00	(1.010,00)	0,00

Le scritture contabili relative all'operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 4)	Debiti verso banche		1.000,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo (coincidente con il tasso di interesse nominale)			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	10,00	
D) 4)	Debiti verso banche		10,00
D) 4)	Debiti verso banche	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza			
D) 4)	Debiti verso banche	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

Calcolo del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, che non deve includere l'effetto dei costi di transazione, è nel caso di specie pari all'1%. Se tale tasso di interesse si discosta significativamente dal tasso di interesse di mercato, che si ipotizza pari al 5%, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre:

- 1) calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 5% (€826,82);
- 2) al valore attuale così ottenuto sottrarre i costi di transazione che nel caso di specie sono pari a zero;
- 3) calcolare il tasso di interesse effettivo e utilizzarlo per le valutazioni successive del debito al costo ammortizzato. In assenza di costi di transazione, come nel caso di specie, non è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo in quanto esso coincide con il tasso di interesse di mercato del 5%.

Di seguito i calcoli.

Il calcolo del valore attuale dei flussi finanziari futuri è il seguente:

$$10 / (1,05)^1 + 10 / (1,05)^2 + 10 / (1,05)^3 + 10 / (1,05)^4 + 1.010 / (1,05)^5 = 826,82$$

Al valore attuale (€ 826,82) occorre sottrarre gli eventuali costi di transazione sostenuti per ottenere il valore di iscrizione iniziale del debito a seguito dell'attualizzazione. Poiché nel caso di specie non vi sono costi di transazione il valore di iscrizione iniziale è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri (€826,82).

Determinato il valore di iscrizione iniziale di € 826,82 occorre calcolare il tasso di interesse effettivo, cioè il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore di rilevazione iniziale € 826,82. Tuttavia, nel caso di specie non occorre procedere al calcolo, perché, in assenza di costi di transazione, il tasso di interesse effettivo coincide con il tasso di interesse di mercato utilizzato per l'attualizzazione (5%).

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento al tasso di interesse effettivo del 5% (pari al tasso di mercato in assenza di costi di transazione).

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per cedole interessi passivi e rimborso capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 5%	c	d = a + b + c
20X0	826,82	41,34	(10,00)	858,16
20X1	858,16	42,91	(10,00)	891,07
20X2	891,07	44,55	(10,00)	925,62
20X3	925,62	46,28	(10,00)	961,90
20X4	961,90	48,10	(1.010,00)	0,00

La differenza di € 173,18 (€ 1.000 - € 826,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione (€ 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito meno gli eventuali costi di transazione (€ 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari di conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.

2B - Finanziamento infragruppo

Se il finanziamento descritto nell'Esempio 2A è erogato da una società che controlla con un'interessenza significativa un'altra società e se dalle evidenze disponibili (ad esempio verbali del Consiglio di Amministrazione, struttura del Gruppo, situazione economica e finanziaria dell'impresa o del Gruppo, elementi del contratto ecc.) è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società controllata, la differenza positiva per €173,18 è iscritta:

(i) dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico); e

(ii) dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

Le scritture contabili della controllata relative al finanziamento ricevuto dalla società controllante sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		826,82
A)	Patrimonio netto		173,18
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	41,34	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		41,34
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	42,91	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		42,91
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	44,55	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		44,55
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	46,28	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		46,28
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	48,10	
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti		48,10
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	10,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		10,00
Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza			
D) 3)	Debiti verso soci per finanziamenti	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

ESEMPIO 3 - Calcolo del costo ammortizzato in presenza di variazioni a scalare dei tassi di interesse nominali predeterminate e non dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato

Il 1° gennaio 20X0, la società riceve un finanziamento per € 1.000 (capitale) rimborsabile al 31 dicembre 20X4. Il tasso di interesse nominale, espresso come percentuale del capitale, aumenta in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato: 2% nel 20X0 (pagamenti per € 20 di interessi nominali nel primo esercizio), 4% nel 20X1 (€ 40), 6% per cento nel 20X2 (€ 60), 8% nel 20X3 (€ 80) e 10% per cento nel 20X4 (€ 100). Sebbene non ci sia differenza tra il valore iniziale e l'importo rimborsato a scadenza, occorre comunque utilizzare il metodo dell'interesse effettivo per ripartire gli interessi passivi sulla durata del finanziamento passivo a un tasso di interesse effettivo costante da applicarsi al valore contabile del debito.

In questo caso, il tasso di interesse che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri fino a scadenza è 5,7757%. Quindi, gli interessi passivi sono riallocati per la durata del debito al fine di determinare il costo ammortizzato in ciascun esercizio. Per ogni esercizio, il costo ammortizzato all'inizio del periodo è moltiplicato per il tasso di interesse effettivo del 5,7757% e aggiunto al costo ammortizzato. I pagamenti per interessi passivi sono dedotti dall'ammontare che ne deriva.

Si suppone che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia allineato a quello di mercato.

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento.

Il tasso di interesse effettivo del 5,7757% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di €1.000,00:

$$1.000 = 20/(1,057757)^1 + 40/(1,057757)^2 + 60/(1,057757)^3 + 80/(1,057757)^4 + 1.100/(1,057757)^5$$

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interesse e rimborso del capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 5,7757%	c	d = a + b + c
20X0	1.000,00	57,76	(20,00)	1.037,76
20X1	1.037,76	59,94	(40,00)	1.057,70
20X2	1.057,70	61,09	(60,00)	1.058,79
20X3	1.058,79	61,15	(80,00)	1.039,94
20X4	1.039,94	60,06	(1.100,00)	0,00

Le scritture contabili relative all'operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 4)	Debiti verso banche		1.000,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	57,76	
D) 4)	Debiti verso banche		57,76
D) 4)	Debiti verso banche	20,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		20,00
31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	59,94	
D) 4)	Debiti verso banche		59,94
D) 4)	Debiti verso banche	40,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		40,00
31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	61,09	
D) 4)	Debiti verso banche		61,09
D) 4)	Debiti verso banche	60,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		60,00

31.12.20X3		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	61,15	
D) 4)	Debiti verso banche		61,15
D) 4)	Debiti verso banche	80,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		80,00
<hr/>			
31.12.20X4		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	60,06	
D) 4)	Debiti verso banche		60,06
D) 4)	Debiti verso banche	100,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		100,00
Rimborso della quota capitale del finanziamento a scadenza			
D) 4)	Debiti verso banche	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

ESEMPIO 4 - Finanziamento passivo a tasso variabile indicizzato a parametri di mercato, con rimborso del capitale a scadenza - interesse posticipato

Il 1° gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento bancario del valore nominale in linea capitale di € 1.000 sostenendo spese di istruttoria addebitate dalla banca pari a € 15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio di ogni anno di durata del finanziamento più uno spread del 2%. Gli interessi passivi sono pagati posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno per 3 anni (31 dicembre 20X0–31 dicembre 20X2) ed il rimborso del prestito avverrà alla scadenza del triennio.

Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso è variato nel corso dell'esercizio.

I tassi di interesse nominali indicizzati all'Euribor a 1 anno siano i seguenti:

Esercizio	Euribor a 1 anno vigente al 1° gennaio	Spread	Tasso nominale applicabile
20X0	0,50%	2,00%	2,50%
20X1	0,70%	2,00%	2,70%
20X2	1,20%	2,00%	3,20%

Si suppone che il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia allineato a quello di mercato. La tabella che segue fornisce le informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X0 e, in particolare, del tasso di interesse nominale del 2,5% vigente nel 20X0.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 3,0306\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	30,00	(25,00)	994,85
20X2	994,85	30,15	(1.025,00)	0,00

Il tasso di interesse effettivo del 3,0306% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti per interessi e capitale futuri nel periodo 20X0-20X2 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale di € 985:

$$985 = 25 / (1,030306)^1 + 25 / (1,030306)^2 + 1.025 / (1,030306)^3$$

Le scritture contabili relative all'operazione, ipotizzando che il finanziamento sia erogato da una banca, sono le seguenti nell'esercizio 20X0:

01.01.20X0		Dare	Avere
Rilevazione iniziale del finanziamento passivo			
C) IV)	Disponibilità liquide	1.000,00	
D) 7)	Debiti verso fornitori (per costi di transazione)		15,00
D) 4)	Debiti verso banche		985,00
31.12.20X0		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	29,85	
D) 4)	Debiti verso banche		29,85
D) 4)	Debiti verso banche	25,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		25,00

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X1 e, in particolare, sulla base del tasso di interesse nominale del 2,7% vigente nel medesimo esercizio.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	$b = a \times 3,2322\%$	c	$d = a + b + c$
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	32,00	(27,00)	994,85
20X2	994,85	32,15	(1.027,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 3,2322% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri (interessi e capitale) nel periodo 20X1-20X2 al valore contabile netto di € 989,85 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X0):

$$989,85 = 27 / (1,032322)^1 + 1.027 / (1,032322)^2$$

Gli interessi passivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X1 al nuovo tasso di interesse effettivo del 3,2322% sono pari a € 32,00 (contro € 30 prevedibili nel 20X0) e gli interessi nominali incassati sono pari a € 27 (contro € 25 prevedibili nel 20X0).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti nell'esercizio 20X1:

31.12.20X1		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	32,00	
D) 4)	Debiti verso banche		32,00
D) 4)	Debiti verso banche	27,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		27,00

La tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi passivi e i flussi finanziari del debito in ogni periodo di riferimento calcolati sulla base delle informazioni disponibili nel 20X2 e, in particolare, sulla base del tasso di interesse nominale del 3,2% vigente nell'esercizio 20X2.

Esercizio	Valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio	Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo	Flussi finanziari in uscita per interessi passivi e capitale	Valore contabile del debito alla fine dell'esercizio
	a	b = a x 3,7353%	c	d = a + b + c
20X0	985,00	29,85	(25,00)	989,85
20X1	989,85	32,00	(27,00)	994,85
20X2	994,85	37,15	(1.032,00)	0,00

Il nuovo tasso di interesse effettivo del 3,7353% è il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti futuri nel periodo 20X2 al valore contabile netto di € 994,85 rilevato alla data immediatamente precedente a quella di variazione del tasso di interesse (nell'esempio alla chiusura dell'esercizio 20X1):

$$994,85 = 1.032 / (1,037353)^1$$

Gli interessi passivi da iscrivere nel conto economico che maturano nel 20X2 al nuovo tasso di interesse effettivo del 3,7353% sono pari a € 37,15 (contro € 32,15 prevedibili nel 20X1) e gli interessi nominali pagati sono pari a € 32 (contro € 27 prevedibili nel 20X1).

Le scritture contabili relative all'operazione sono le seguenti nell'esercizio 20X2:

31.12.20X2		Dare	Avere
Rilevazione degli interessi passivi al tasso di interesse effettivo e pagamento degli interessi al tasso nominale			
C) 17)	Interessi e altri oneri finanziari	37,15	
D) 4)	Debiti verso banche		37,15
D) 4)	Debiti verso banche	32,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		32,00
Rimborso della quota capitale a scadenza			
D) 4)	Debiti verso banche	1.000,00	
C) IV)	Disponibilità liquide		1.000,00

OIC 23 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

di Bianca D'Agostinis

Definizione dei lavori in corso su ordinazione e trattamento contabile

La trattazione delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione separatamente dalle giacenze di magazzino è dovuta non solo alle diverse caratteristiche tecniche e giuridiche della realizzazione di tali opere che, essendo frutto di specifico contratto (di appalto, di somministrazione, di vendita di cosa futura, ecc.), deve essere personalizzata sulle esigenze del committente e trova certa collocazione sul mercato, ma anche al diverso criterio di contabilizzazione per esse previsto.

I lavori in corso su ordinazione (o commessa) riguardano produzioni, particolari per dimensione e complessità tecnica, realizzate da imprese la cui attività produttiva si avvia sulla base di commesse affidate da clienti (committenti), che ne definiscono anche le caratteristiche tecniche, per la realizzazione di beni o di una combinazione di beni o la fornitura di beni e servizi che insieme formino un unico progetto ossia siano strettamente connessi o interdipendenti con riferimento alla progettazione, alla tecnologia e alla funzione o alla loro utilizzazione finale.

I lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale consistono in un contratto di esecuzione che dalla data di inizio della realizzazione dell'opera fino a quella di ultimazione e consegna della stessa (entrambe previste dal contratto) ricopre un periodo superiore a dodici mesi.

I contratti aventi ad oggetto commesse ultrannuali, sulla base della metodologia di determinazione del prezzo complessivo, possono essere classificati in due tipologie principali:

- *contratti a corrispettivo predeterminato*, caratterizzati dal fatto che l'appaltatore si impegna a completare l'opera commissionata dal cliente sulla base del prezzo fissato dal contratto, che può riguardare l'intera commessa o può essere stabilito per singole voci di lavoro¹⁶. In tale categoria di contratti rientrano anche quelli in cui sono fissate le unità prodotte e i singoli prezzi per ognuna di esse, così che il prezzo complessivo finale varia in funzione delle quantità prodotte;
- *contratti con corrispettivo basato sul costo complessivo più il margine*, in cui il prezzo della commessa non è prefissato dal contratto ma è determinato sulla base dei costi sostenuti dall'appaltatore, previsti dal contratto, che vengono maggiorati di una percentuale calcolata sui costi stessi (per il recupero di spese generali e altri costi non specificatamente rimborsabili) e del profitto (calcolato proporzionalmente ai costi sostenuti o secondo una percentuale fissa dei costi inizialmente stimati), in misura in entrambi i casi stabilita contrattualmente.

La caratteristica peculiare dei lavori in corso su ordinazione è che la loro realizzazione non si esaurisce in un esercizio ma coinvolge più periodi amministrativi e le relative manifestazioni numerarie avvengono in esercizi diversi rispetto a quelli in cui le opere sono eseguite. Ne consegue che alla fine di ciascun esercizio le commesse pluriennali rappresentano, in modo affine alle altre rimanenze, processi produttivi non ancora conclusi. Il principio di competenza, allora, impone la rilevazione di

¹⁶ Il contratto può anche prevedere clausole di adeguamento che modificano il prezzo fissato a seguito di aumenti dei costi di commessa o di modifiche all'originario progetto richieste dal committente e regolamentate da un atto aggiuntivo (varianti in corso d'opera) o di adeguamento ex lege (art. 1664 C.C.).

costi e ricavi di commessa nel periodo amministrativo a cui essi sono riferibili, ossia in quello in cui è svolta l'attività produttiva della commessa.

Ciò può avvenire solo impiegando strumenti contabili e amministrativi adeguati e in grado di ripartire lungo la durata della realizzazione della commessa i costi e i ricavi complessivi, di comparare periodicamente la parte di opera già realizzata e i costi consuntivi per essa sostenuti con i costi preventivi suddivisi per fase, di aggiornare i preventivi di commessa al fine di un'individuazione analitica dei ricavi e dei costi di completamento, ecc. Al fine della misurazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione, quindi, è necessaria la corretta individuazione dei ricavi e dei costi di commessa.

I ricavi di commessa (o ricavi a preventivo) sono costituiti dal corrispettivo complessivo pattuito tra committente ed esecutore per la realizzazione dell'opera o per la fornitura di beni e/o servizi previsti nel contratto. Essi comprendono¹⁷: il prezzo fissato dal contratto; le maggiorazioni per revisione dei prezzi¹⁸; i corrispettivi per beni o prestazioni aggiuntive (per esempio, le cosiddette varianti di progetto¹⁹); i corrispettivi aggiuntivi a seguito di eventi i cui effetti sono per legge o per contratto a carico del committente²⁰; gli incentivi dovuti all'appaltatore per il raggiungimento di determinati obiettivi²¹; le rettifiche di prezzo eventualmente stabilite con atti aggiuntivi al contratto originario; gli altri proventi accessori (per esempio, i proventi che derivano da eccedenze di materiali non impiegati nella produzione della commessa che vengono alienati sul mercato o dalla dismissione di impianti o attrezzature al termine della commessa).

I costi di commessa (o costi a preventivo) sono quelli che si stima di sostenere per l'esecuzione di una commessa. Essi comprendono sia i costi direttamente riferibili all'opera (costi diretti) sia quelli legati alla complessiva attività produttiva dell'azienda, che devono essere ripartiti sulle diverse commesse (costi indiretti), e in aggiunta tutti gli altri costi addebitabili al committente sulla base delle clausole contrattuali.

I costi diretti possono essere costituiti da²²: costi dei materiali impiegati nella produzione della commessa; costi della manodopera (se la commessa è realizzata in un cantiere, essi comprendono tutta la manodopera di cantiere, compreso il personale direttivo e quello che si occupa dei servizi generali); costi dei subappaltatori; spese di trasferimento di impianti e di attrezzature al cantiere; costi per l'impianto e lo smobilizzo del cantiere; ammortamenti dei macchinari impiegati; costi di locazione di impianti e macchinari; royalties per brevetti utilizzati per la commessa; costi per fidejussioni e assicurazioni specifiche, costi di progettazione della commessa e di studi specifici per la stessa ecc. La parte di tali costi sostenuta durante la fase di *start up* della commessa è definita "costi pre-operativi". Per costi indiretti si intendono: i costi di progettazione dell'intera attività produttiva dell'azienda o riferibili a più commesse, i costi di assicurazione e altri costi generali di produzione.

¹⁷ OIC 23, op. cit., p. 7.

¹⁸ La revisione prezzi rappresenta una maggiorazione dei ricavi di commessa, ottenuta dall'applicazione di formule e indici, espressamente previsti dal contratto, che tiene conto dell'eventuale aumento del costo che deve sostenere l'appaltatore per l'acquisto di alcuni fattori produttivi.

¹⁹ Le varianti rappresentano delle richieste del committente che modificano la prestazione originaria prevista dal contratto. Esse possono anche derivare da necessità imposte dall'esecuzione dei lavori.

²⁰ I corrispettivi aggiuntivi derivano da maggiori oneri sostenuti per cause imputabili al committente, a maggiori lavori eseguiti o varianti di lavoro non formalizzate in atti aggiuntivi.

²¹ Gli incentivi consistono in ammontari addizionali dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento/superamento di determinati obiettivi.

²² OIC 23, op. cit., pp. 7-8.

I costi indiretti sono imputati alle commesse con criteri sistematici e razionali sulla base del livello ordinario di realizzazione dell'opera e in maniera coerente rispetto a tutti i costi simili per caratteristiche. L'attribuzione dei costi indiretti alle singole commesse avviene generalmente sulla base delle risultanze della contabilità industriale strutturata per centri di costo.

I costi generali e amministrativi e i costi di ricerca e sviluppo devono essere ricompresi tra i costi di commessa qualora siano specificatamente addebitabili al committente sulla base delle clausole previste dal contratto.

RICAVI E COSTI DI COMMESSA	
RICAVI	COSTI
Prezzo stabilito contrattualmente	Manodopera
Maggiorazioni per revisioni prezzi	Subappaltatori
Corrispettivi per beni/prestazioni aggiuntive (varianti)	Trasferimento di impianti e di attrezzature di cantiere
Corrispettivi aggiuntivi per eventi a carico del committente	Impianto e smobilizzo del cantiere
Incentivi dovuti all'appaltatore	Ammortamento dei macchinari impiegati
Rettifiche di prezzo stabilite con patti aggiuntivi	Locazione di impianti e macchinari
Altri proventi accessori	Royalty per brevetti impiegati
	Fideiussioni e assicurazioni specifiche
	Progettazione di commessa
	Costi indiretti

Le caratteristiche dei lavori in corso su ordinazione pongono in evidenza i gravi limiti, in termini di distorsione dei valori iscritti in bilancio, che presenta l'adozione del criterio di valutazione del costo, previsto per le altre categorie di rimanenze²³. L'applicazione del criterio del costo, infatti, in questi casi, porta alla rilevazione di risultati economici con andamento irregolare: negativo in tutti gli esercizi interessati alla realizzazione dell'opera; positivo solo al momento del trasferimento della commessa al cliente. È chiaro il contrasto con il principio di competenza: il margine sulla commessa, che si forma periodicamente in tutti gli esercizi in cui i lavori sono eseguiti, è riconosciuto solo dopo la completa realizzazione dell'opera.

In considerazione di ciò, il codice civile, all'articolo 2426, comma 1, numero 11, prevede che *“i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza”*. Ne deriva che, qualora il corrispettivo per la commessa sia stato contrattualmente stabilito, la norma consente di riconoscere il risultato dell'opera negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti (criterio della percentuale di completamento) in alternativa all'iscrizione in bilancio dei lavori in corso su ordinazione al loro costo di produzione e la rilevazione del risultato di commessa nell'esercizio in cui la stessa è terminata e consegnata al committente (criterio della commessa completata). In ciò si configura una delle poche deroghe alla logica valutativa di base prevista nel modello


²³ L'articolo 2426, comma 1, numero 9, del codice civile prevede che *“le rimanenze... sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, ..., ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; ...”*.

civilistico di bilancio.

In definitiva, i criteri per la contabilizzazione delle commesse pluriennali sono due:

- il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento²⁴;
- il criterio della commessa completata o del contratto completato.

Il principio contabile OIC 23 - *Lavori in corso su ordinazione*, a differenza del codice civile che prevede la possibilità dell'applicazione del criterio della percentuale di completamento, stabilisce l'obbligatorietà dell'applicazione di detto criterio nei casi di lavori in corso su ordinazione che soddisfano alcuni requisiti precisamente indicati dallo stesso principio²⁵, in mancanza dei quali deve essere applicato il criterio della commessa completata. Qualora, invece, la commessa abbia durata inferiore all'anno possono essere applicati discrezionalmente sia il criterio della percentuale di completamento sia il criterio della commessa completata.



Il criterio della percentuale di completamento

Il criterio della percentuale di completamento consiste nella rilevazione dei costi di commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti, dei ricavi nell'esercizio in cui i corrispettivi sono acquisiti a titolo definitivo e nella valutazione delle rimanenze in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ogni esercizio, determinato sulla base dello stato di avanzamento dei lavori (SAL)²⁶. In base a tale criterio, quindi, il margine di commessa in corso di formazione viene distribuito tra i vari esercizi nei quali l'opera si realizza, in funzione del grado di avanzamento dei lavori, ed è valutato considerando i costi già sostenuti o altri parametri di natura tecnica.

I ricavi di commessa devono essere rilevati nella classe del valore della produzione del conto econo-

²⁴ I principi contabili internazionali riconoscono tale criterio come l'unico ammesso per la contabilizzazione delle commesse a lungo termine. Invero, lo IAS 11, pur non prevedendo esplicitamente il criterio della commessa completata, dispone che qualora il risultato dell'opera non possa essere stimato in maniera attendibile, i ricavi devono essere rilevati limitatamente ai costi sostenuti che si valuta saranno recuperati, senza rilevare, quindi, alcun utile di commessa.

²⁵ Si ricorda che la precedente versione dell'OIC 23 esprimeva una preferenza (ma non l'obbligatorietà) per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento nei casi precisamente indicati dallo stesso principio contabile.

²⁶ Lo stato di avanzamento (o percentuale di completamento), espresso in percentuale o in base a misurazioni fisiche, rappresenta l'entità dei lavori in corso già eseguiti a una determinata data antecedente al completamento della commessa.

mico solo quando vi è la certezza che il ricavo maturato sia riconosciuto all'appaltatore quale corrispettivo per i lavori eseguiti, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori predisposti secondo gli accordi con il committente e accettati dallo stesso.

Nella classe dei costi di produzione del conto economico trovano espressione i costi sostenuti riferibili ai lavori effettuati nell'esercizio per l'esecuzione dell'opera (acquisti, subappalti, mano d'opera, ammortamenti, ecc.).

Poiché il criterio della percentuale di completamento rileva in bilancio un utile non ancora realizzato, perché potrebbe essere ridotto o addirittura annullato da future perdite sulla commessa, il principio contabile prevede che esso, in caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale deve essere applicato solo se sussistano alcune condizioni di commessa²⁷:

- esiste un contratto vincolante per le parti, in cui siano chiaramente definite le rispettive obbligazioni, con particolare rilevanza al corrispettivo per l'appaltatore;
- il diritto al corrispettivo per l'appaltatore matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti²⁸;
- non sussistono situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o a fattori esterni di entità tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti di far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali (per esempio, l'obbligo dell'appaltatore di completare i lavori);
- il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.

Tale ultima condizione, nei contratti a corrispettivo predeterminato, è soddisfatta quando²⁹:

- i ricavi di commessa possono essere determinati con attendibilità;
- i ricavi di commessa, con ragionevole certezza, saranno incassati dall'appaltatore;
- i costi di commessa necessari per completare i lavori e lo stato di avanzamento alla data di chiusura del bilancio possono essere attendibilmente determinati;
- i costi di commessa previsti dal contratto possono essere individuati con chiarezza e determinati con attendibilità, così da consentire una comparazione tra i costi di commessa sostenuti e quelli stimati in precedenza.

Nei contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine, il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato se:

- i costi di commessa contenuti nel contratto, che siano o meno specificatamente rimborsabili, possono essere individuati con chiarezza e determinati con attendibilità;
- i ricavi di commessa, con ragionevole certezza, saranno incassati dall'appaltatore.

La percentuale di completamento dei lavori (o stato di avanzamento), ossia la parte di lavori di commessa già eseguiti, consente di accertare il ricavo di commessa maturato alla chiusura dell'esercizio e, quindi, il valore delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione. Esistono diversi metodi per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori; tra di essi l'appaltatore può scegliere quello che consente la misurazione più attendibile del lavoro svolto, tenuto conto della tipologia di commessa e degli strumenti adottati per la previsione e per la rendicontazione interna³⁰.

²⁷ OIC 23, op. cit., p. 9.

²⁸ Il corrispettivo può, per esempio, considerarsi maturato quando il contratto garantisce all'appaltatore, in caso di recesso del committente, il diritto al risarcimento dei costi sostenuti e di un congruo margine.

²⁹ OIC 23, op. cit., p. 9.

³⁰ Si precisa che il metodo scelto per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori deve essere applicato in maniera costante sia nel tempo sia nell'ambito della stessa impresa per commesse tra loro simili per caratteristiche.

Il principio contabile distingue tra metodi fondati su valori di carico della commessa e quelli basati sulla misurazione della produzione effettuata³¹.

Tra i primi rientrano:

- metodo del costo sostenuto (*cost to cost*), secondo cui la determinazione della percentuale di completamento si ottiene sulla base del rapporto tra i costi effettivi sostenuti per il lavoro di costruzione già eseguito a una certa data³² e i costi complessivi stimati. La percentuale ottenuta è poi applicata al totale dei ricavi stimati di commessa, ottenendo così il valore da attribuire ai lavori eseguiti e, quindi, i ricavi maturati alla data di riferimento. L'applicazione di tale metodo presuppone l'esistenza di un sistema interno che consenta stime attendibili e aggiornate di costi e ricavi totali di commessa e la possibilità di determinarle in maniera oggettiva sulla base della tipologia di lavori, delle clausole generali, ecc.;
- metodo delle ore lavorate o del valore aggiunto, per il quale l'avanzamento dell'opera è calcolato in funzione delle ore lavorate rispetto a quelle totali previste. L'applicazione di tale metodo prevede: la suddivisione del ricavi totali di commessa in costi previsti per i materiali e gli altri costi diretti (per esempio, assicurazioni, royalties, ecc.), esclusa la manodopera, e per la restante parte nel valore aggiunto complessivo; la previsione delle ore dirette totali necessarie per il completamento dell'opera e il calcolo del valore aggiunto orario (calcolato quale quoziente del valore aggiunto complessivo e delle ore totali previste); la valutazione dello stato di avanzamento a una determinata data quale somma dei costi effettivi dei materiali impiegati nella lavorazione e degli altri costi diretti e del valore aggiunto maturato (ottenuto calcolando il prodotto delle ore dirette lavorate per il valore aggiunto orario). Il metodo delle ore lavorate si adatta ai casi in cui l'opera sia caratterizzata dalla preminenza della componente lavoro rispetto ai materiali impiegati.

Tra i secondi rientrano:

- metodo delle unità consegnate, secondo cui oggetto di valutazione ai prezzi contrattuali sono solo le unità di prodotto consegnate o anche solo accettate, mentre i prodotti in corso di lavorazione o finiti ma non ancora consegnati o accettati devono essere classificati come rimanenze di magazzino da valutare al costo di produzione³⁴;
- metodo delle misurazioni fisiche, che prevede la rilevazione delle quantità prodotte (con riferimento al numero delle unità prodotte, alla dimensione delle opere eseguite, alla durata delle lavorazioni eseguite, ecc.) e la loro valutazione sulla base dei prezzi contrattualmente fissati (comprensivi dei compensi per revisione prezzi, di altri compensi aggiuntivi, ecc)³⁵. Al fine dell'applicazione di tale metodo, il contratto deve prevedere espressamente i prezzi per ciascuna opera o fase di lavorazione nell'unità di misura presa a riferimento per la determinazione delle quantità prodotte o prevederne la loro oggettiva determinazione. L'assunto del metodo è che i prezzi unitari contrattuali riflettano la stessa percentuale di margine rispetto ai relativi costi di commessa, in caso contrario è necessario apportare le necessarie rettifiche dei singoli prezzi. Infine, i costi sostenuti per attività per le quali

³¹ OIC 23, op. cit., p. 13.

³² Tra i costi effettivi sostenuti sono esclusi tutti i costi relativi ad attività future come, per esempio, materiali acquistati ma non ancora impiegati (da classificare tra le rimanenze) e l'ammontare fatturato a subappaltatori per lavori non ancora eseguiti.

³³ In caso di lavorazioni affidate a terzi, le ore di lavoro svolte dagli stessi sono sommate a quelle lavorate dall'appaltatore. In alternativa, il loro costo può essere sommato a quello sostenuto per i materiali e gli altri costi diretti.

³⁴ Il metodo delle unità consegnate è adatto alle commesse, spesso realizzate dall'appaltatore presso i propri stabilimenti, che hanno ad oggetto la fornitura di una serie di prodotti uguali o omogenei, caratterizzate da ricavi e costi (o comunque la percentuale di margine) delle singole unità uguali per tutte e in cui il flusso della produzione è allineato a quello delle consegne o accettazioni.

il contratto non preveda un prezzo vengono sospesi e imputati a conto economico in funzione della percentuale di completamento dei lavori; i costi dei materiali acquistati e non consumati per le opere oggetto di misurazione sono considerati rimanenze di magazzino.

Il criterio della commessa completata

Il *criterio della commessa completata* valuta i lavori in corso su ordinazione al costo o al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato se inferiore. Esso, quindi, nella sostanza coincide con il criterio di valutazione previsto per tutte le altre categorie di rimanenze. Secondo il criterio della commessa completata i costi di commessa sono imputati nei vari esercizi coinvolti dalla realizzazione sulla base del momento di sostenimento; i ricavi e il margine di commessa devono essere riportati in bilancio solo al momento di completamento, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato o ai servizi resi³⁶. Tale criterio di valutazione, quindi, comporta che le rimanenze per opere eseguite ma non ancora completate devono essere valutate al costo di produzione.

Il trasferimento dei rischi e benefici si considera avvenuto qualora siano rispettate alcune condizioni³⁷:

- la costruzione del bene è completata e il bene è accettato dal committente;
- i collaudi sono stati effettuati con esito positivo o se procrastinati per motivi indipendenti dall'appaltatore la commessa si considera comunque completata purché la richiesta di collaudo sia documentata;
- eventuali costi da sostenere in un momento successivo al completamento sono di entità non significativa e comunque accantonati;
- gli eventuali effetti relativi a situazioni di incertezza connessi con la commessa, ancora presenti nonostante il completamento della stessa, possono essere stimati con ragionevolezza e possono essere oggetto di specifico accantonamento.

Nel conto economico dell'esercizio in cui la commessa è completata si contrapporranno i complessivi costi di commessa (costituiti dalle rimanenze iniziali dei lavori in corso, dai costi sostenuti nell'esercizio e da costi accantonati che si sosterranno dopo la chiusura della commessa) e i complessivi ricavi di commessa (costituiti dagli anticipi e dagli acconti addebitati negli esercizi precedenti e classificati tra gli acconti del passivo, dai ricavi fatturati nell'esercizio e da eventuali ricavi ancora da fatturare ma ricompresi nel corrispettivo pattuito), la cui differenza costituisce il margine di commessa, interamente di competenza dell'esercizio finale di consegna e accettazione dell'opera.

Da quanto esposto appare chiaro che il criterio della percentuale di completamento è l'unico che consenta di contabilizzare secondo un corretto principio di competenza i lavori in corso su ordinazione di

³⁵ Il metodo delle misurazioni fisiche trova applicazione soprattutto nelle imprese di costruzione, in cui lo stato di avanzamento dei lavori deve essere rilevato periodicamente durante l'esercizio, in contraddittorio con il committente, al fine di poter fatturare in conto le opere eseguite e di svolgere un continuo controllo interno di gestione.

³⁶ Invero, oltre all'effettiva consegna dell'opera, affinché il ricavo e il margine di commessa possano essere realizzati, è necessario che si verifichi anche l'accettazione della stessa da parte del committente, conseguente spesso ad attività di collaudo e di verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche e delle personalizzazioni richieste sul bene commissionato.

³⁷ OIC 23, op. cit., p. 16.

lungo termine, rilevando l'utile della commessa in corrispondenza allo stato di avanzamento dell'opera. Nel conto economico, infatti, vengono imputati i ricavi maturati sulla commessa e i costi a essi correlati durante le fasi di lavorazione, consentendo la corretta rappresentazione di bilancio.

Il criterio della commessa completata, invece, pur presentando l'indubbio vantaggio di rilevare un risultato di commessa fondato su dati consuntivi e non previsionali come il criterio alternativo, ha il limite di non rappresentare la sostanza dell'operazione di commessa. Esso, infatti, non consente la rilevazione del progressivo maturarsi del margine sulla base dei lavori già eseguiti su un contratto specifico e genera andamenti irregolari dei risultati economici dei vari esercizi coinvolti nella produzione, che, dipendendo dal completamento della commessa, non riflettono l'effettiva attività svolta dall'impresa.

L'abbandono del criterio del costo, quindi, nel caso delle rimanenze di lavori in corso, è giustificato sia dal fine della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico di periodo sia dal fatto che, pur iscrivendo in bilancio margini economici maturati ma non ancora effettivamente realizzati, il principio di prudenza è pienamente rispettato perché i ricavi di commessa sono determinati in modo attendibile, in quanto derivanti da obblighi contrattuali, anche se gli amministratori devono valutare con attenzione possibili variazioni per revisioni dei prezzi, penalità o aumento dei costi ancora da sostenere.

Costi pre-commessa, pre-operativi e post-commessa

Le commesse pluriennali sono spesso caratterizzate da complessità tecnica (si pensi alla costruzione di grandi opere pubbliche, di edifici, strade, ponti, ecc.) e da significativo impegno economico e finanziario da parte dell'impresa esecutrice. Inoltre, è molto frequente che la commessa sia assegnata da enti pubblici, implicando l'obbligo per il costruttore di partecipare a gare (appalti) al fine dell'ottenimento dell'opera da realizzare. Tali peculiarità dei lavori in corso su ordinazione comportano il sostenimento di costi che vanno al di là di quelli specifici necessari per la realizzazione dell'opera e che possono essere ripartiti nelle diverse fasi di svolgimento di una commessa: dal momento dello studio di fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'opera, a quello di partecipazione a eventuali appalti, a quello di specifica esecuzione dei lavori, a quello di cessione dell'opera finita. Possono, allora, essere individuati, oltre ai costi di esecuzione dei lavori, i costi pre-commessa, i costi pre-operativi e i costi post-commessa.

I costi *pre-commessa* sono quei costi sostenuti per l'acquisizione della commessa, relativi a studi e ricerche, inclusi quelli legati alla partecipazione a gare. Tali costi devono normalmente imputarsi al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenuti poiché ritenuti costi di natura ricorrente e necessari per lo svolgimento della normale attività d'impresa dell'appaltatore. Invero, è possibile il loro differimento, e conseguentemente il trattamento contabile al pari dei costi pre-operativi, quando si verificano diverse condizioni: i costi sono sostenuti specificatamente per una commessa; l'assegnazione della commessa avviene nello stesso esercizio in cui i costi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio ovvero essa sia ragionevolmente certa alla data di preparazione del bilancio; i costi sono misurabili con attendibilità e recuperabili attraverso il margine di commessa.

I costi *pre-operativi* sono quei costi sostenuti dopo l'acquisizione del contratto di commessa ma prima che l'attività di produzione abbia avuto inizio. Essi riguardano costi di progettazione e di studi

specifici per la commessa sostenuti dopo l'assegnazione, costi di organizzazione e di avvio della produzione, costi per l'impianto e l'organizzazione del cantiere, ecc. Il relativo trattamento contabile è diverso a seconda del metodo di valutazione applicato:

- nel caso di adozione del metodo della percentuale di completamento, i costi pre-operativi sono rilevati a conto economico per competenza in funzione dell'avanzamento del lavoro;
- nell'ipotesi del criterio della commessa completata, i costi pre-operativi devono essere rilevati secondo i medesimi criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere, rappresentando quindi costi dell'esercizio da rinviare attraverso la rilevazione di rimanenze, fino all'ultimo esercizio di commessa nel quale vanno a confrontarsi con i relativi ricavi, determinando il margine di redditività del lavoro svolto.

I costi post-commessa (o post-operativi)

Sono quei costi sostenuti dopo la chiusura dei lavori di commessa e sono rappresentati da: costi di smobilizzo del cantiere, costi di collaudo delle opere eseguite, oneri per penalità contrattuali, oneri per manutenzioni delle opere nel periodo successivo alla consegna (ove previsti contrattualmente), oneri per garanzie contrattuali, ecc.

Nel caso di applicazione del criterio di valutazione della percentuale di completamento, se la valutazione dell'avanzamento lavori avviene in funzione dei costi e dei ricavi previsti, i costi post-commessa devono essere inclusi tra quelli di commessa e nel preventivo di costo. Alla chiusura della commessa, per l'ammontare di tali costi non ancora sostenuto devono essere effettuati adeguati accantonamenti al fondo rischi e oneri futuri. Se, invece, la valutazione dei lavori avviene sulla base di misurazioni fisiche o similari, i costi post-commessa non sono considerati tra i costi di commessa e i relativi accantonamenti devono essere effettuati progressivamente in funzione della percentuale di avanzamento dei lavori.

L'applicazione del criterio della commessa completata comporta che i costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa, se ragionevolmente prevedibili, devono essere rilevati con opportuno accantonamento in specifici fondi rischi e oneri futuri, sulla base di una prudente loro stima e nell'esercizio in cui viene chiusa la commessa³⁸.

Perdite probabili

Indipendentemente dal criterio di valutazione applicato, nel caso in cui sulla commessa si preveda una perdita (margine negativo, ossia costi totali stimati maggiori dei ricavi totali stimati), essa deve essere valutata al costo (annullando gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la probabile perdita per il completamento dei lavori è rilevata come riduzione del valore dei lavori eseguiti e quindi delle rimanenze finali. Se la perdita è superiore al valore dei lavori in corso deve essere iscritto in bilancio uno specifico fondo per rischi e oneri per un ammontare pari all'eccedenza. L'iscrizione

³⁸ OIC 23, op. cit., p. 16.

della perdita probabile deve essere effettuata nell'esercizio in cui risulta ragionevolmente prevedibile sulla base delle circostanze esistenti; essa è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori di commessa. Non è consentito compensare tale perdita con i margini positivi previsti su altre commesse.

Rettifiche di ricavi o costi dopo la chiusura della commessa

È possibile che dopo la chiusura della commessa emergano sopravvenienze attive e/o passive per ricavi che non potevano essere rilevati in precedenza perché incerti nella loro realizzazione o per conguaglio di costi rispetto alle stime effettuate sulla base dei dati all'inizio disponibili. Tali sopravvenienze sono rilevate nell'esercizio in cui si manifestano nel valore della produzione o nei costi della produzione.

Proventi e oneri finanziari

Non è frequente che la commessa pluriennale generi proventi o oneri finanziari perché, generalmente, i lavori in corso su ordinazione sono finanziati dagli stessi committenti attraverso l'erogazione di anticipi e acconti che evitano situazioni di necessità di ricorso a fonti di terzi. Qualora esistenti, i proventi e gli oneri finanziari costituiscono componenti positivi e negativi di reddito da imputare nel conto economico dell'esercizio in cui maturano o sono sostenuti, indipendentemente dalla contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione con il criterio della commessa completata o della percentuale di completamento.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è possibile quando ricorrono tutte le seguenti condizioni, nei limiti applicabili alla specifica fattispecie³⁹:

- a) essi sono effettivamente sostenuti per la realizzazione del bene, oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile del bene;
- b) essi sono riferiti a beni che richiedono un periodo di costruzione significativo e l'arco temporale di riferimento risulta essere quello strettamente necessario alle attività tecniche volte a completare il bene e a renderlo utilizzabile. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali la costruzione del bene è interrotta⁴⁰.

Inoltre, se il criterio di contabilizzazione dei lavori in corso su ordinazione applicato è quello della percentuale di completamento, gli oneri finanziari possono essere compresi tra i costi della commessa e come tali partecipano alla formazione dei risultati dell'esercizio in funzione dell'avanzamento dei lavori. Tale contabilizzazione è consentita se sono soddisfatte le seguenti condizioni :

- le clausole contrattuali prevedono che l'aspetto finanziario costituisce elemento determinante per valutare la redditività della commessa;
- l'appaltatore non incassa dal committente anticipi e acconti di ammontare tale da evitare squilibri rilevanti nei flussi finanziari;

³⁹ OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, dicembre 2016, pp.9-10.

⁴⁰ OIC 23, *op. cit.*, p. 12.

- la percentuale di avanzamento lavori è stimata con l'applicazione del metodo del costo sostenuto o altri metodi i cui la valutazione si fonda su ricavi e costi previsti. Gli oneri finanziari non possono essere rilevati tra i costi di commessa in caso di applicazione del metodo delle misurazioni fisiche o similari;
- gli interessi sono recuperabili attraverso i ricavi di commessa e ciò è dimostrabile con un preventivo di commessa.

Se è applicato il criterio della commessa completata, è possibile imputare ai costi di commessa anche gli oneri finanziari a condizione che: l'impresa non riceva anticipi e acconti dal committente in misura tale da non compromettere il suo equilibrio finanziario⁴¹; gli interessi siano recuperabili attraverso i ricavi di commessa e ciò sia dimostrabile con un preventivo di commessa.

Anticipi e acconti

Nei contratti di commessa, data la frequente significativa distanza temporale tra gli esercizi di esecuzione dei lavori, che comportano un impegno finanziario continuo dell'impresa esecutrice, e la consegna dell'opera, momento in cui la stessa deve essere regolata finanziariamente dal committente, è frequente assistere al graduale adempimento da parte di quest'ultimo della sua obbligazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, attraverso la corresponsione di anticipi ed acconti.

Gli *anticipi* sono gli ammontari corrisposti dal committente generalmente prima dell'inizio della lavorazione o all'inizio dei lavori.

Gli *acconti* (o *fatturato di rata*) sono gli ammontari addebitati al committente, in via non definitiva, durante l'esecuzione della commessa a fronte dei lavori già eseguiti (accertati attraverso specifici documenti, definiti *stati di avanzamento lavori*), determinati sulla base delle reali esigenze finanziarie e non necessariamente in funzione del valore dei lavori eseguiti. Generalmente, le fatturazioni sono predeterminate nel contratto a scadenze prestabilite; talvolta sono connesse a stati di avanzamento predisposti dall'esecutore dei lavori e dal committente.

Gli anticipi e gli acconti devono essere classificati tra i debiti del passivo, fino al momento di fatturazione definitiva⁴² dei lavori eseguiti, che implica lo storno della passività in contropartita alla rilevazione di un ricavo di competenza dell'esercizio.

Fino a quando anticipi e acconti sono riferiti a lavori non liquidati in via definitiva e, quindi, classificati tra i debiti patrimoniali, il valore dei lavori eseguiti per i quali sono stati corrisposti deve essere compreso nel valore delle rimanenze per lavori in corso; la loro acquisizione a titolo definitivo e,

⁴¹ Qualora l'impresa esecutrice avesse ricevuto dal committente anticipi e acconti tali da finanziare quasi interamente l'opera, la considerazione degli interessi passivi su capitali quali costi di commessa non sarebbe ammessa. Ciò perché la parte di commessa finanziata dall'impresa esecutrice non sarebbe rilevante.

⁴² La distinzione tra fatturazione provvisoria o definitiva deve essere ricavata dalle previsioni contrattuali della commessa, che consentono di stabilire se il corrispettivo è o meno erogato a seguito del completamento parziale della commessa e del conseguente trasferimento della proprietà in capo al committente dell'opera realizzata o di parte di essa (ciò può avvenire nelle cosiddette *commesse divisibili*). Invero, la fatturazione deve essere considerata definitiva anche quando, pur non essendo stata consegnata la parte di lavori già eseguita, il committente ha riconosciuto e accettato il valore di tali lavori, che deve essere considerato ricavo di esercizio e non valore di rimanenza. In tutti i casi deve essere fornita in nota integrativa informazione circa l'esposizione dell'impresa nei confronti del committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati.

quindi, la classificazione di tali corrispettivi tra i ricavi comporta che il valore dei lavori oggetto dell'acconto non deve essere compreso nel valore delle rimanenze.

Nota integrativa

Con riferimento ai lavori in corso su ordinazione, la nota integrativa deve contenere informazioni circa:

- il criterio applicato per la contabilizzazione (commessa completata o percentuale di completamento);
- il metodo di valutazione degli avanzamenti dei lavori in corso (costo sostenuto, misurazione fisica, ecc.);
- i criteri di contabilizzazione dei costi pre-commessa, di quelli pre-operativi e di quelli post-commessa;
- il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso in cui siano presi in considerazione nella valutazione della commessa;
- la contabilizzazione delle probabili perdite di valore rilevate;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e delle passività legate ai lavori in corso su ordinazione;
- gli ammontari degli impegni assunti per contratto, in particolare per lavori ancora da eseguire a fine esercizio (se non inclusi nei conti d'ordine), e l'esposizione dell'appaltatore verso il committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati;
- gli effetti degli aggiornamenti dei preventivi, se significativi;
- l'ammontare dei corrispettivi aggiuntivi compresi nelle rimanenze e nel valore della produzione e quello delle rettifiche di valore operate sulle rimanenze;
- la distinzione tra anticipi e acconti, se essi non risultano già distinti nello schema di stato patrimoniale;
- l'elenco e la descrizione di eventuali partecipazioni dell'appaltatore in consorzi, con indicazione delle quote di partecipazione, delle clausole che comportano significativi impegni per l'impresa e dei lavori ottenuti dai consorzi o affidati ai consorzi.

Bilancio in forma abbreviata e bilancio delle micro-impres

Nel bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del c.c., i lavori in corso su ordinazione sono classificati nell'attivo dello stato patrimoniale nella voce C1 "Rimanenze"; gli acconti sono esposti nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti" e gli altri fondi sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri". Inoltre, nel conto economico le voci A2 "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" e A3 "variazioni dei lavori in corso su ordinazione" possono essere raggruppate in un'unica voce denominata "variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione".

Le stesse semplificazioni sono previste nel bilancio delle micro-impres ai sensi dell'art. 2435-ter del c.c.

La nota integrativa dei bilanci in forma abbreviata, con riferimento ai lavori in corso su ordinazione, deve contenere:

- il criterio applicato per la contabilizzazione (commessa completata o percentuale di completamento);
- il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso in cui siano presi in considerazione nella valutazione della commessa;
- gli ammontari degli impegni assunti per contratto, in particolare per lavori ancora da eseguire a fine esercizio (se non inclusi nei conti d'ordine), e l'esposizione dell'appaltatore verso il committente per tutti i lavori non ancora definitivamente accertati e liquidati.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, numeri 9)⁴³ e 16)⁴⁴ del codice civile. Qualora le micro-imprese redigano la nota integrativa, per esse devono essere fornite le stesse informazioni esposte nel bilancio abbreviato.

Caso applicativo:

ESEMPIO 1 Lavori in corso su ordinazione: Criterio della commessa completata

Tempo di esecuzione commessa ⁴⁵	3 anni
Ricavi complessivi di commessa	€ 1.000.000
Costi complessivi operativi:	
- costi primo anno	€ 180.000
- costi secondo anno	€ 300.000
- costi terzo anno	€ 120.000
	€ 600.000
Costi pre-commessa ⁴⁶	€ 10.000
Costi pre-operativi	€ 50.000
Costi post-commessa ⁴⁷	€ 30.000
Acconti per contratto	
- primo anno	€ 70.000
- secondo anno	€ 130.000

⁴³ Art. 2427, comma 1, numero 9), c.c.: "l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniali, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati".

⁴⁴ Art. 2427, comma 1, numero 16), c.c.: "l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria".

⁴⁵ Si ipotizza che al terzo anno la commessa è completata ossia vengono trasferiti al committente tutti i rischi e i benefici connessi al bene realizzato o al servizio reso.

⁴⁶ Si consideri che i costi pre-commessa soddisfano le condizioni per il loro trattamento contabile al pari dei costi pre-operativi. Inoltre, per motivi semplificativi, per nessuna operazione del caso applicativo è stata considerata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

⁴⁷ Si ipotizzi che tali costi verranno sostenuti nell'esercizio successivo a quello di consegna della commessa.

ESERCIZIO “n”

Nell'esercizio di acquisizione della commessa, a libro giornale:

Costi pre-commessa <i>Per costi di partecipazione appalto pubblico</i>	a	Banca c/c	10.000
Costi pre-operativi <i>Per costi progettazione e preparazione cantiere</i>	a	Banca c/c	50.000
Costi operativi LCO <i>Per costi di esecuzione commessa</i>	a	Banca c/c	180.000
Banca c/c <i>Per acconti su commessa</i>	a	Clienti c/acconti	70.000

Alla chiusura del primo esercizio, a libro giornale:

CE	a	Diversi		240.000
(B)		Costi pre-commessa	10.000	
(B)		Costi pre-operativi	50.000	
(B)		Costi operativi LCO	180.000	
Per epilogo costi di commessa				
Rimanenze per LCO <i>Per rilevazione rimanenze di commessa</i>	a	CE (A.3)		240.000
SP (C.I.3) <i>Per chiusura rimanenze di commessa</i>	a	Rimanenze per LCO		240.000
Clienti c/acconti <i>Per chiusura acconti su commessa</i>	a	SP (D.6)		70.000

Schematizzando:

CE	
Costi LCO 240.000	Rimanenze finali LCO 240.000
SP	
Rimanenze LCO 240.000	Acconti per LCO 70.000 Banca c/c 170.000

ESERCIZIO “n+1”

Nel secondo esercizio, alla riapertura dei conti, a libro giornale:

Rimanenze per LCO <i>Per riapertura rimanenza di commessa</i>	a	SP	240.000
SP <i>Per riapertura acconti su commessa</i>	a	Clienti c/acconti	70.000
CE (- A.3) <i>Per giroconto rimanenze iniziali su commessa</i>	a	Rimanenze per LCO	240.000

Nel secondo esercizio di esecuzione della commessa, a libro giornale:

Costi operativi LCO <i>Per costi di esecuzione commessa</i>	a	Banca c/c	300.000
Banca c/c <i>Per acconti su commessa</i>	a	Clienti c/acconti	130.000

Alla chiusura del secondo esercizio, a libro giornale:

CE (B) <i>Per epilogo costi operativi di commessa</i>	a	Costi operativi LCO	300.000
Rimanenze per LCO <i>Per rilevazione rimanenze di commessa</i>	a	CE (A.3)	540.000
SP (C.I.3) <i>Per chiusura rimanenze di commessa</i>	a	Rimanenze per LCO	540.000
Clienti c/acconti <i>Per chiusura acconti su commessa</i>	a	SP (D.6)	200.000

Schematizzando:

CE	
Rimanenze iniziali LCO 240.000 Costi LCO 300.000	Rimanenze finali LCO 540.000
SP	
Rimanenze LCO 540.000	Acconti per LCO 200.000 Banca c/c 340.000

ESERCIZIO “n+2”

Nel terzo esercizio alla riapertura dei conti, a libro giornale:

Rimanenze per LCO <i>Per riapertura rimanenza di commessa</i>	a	SP		540.000
SP <i>Per riapertura acconti su commessa</i>	a	Clienti c/acconti		200.000
CE (- A.3) <i>Per giroconto rimanenze iniziali su commessa</i>	a	Rimanenze per LCO		540.000

Nel terzo esercizio di esecuzione e di successiva consegna della commessa completata, a libro giornale:

Costi operativi LCO <i>Per costi di esecuzione commessa</i>	a	Banca c/c		120.000
Diversi Banca c/c Clienti c/acconti <i>Per consegna commessa completata</i>	a	Ricavi LCO	800.000 200.000	1.000.000

Alla chiusura del terzo esercizio, a libro giornale:

CE (B) <i>Per epilogo costi operativi di commessa</i>	a	Costi operativi LCO		120.000
Ricavi LCO <i>Per epilogo ricavi di commessa</i>	a	CE (A.1)		1.000.000
CE (B.13) <i>Per rilevazione oneri futuri di smantellamento cantiere</i>	a	Fondo costi post-commessa		30.000
CE (+ 23) <i>Per rilevazione risultato economico di periodo</i>	a	Utile di esercizio ⁴⁸		310.000
Diversi Fondo costi post-commessa Utile di esercizio <i>Per chiusura passività</i>	a	SP (B.3) (A.IX)	30.000 310.000	340.000

⁴⁸ Si precisa che, al fine di semplificare il caso, il risultato di esercizio è determinato limitatamente all'attività di produzione della commessa, trascurando qualunque altro fatto operativo-gestionale.

Schematizzando:

CE	
Rimanenze iniziali LCO 540.000	Ricavi LCO 1.000.000
Costi LCO 120.000	
Accantonamento fondo costi post-commessa 30.000	
Utile di esercizio 310.000	
SP	
Rimanenze LCO 540.000	Acconti per LCO 200.000
	Banca c/c 340.000

ESERCIZIO “n+3”

Al quarto esercizio, al momento di sostenimento dei costi post-commessa, a libro giornale:

Fondo costi post-comm. <i>Per sostenimento costi di smantellamento cantiere</i>	a	Banca c/c	30.000
--	---	-----------	--------

ESEMPIO 2 Lavori in corso su ordinazione: Criterio della percentuale di completamento

Tempo di esecuzione commessa	3 anni
Ricavi complessivi di commessa	€ 1.000.000
Costi complessivi operativi:	
- costi primo anno	€ 180.000
- costi secondo anno	€ 300.000
- costi terzo anno	€ 120.000
	€ 600.000
Costi pre-commessa ⁴⁹	€ 10.000
Costi pre-operativi	€ 50.000
Costi post-commessa	€ 30.000
Costi complessivi di commessa	€ 690.000
<i>Margine di commessa</i>	€ 310.000
Acconti per contratto	
- primo anno	€ 70.000
- secondo anno	€ 130.000
Avanzamento lavori 1° anno ⁵⁰	30%
Avanzamento lavori 2° anno	50%
Avanzamento lavori 3° anno	20%

ESERCIZIO “n”

Nell'esercizio di acquisizione della commessa, a libro giornale:

Costi pre-commessa <i>Per costi di partecipazione appalto pubblico</i>	a	Banca c/c	10.000
Costi pre-operativi <i>Per costi progettazione e preparazione cantiere</i>	a	Banca c/c	50.000
Costi operativi LCO <i>Per costi di esecuzione commessa</i>	a	Banca c/c	180.000
Banca c/c <i>Per acconti su commessa</i>	a	Clienti c/acconti	70.000

⁴⁹ Si consideri che i costi pre-commessa soddisfano le condizioni per il loro trattamento contabile al pari dei costi pre-operativi. Inoltre, per motivi semplificativi, per nessuna operazione del caso applicativo è stata considerata l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

⁵⁰ Si ipotizza che per la determinazione dello stato di avanzamento dei lavori si utilizzi il metodo delle misurazioni fisiche.

Alla chiusura del primo esercizio, a libro giornale:

CE (B)	a	Diversi		240.000
		Costi pre-commessa	10.000	
		Costi pre-operativi	50.000	
		Costi operativi LCO	180.000	
Per epilogo costi di commessa				
Rimanenze per LCO	a	CE (A.3)		300.000
<i>Per rilevazione rimanenze di commessa</i>				
Risconti attivi LCO	a	CE (-B)		42.000
<i>Per storno costi pre-commessa e pre-operativi non di competenza</i>				
CE (B.13)	a	Fondo costi post-commessa		9.000
<i>Per rilevazione oneri futuri di smantellamento cantiere</i>				
CE (+ 23)	a	Utile di esercizio ⁵¹		93.000
<i>Per rilevazione risultato economico di periodo</i>				
SP (C.I.3)	a	Diversi	300.000	240.000
(C.I.3)		Rimanenze per LCO		
(D)		Risconti attivi su LCO	42.000	
<i>Per chiusura attività</i>				
Diversi	a	SP		342.000
Clienti c/acconti		(D.6)	70.000	
Fondo costi post-commessa			9.000	
Utile di esercizio				
(A.IX)		(A.IX)	93.000	
<i>Per chiusura passività</i>				
		(D.4)	170.000	

Schematizzando:

CE	
Costi LCO	Rimanenze finali LCO
240.000	300.000
Accantonamento fondo costi post-commessa	Risconti attivi finali su costi LCO
9.000	42.000
Utile di esercizio	
93.000	
SP	

Rimanenze LCO 300.000	Utile di esercizio 93.000
Risconti attivi su costi LCO 42.000	Fondo costi post-commessa 9.000
	Acconti per LCO 70.000
	Banca c/c 170.000

ESERCIZIO "n+1"

Nel secondo esercizio, alla riapertura dei conti, a libro giornale:

Diversi	a	SP		342.000
Risconti attivi su LCO			42.000	
Rimanenze per LCO			300.000	
Per riapertura attività				
SP	a	Diversi		342.000
<i>Per riapertura passività</i>		Clienti c/acconti	70.000	
		Utile di es. precedenti	93.000	
		Fondo costi post-commessa	9.000	
			170.000	
		Banca c/c		
CE	a	Diversi		342.000
(- A.3)		Rimanenze per LCO	300.000	
(B)		Risconti attivi su LCO	42.000	
<i>Per giroconto rimanenze iniziali di commessa e risconti attivi</i>				

Nel secondo esercizio di esecuzione della commessa, a libro giornale:

Costi operativi LCO	a	Banca c/c	300.000
<i>Per costi di esecuzione commessa</i>			
Banca c/c	a	Clienti c/acconti	130.000
<i>Per acconti su commessa</i>			

Alla chiusura del secondo esercizio, a libro giornale

CE (B) <i>Per epilogo costi operativi di commessa</i>	a	Costi operativi LCO		300.000
Rimanenze per LCO <i>Per rilevazione rimanenze di commessa</i>	a	CE (A.3)		800.000
Risconti attivi su LCO <i>Per storno costi pre-commessa e pre-operativi non di competenza</i>	a	CE (-B)		12.000
CE (B.13) <i>Per rilevazione oneri futuri di smantellamento cantiere</i>	a	Fondo costi post-commessa		15.000
CE (B+23) <i>Per rilevazione risultato economico di periodo</i>	a	Utile di esercizio		155.000
SP (C.I.3) (D) <i>Per chiusura attività</i>	a	Diversi Rimanenze per LCO Risconti attivi su LCO	800.000 12.000	812.000
Diversi Clienti c/acconti Fondo costi post commessa Utile di es. precedenti Utile di esercizio Banca c/c <i>Per chiusura passività</i>	a	SP (D.6) (A.VIII) (A.IX) (D.4)	200.000 24.000 93.000 155.000 340.000	812.000

Schematizzando:

CE	
Rimanenze iniziali LCO 300.000	Rimanenze finali LCO 800.000
Risconti attivi iniziali su costi LCO 42.000	Risconti attivi finali su costi LCO 12.000
Costi LCO 300.000	
Accantonamento fondo costi post-commessa 15.000	
Utile di esercizio 155.000	
SP	

Rimanenze LCO 800.000	Utile esercizio precedente 93.000
Risconti attivi su costi LCO 12.000	Utile di esercizio 155.000
	Fondo costi post-commessa 24.000
	Acconti 200.000
	Banca c/c 340.000

ESERCIZIO “n+2”

Nel terzo esercizio, alla riapertura dei conti:

Diversi Risconti attivi su LCO Rimanenze per LCO <i>Per riapertura attività</i>	a	SP	12.000 800.000	812.000
SP <i>Per riapertura passività</i>	a	Diversi Clienti c/acconti Fondo costi post-commessa Utile di es. precedenti Banca c/c	200.000 24.000 248.000 340.000	812.000
CE (- A.3) (B) <i>Per giroconto rimanenze iniziali su commessa e risconti attivi</i>	a	Diversi Rimanenze per LCO Risconti attivi su LCO	800.000 12.000	812.000

Nel terzo esercizio di esecuzione e di successiva consegna della commessa completata, a libro giornale:

Costi operativi LCO <i>Per costi di esecuzione commessa</i>	a	Banca c/c	120.000
Diversi Banca c/c Clienti c/acconti <i>Per consegna commessa completata e incasso corrispettivo</i>	a	Ricavi LCO	800.000 200.000
			1.000.000

Alla chiusura del terzo esercizio, a libro giornale:

CE (B) <i>Per epilogo costi operativi di commessa</i>	a	Costi operativi LCO		120.000
Ricavi LCO <i>Per epilogo ricavi di commessa</i>	a	CE (A.1)		1.000.000
CE (B.13) <i>Per rilevazione oneri futuri di smantellamento cantiere</i>	a	Fondo costi post-commessa		6.000
CE (B+23) <i>Per rilevazione risultato economico di periodo</i>	a	Utile di esercizio		62.000
SP (C.IV.1) <i>Per chiusura attività</i>	a	Banca c/c		340.000
Diversi Utile di es. precedenti Utile di esercizio Fondo costi post-commessa <i>Per chiusura passività</i>	a	SP (A.VIII) (A.IX)	248.000 62.000 30.000	340.000

Schematizzando:

CE	
Rimanenze iniziali LCO 800.000 Risconti attivi iniziali su costi LCO 12.000 Costi LCO 120.000 Accantonamento fondo costi post-commessa 6.000 Utile di esercizio 62.000	Ricavi LCO 1.000.000
SP	

Banca c/c 340.000	Utile esercizio precedente 248.000 Utile di esercizio 62.000 Fondo costi post-commessa 30.000
----------------------	--

OIC 24 LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

di Fabio Sansalvadore e Elena De Carlo

Introduzione e finalità del principio

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, l'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato, a dicembre 2016, una nuova edizione del principio contabile nazionale OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali. L'intervento in tale ambito da parte dell'OIC si propone di realizzare un riordino generale della tematica rendendo più agevole l'applicazione delle norme in esso contenuto, oltre a consentire un migliore coordinamento con le disposizioni contenute in altri principi contabili nazionali.

In particolare, l'OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali disciplina i criteri relativi alla rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché il relativo contenuto informativo da esporre in nota integrativa.

Ambito di applicazione

L'OIC 24 viene utilizzato da parte dei soggetti che redigono i propri bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Tale principio non si applica, tuttavia, qualora intervenga un altro principio contabile, al quale si rinvia, a disciplinare una specifica tipologia di immobilizzazioni immateriali.

Al fine di comprendere la corretta applicazione del contenuto dell'OIC 24, occorre preventivamente chiarire il significato attribuito alla voce "immobilizzazioni immateriali".

Le immobilizzazioni immateriali sono rappresentate da elementi aziendali intangibili, la cui acquisizione determina il sostenimento di costi che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio amministrativo ma producono benefici economici futuri durante un arco temporale composto da più esercizi. Rientrano nell'ambito di tali benefici i proventi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall'utilizzo dell'attività immateriale.

Il principio contabile articola le immobilizzazioni immateriali distinguendo tra::

- oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento; costi di sviluppo);
- beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; concessioni, licenze, marchi e diritti simili);
- avviamento;
- immobilizzazioni immateriali in corso e acconti.

Gli **oneri pluriennali** rappresentano costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti; sono diversi dai beni immateriali e dall'avviamento rispetto ai quali presentano caratteristiche più difficilmente determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale. Comprendono costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale. In particolare, i costi di impianto e di ampliamento sono sostenuti in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita aziendale, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

Lo **sviluppo** è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute oppure acquisite secondo un piano o un progetto realizzato per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

La **ricerca di base** è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considerano di utilità generica all'attività aziendale. Sotto il profilo temporale, i costi di ricerca di base vengono sostenuti in precedenza rispetto a quelli sostenuti nel momento in cui si è identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

I **beni immateriali** sono beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. Un bene immateriale è individualmente identificabile quando alternativamente:

- a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato e, pertanto, può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato;
- b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che questi siano trasferibili o separabili dall'entità aziendale oppure da altri diritti e obbligazioni.

Comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.

L'**avviamento** rappresenta l'attitudine di un'azienda a produrre risultati economici futuri che derivano da fattori specifici, formati nel tempo in modo oneroso, che non presentano un proprio valore autonomo di iscrizione. L'avviamento può, inoltre, derivare da incrementi di valore che il complesso aziendale acquisisce rispetto alla somma dei valori attribuiti ai singoli beni che lo compongono alla luce della loro organizzazione in un sistema produttivo coordinato ed efficiente.

Il **costo d'acquisto** è rappresentato dal prezzo effettivo da corrispondere al fornitore dell'immobilizzazione immateriale secondo quanto rilevato nel contratto di acquisto oppure nella fattura di vendita. Eventuali costi accessori d'acquisto comprendono altri costi collegati all'acquisto e sostenuti affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

Il **costo di produzione** comprende tutti i costi direttamente imputabili all'immobilizzazione immateriale ivi compresi eventuali altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione, relativi al periodo di produzione e fino al momento nel quale il bene immateriale può essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della produzione, interna o presso terzi, con le medesime modalità previste dall'OIC 16 – Immobilizzazioni materiali. La voce **Immobilizzazioni in corso** contiene l'insieme dei costi, siano essi interni oppure esterni, sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale, alla data di redazione del bilancio, non si è ancora acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi, ecc.) oppure relativi a progetti non ancora completamente realizzati (nel caso di costi di sviluppo). I costi interni ed esterni sostenuti sono rappresentati - ad esempio - dai costi del lavoro oppure per materiali e consulenza specificamente utilizzati a tal fine.

Gli **acconti** sono rappresentati dagli importi corrisposti ai fornitori per l'acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali prima che si siano verificate le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

Il principio, inoltre, fornisce le seguenti definizioni:

1. il valore netto contabile di un'immobilizzazione immateriale è il valore al quale l'onere pluriennale, il bene immateriale o l'avviamento è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell'esercizio e di esercizi precedenti;

2. l'ammortamento è la ripartizione del costo ad utilità pluriennale di un'immobilizzazione immateriale nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale indipendente dai risultati conseguiti e conseguibili;
3. il valore iniziale da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione immateriale, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile;
4. il valore residuo di un bene immateriale è il valore che si ritiene ragionevolmente realizzabile dalla vendita del bene al termine del periodo di vita utile;
5. la vita utile è il periodo di tempo durante il quale l'azienda programma di poter utilizzare l'immobilizzazione. Tale periodo può essere determinato anche attraverso la stima delle unità di prodotto (o misura equivalente) che si ipotizza di poter realizzare tramite l'utilizzo dell'immobilizzazione;
6. la svalutazione è la riduzione del valore contabile di un'immobilizzazione per adeguarla al valore recuperabile in seguito ad una perdita durevole di valore;
7. il valore recuperabile di un'immobilizzazione è pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita.

Classificazione e contenuto delle voci

L'OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali rimanda all'art. 2424 del codice civile per quanto riguarda la classificazione in bilancio, nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B.I., delle citate immobilizzazioni. In particolare, si prevede la seguente articolazione:

1. costi di impianto e di ampliamento;
2. costi di sviluppo;
3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5. avviamento;
6. immobilizzazioni in corso e acconti;
7. altre.

La voce B.I.1. contenente i "Costi di impianto e di ampliamento" comprende le seguenti tipologie di costi:

- costi inerenti l'atto costitutivo, le relative imposte e tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- costi di "start-up" (solo qualora siano soddisfatte le specifiche condizioni previste dallo stesso principio ai paragrafi successivi) ovvero quelli sostenuti da parte di un'entità di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale oppure i costi sostenuti da un soggetto preesistente prima dell'inizio di una nuova attività quali, ad esempio, quelli relativi alla creazione di un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale, un nuovo processo produttivo, ecc. Tra questi costi, a fini esemplificativi, il principio cita i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente, ecc.;
- costi relativi all'ampliamento dell'attività da intendersi però non come quelli relativi ad un naturale processo di crescita quantitativa e qualitativa dell'azienda ma come il risultato di scelte

di natura strategica verso attività e direzioni completamente nuove rispetto alla configurazione precedente. Rientrano in tale voce anche gli ampliamenti di attività, ivi compresi quelli di tipo quantitativo, di portata tale da apparire di natura straordinaria e da configurarsi, pertanto, come un allargamento dell'attività aziendale. Esempi di tali costi sono le spese per aumento di capitale sociale, le spese per operazioni di natura straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, ecc.);

- i costi di addestramento e di qualificazione del personale qualora siano soddisfatte le condizioni previste dal presente principio.

La voce B.I.2. raccoglie i “Costi di sviluppo” tali da generare all'attività aziendale un'utilità da ritenersi pluriennale. In tale voce possono confluire i seguenti costi:

- costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi;
- costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota tale da non presentare dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- i costi per l'applicazione della ricerca di base.

La voce B.I.3. “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” può comprendere:

- costi di produzione interna o di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
- costi per i diritti in licenza d'uso di brevetti;
- costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà e a titolo di licenza d'uso del software applicativo, sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato;
- costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore;
- costi di know-how, sia nel caso in cui si realizzi la produzione interna, sia nell'ipotesi di acquisto presso terzi, quando è tutelato giuridicamente.

Il principio ricorda che i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere trasmessi con licenza d'uso. In tali casi l'OIC 24 sottolinea che sebbene i diritti siano assimilabili dal punto di vista dell'utilizzo si presentano differenze relative alla titolarità della proprietà poiché il brevetto implica un concetto di trasferibilità e di proprietà (seppur limitata nel tempo) che non è ravvisabile nella licenza d'uso. Privilegiando gli aspetti sostanziali e considerando l'utilizzo economico del bene immateriale, il principio ritiene che sia preferibile classificare nella stessa voce B.I.3. anche le licenze d'uso per brevetti e beni simili.

La voce B.I.4. raccoglie i valori connessi a “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e comprende le seguenti fattispecie di costi:

- costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali ad esempio il suolo demaniale);

- costi per l'ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio autostrade, trasporti, parcheggi, ecc.);
- costi per le licenze di commercio al dettaglio;
- costi di know-how per la tecnologia non brevettata;
- costi per l'acquisto di marchi;
- costi per la produzione interna di un marchio;
- costi per i diritti di licenza d'uso dei marchi.

La voce B.I.5. "Avviamento" comprende l'avviamento che soddisfa le condizioni per l'iscrizione enunciate nel presente principio e analizzate successivamente.

Nella voce B.I.6. "Immobilizzazioni in corso e acconti" si possono comprendere:

- beni immateriali in corso di realizzazione (ad esempio, i costi di realizzazione interna di uno specifico bene immateriale quando diventa ragionevolmente certo l'ottenimento della piena titolarità del diritto);
- acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

Infine, nella voce B.I.7. "Altre" si inseriscono le immobilizzazioni immateriali consistenti in costi capitalizzabili che, per la loro particolare natura, non trovano collocazione in nessuna delle voci precedenti. A titolo esemplificativo possono essere ricompresi in tale voce residuale i costi corrisposti per acquisire l'usufrutto su azioni, i costi per la realizzazione interna di un software applicativo "non tutelato", i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi (ossia senza una autonoma funzionalità), i costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali viene indicato, nell'attivo dello stato patrimoniale, il valore al netto degli ammortamenti calcolati nel corso degli anni di utilizzo e delle svalutazioni. Gli ammortamenti dell'anno sono iscritti nel conto economico, tra i costi della produzione, nella voce B10a) "Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali".

Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 "altri ricavi e proventi", o nella voce B14 "oneri diversi della gestione".

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bisc.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-terc.c.)

Qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata, il codice civile prevede all'articolo 2435-bis, comma 2, che lo stato patrimoniale comprenda solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 c.c. con lettera maiuscola e con numeri romani.

Inoltre, nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 del codice civile possono essere tra loro raggruppate: voci B10(a), B10(b) e B10(c).

Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-terdel codice civile.

Rilevazione iniziale, valutazione e rilevazioni successive

L'art. 2426 c.c. stabilisce genericamente che le immobilizzazioni, senza specificarne la natura, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Lo stesso articolo prosegue specificando che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione futura.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione.

Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato secondo quanto contenuto nell'OIC 19 – Debiti.

I costi eventualmente iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale qualora già in precedenza non fossero presenti le condizioni necessarie per la loro capitalizzazione. In tale fattispecie qualora si continuasse, anche successivamente al sostenimento di costi della medesima tipologia per analoghe ragioni (per esempio, perché il progetto avviato non è stato ancora completato), la capitalizzazione potrà aver inizio solamente a far tempo dal momento in cui tutte le condizioni necessarie per la capitalizzazione stessa sono soddisfatte. Per tali ragioni, i costi soggetti a tale trattamento sono solamente quelli sostenuti da quel momento in avanti.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riferimento al periodo di fabbricazione inteso come il lasso di tempo intercorrente tra l'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l'utilizzo nel processo aziendale. Il limite della capitalizzazione degli oneri finanziari è rappresentato dal valore recuperabile del bene. Sulla misura e sui requisiti per la capitalizzazione degli oneri finanziari si rimanda al contenuto dell'OIC 16. – Immobilizzazioni materiali.

Il passaggio dalla capitalizzazione degli oneri finanziari all'imputazione direttamente a conto economico di tali oneri (o viceversa) costituisce un cambiamento di principio contabile da rilevare secondo quanto previsto dall'OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Il principio stabilisce specifiche indicazioni da seguire con riferimento alle modalità di rilevazione e valutazione relative ai seguenti aspetti:

- oneri pluriennali;
- beni immateriali;
- altre immobilizzazioni immateriali;
- ammortamento;
- rivalutazione.

Oneri pluriennali

L'iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali può avvenire solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva con i benefici futuri prodotti da quell'immobilizzazione immateriale;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Trattandosi però di un aspetto caratte-

rizzato da alta aleatorietà, il valore recuperabile va stimato alla luce del principio della prudenza. In particolare, si ritiene che l'utilità pluriennale possa essere giustificata solo qualora si verifichino determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi risultino da un piano economico predisposto dall'azienda.

I costi di impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale.

L'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali" fornisce ulteriori indicazioni circa le modalità di contabilizzazione e di valutazione relativamente a:

- costi di impianto e ampliamento;
- costi di sviluppo.

Costi di impianto e ampliamento

L'OIC 24 definisce i costi di impianto e di ampliamento come oneri sostenuti in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita aziendale, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa.

La rilevazione iniziale di detti costi, nell'attivo dello stato patrimoniale, è ammessa solo qualora sia verificata la congruenza ed il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio futuro atteso. Ad esempio, i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati; la capitalizzazione dei costi inerenti un aumento di capitale sociale dovrà trovare giustificazione nell'atteso miglioramento della situazione finanziaria dell'impresa; i costi relativi alla costituzione della società troveranno ragione di capitalizzazione nella misura in cui le aspettative reddituali della realtà aziendale nascente siano positive. La possibile capitalizzazione di tali costi non deve costituire, però, un abuso ponendo in essere politiche di bilancio finalizzate all'alleggerimento del conto economico attraverso lo storno di costi che potrebbero significativamente ridurre i risultati economici.

Analogamente, non si può procedere alla capitalizzazione automatica di tali costi adducendo come motivazione il solo sostenimento degli stessi ma è necessario effettuare una preventiva valutazione sul loro effettivo contributo alla produzione di futuri benefici economici.

I costi di start-up possono essere capitalizzati qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- i costi sono direttamente attribuibili alla nuova attività e sono riferiti al periodo di tempo antecedente al momento del possibile avvio della stessa. I costi generali, amministrativi e quelli derivanti da inefficienze sostenute durante il periodo di start-up non possono essere capitalizzati;
- il principio della recuperabilità dei costi è rispettato, in quanto si configura una ragionevole prospettiva di reddito futuro.

I costi sostenuti per le attività di addestramento e qualificazione del personale sono, di norma, considerati costi di periodo iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Il principio contabile, prevede, inoltre, la possibilità di capitalizzare tali costi, quando assimilabili ai costi di start-up, siano stati sostenuti direttamente in relazione ai seguenti accadimenti aziendali:

- avviamento di una nuova attività o avvio di una nuova azienda;
- riconversione o ristrutturazione, industriale o commerciale, a condizione che si tratti di un investimento sugli attuali fattori produttivi finalizzato a realizzare un profondo rinnovamento della strut-

tura produttiva (cambiamenti dei prodotti e/o dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. In questo caso il principio prescrive che tali azioni siano la risultante di un piano predisposto dagli amministratori in cui si evidenzia la capacità prospettica dell'azienda di generare flussi di reddito futuri sufficientemente capienti a coprirne i costi e le spese, ivi comprese le relative quote di ammortamento.

Il principio evidenzia, invece, che i costi di natura straordinaria connessi alla riduzione del personale - siano essi sostenuti per favorirne l'esodo o la messa in mobilità, siano essi connessi espressione di una riorganizzazione che si propone la rimozione di inefficienze produttive, commerciali o amministrative - non sono capitalizzabili poiché oltre a essere espressione di un'eliminazione di fattori produttivi si manifestano in particolari momenti della vita aziendale in cui l'aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti per l'iscrizione previsti dal principio così come evidenziati in precedenza.

Costi di sviluppo

Il principio contabile OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali distingue tra attività di ricerca di base e attività di sviluppo:

- la ricerca di base è l'insieme di attività volte a conseguire nuove conoscenze e scoperte, siano esse scientifiche o tecniche, destinate a creare un'utilità generica all'azienda.
- lo sviluppo è, invece, l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute oppure acquisite in un piano o progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o della sua utilizzazione.

I costi relativi alla ricerca di base normalmente precedono il sostenimento di quelli sopportati nel momento in cui si è identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare. Tali valori sono ritenuti costi di periodo addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nell'attività ricorrente; rappresentano, infatti, un supporto ordinario all'attività imprenditoriale costantemente orientata alla ricerca di nuove opportunità.

I costi di sviluppo sono capitalizzati nell'attivo patrimoniale. In tale voce di bilancio rientrano le seguenti tipologie di costi nella misura in cui sono relativi alle attività di sviluppo:

- stipendi, salari e altri costi relativi al personale;
- materiali e servizi;
- ammortamento di immobili, impianti e macchinari;
- oneri indiretti diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrative;
- altri costi, quali ad esempio l'ammortamento di brevetti e licenze.

L'attinenza a specifici progetti di sviluppo non rappresenta una condizione sufficiente da legittimare la capitalizzazione per la quale sono richiesti i seguenti requisiti ulteriori:

- essere relativi ad un prodotto o processo produttivo definito, identificabili e misurabili. In altri termini, si tratta di dimostrare, ad esempio, che i costi di sviluppo hanno diretta e specifica inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione sono stati sostenuti. Nell'ipotesi di situazioni incerte in cui il costo non appare chiaro se riferibile ad uno specifico progetto oppure se

relativo alla gestione ordinaria e ricorrente occorre inserirlo in conto economico;

- essere riferiti ad un progetto realizzabile, tecnicamente fattibile, per il quale l'azienda titolare possiede o potrà possedere le necessarie risorse alla sua realizzazione. La realizzabilità del progetto è valutata con un processo di stima che ne dimostri la fattibilità tecnica e l'intenzione di produrre e commercializzare il prodotto oppure utilizzare o sfruttare il processo. La disponibilità di risorse necessarie per completare, utilizzare e ottenere benefici da un'attività immateriale può essere dimostrata attraverso un piano che illustra le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo oltre alla capacità aziendale di procurarsi tali risorse. In alcune circostanze, si dimostra la disponibilità di risorse finanziarie esterne ottenendo conferma da un finanziatore della sua volontà di sostenere finanziariamente il progetto;
- essere recuperabili ovvero essere sostenuti da parte di un'entità con prospettive economiche tali da generare ricavi almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che saranno sostenuti per la commercializzazione del prodotto.

I beni immateriali

I beni immateriali sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- vi è identificazione nella definizione di bene immateriale indicata al presente principio contabile;
- si presenta la possibilità di acquisire il potere di usufruire di benefici economici futuri derivanti dal bene stesso potendo limitare l'accesso a terzi di tali vantaggi;
- il costo di acquisizione è stimabile con sufficiente attendibilità.

Il costo di acquisizione comprende anche i costi accessori collegati all'acquisto, sostenuti perché necessari per consentirne l'utilizzo. A scopo esemplificativo, si ricordano i seguenti elementi da considerarsi costi accessori: spese di registrazione, iva indetraibile, consulenze tecniche specifiche, ecc. Eventuali sconti incondizionati presenti nella fattura di acquisto sono portati a riduzione del costo.

Le altre immobilizzazioni immateriali

Tra le altre immobilizzazioni immateriali che l'OIC 24 analizza troviamo:

- l'avviamento;
- le immobilizzazioni in corso e gli acconti.

Avviamento

L'avviamento è iscritto tra le immobilizzazioni immateriali se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- acquisto a titolo oneroso;
- ha un valore quantificabile incluso nel prezzo pagato;
- è costituito da oneri e costi con benefici economici negli esercizi successivi;
- si tratta di un costo recuperabile.

L'avviamento generato internamente non potrà quindi essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali.

Relativamente all'avviamento si segnala che l'art. 2426, comma 1, n. 6) del codice civile, prevede che l'ammortamento sia effettuato secondo la sua vita utile o, nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, lo stesso sia ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Si rammenta, inoltre, che nella nota integrativa occorre fornire la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Si segnala infine che nella riformulazione (ad opera del decreto 139/2015) l'art. 2426, comma 1, n. 3 del codice civile, ora recita «*l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento*».

Immobilizzazioni in corso e acconti

Sono rappresentate da acconti versati a fornitori ovvero da immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione.

L'ammortamento

Le immobilizzazioni devono essere ammortizzate in modo sistematico dal momento in cui l'immobilizzazione è pronta per l'uso, è disponibile. La sistematicità del piano di ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.

Le quote di ammortamento possono essere:

- costanti (viene ripartito il valore da ammortizzare per il numero di anni di vita utile),
- decrescenti (nel caso in cui tale metodo rispecchi meglio la correlazione tra ammortamento e benefici attesi; si utilizza nel caso in cui l'immobilizzazione venga sfruttata maggiormente nei primi anni della sua vita utile),
- parametro a variabili quantitative.

Non è ammesso l'ammortamento a quote crescenti in quanto in contrasto con il principio della prudenza.

Il principio contabile in commento fornisce delle indicazioni per il periodo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:

- costi di impianto e ampliamento: vanno ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni (articolo 2426, n. 5 c.c.);
- costi di sviluppo: vanno ammortizzati secondo la vita utile; qualora non sia possibile stimarla attendibilmente, sono ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni (articolo 2426, n. 5 c.c.);
- immobilizzazioni in corso: non sono oggetto ad ammortamento;
- avviamento: va ammortizzato secondo la vita utile stimata in sede di iscrizione e non può essere modificata negli esercizi successivi. Nei casi in cui non sia possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo non superiore a 10 anni. Qualora la vita utile venga stimata in un periodo superiore a 10 anni, occorrono fatti e circostanze che giustifichino tale stima e comunque non può superare i 20 anni;

- beni immateriali: non è esplicitato un limite temporale (che non può comunque superare il limite legale o contrattuale); per i marchi la stima della vita utile non può superare i 20 anni;
- diritto di usufrutto su azioni: va ammortizzato in base alla durata del diritto;
- costi per migliorie su beni di terzi: vanno ammortizzati nel minore tra il periodo di utilità futura dei costi e il periodo residuo della locazione (tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore);
- costi per software non tutelato: vanno ammortizzati in base al periodo prevedibile di utilizzo;
- costi per il trasferimento e il riposizionamento di cespiti: vanno ammortizzati in un periodo relativamente breve, da 3 a 5 anni.

La svalutazione

Alla data di riferimento del bilancio occorre valutare la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore. Nel caso esistano tali indicatori la società deve stimare il valore recuperabile dell'immobilizzazione e, qualora il valore dell'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore al netto contabile, occorrerà procedere alla svalutazione.

La rivalutazione

Le immobilizzazioni immateriali possono essere rivalutate solo nei casi previsti dalla legge, che stabilirà i criteri, le metodologie e i limiti della rivalutazione. Nel caso in cui la legge non preveda questi elementi, essi saranno determinati conformemente al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.

Il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore recuperabile dell'immobilizzazione immateriale, che comunque non modifica la residua vita utile della stessa.

L'effetto netto della rivalutazione va iscritto tra le "riserve di rivalutazione", voce AIII del patrimonio netto.

Alienazioni

Qualora un bene immateriale venga venduto occorrerà eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo, il valore netto contabile dell'immobilizzazione ceduta (cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di vendita, compresi gli ammortamenti relativi alla frazione dell'ultimo esercizio di utilizzo).

Casi particolari: i contributi pubblici

Le norme che prevedono la concessione da parte dello Stato o altri enti pubblici di contributi ai soggetti che realizzino iniziative o progetti relativi ad immobilizzazioni immateriali possono disporre un vincolo temporale durante il quale il soggetto beneficiario debba mantenere in uso l'immobilizzazio-

ne immateriale cui i contributi si riferiscono.

I contributi pubblici vengono rilevati nel momento in cui vi sia la ragionevole certezza della spettanza e dell'erogazione dello stesso.

Possono essere rilevati a conto economico mediante due metodi alternativi:

- metodo indiretto: i contributi vengono indirettamente portati a riduzione del costo imputandoli nella voce A5 "Altri ricavi e proventi" e quindi rinviati per competenza (sulla base del piano di ammortamento dell'immobilizzazione cui si riferiscono) agli esercizi successivi mediante l'utilizzo dei "risconti passivi";
- metodo diretto: i contributi vengono direttamente portati a riduzione del costo dell'immobilizzazione immateriale cui si riferiscono; in questo caso gli ammortamenti saranno calcolati sul valore dell'immobilizzazione al netto dei contributi.

Entrambi i metodi producono gli stessi effetti a livello economico e di patrimonio netto, ma con il metodo indiretto non viene modificato il costo dell'immobilizzazione immateriale.

L'informativa integrativa di bilancio sulle immobilizzazioni immateriali

Bilancio Ordinario

L'articolo 2427 del codice civile richiede che vengano fornite specifiche informazioni sulle immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa

Le informazioni richieste nella nota integrativa sono:

- la motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati;
- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, indicando il metodo e i coefficienti di ammortamento;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni (indicando la legge, l'importo della rivalutazione al lordo e al netto degli ammortamenti e l'effetto sul patrimonio netto), gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio;
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

La descrizione delle movimentazioni delle immobilizzazioni include, ove rilevante, l'indicazione per ciascuna voce degli oneri finanziari capitalizzati, nonché, con riferimento ai contributi pubblici ricevuti, l'indicazione del metodo di contabilizzazione adottato e l'esistenza di eventuali restrizioni o vincoli imposti.

Va inoltre fornita la descrizione di beni immateriali ricevuti a titolo gratuito.

L'articolo 2423, c. 4 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta della contabilità. Le società nella nota integrativa illustrano i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Bilancio Abbreviato

Nella nota integrativa del bilancio redatto in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435 bis del codice civile, devono essere fornite le seguenti informazioni con riferimento alle immobilizzazioni immateriali:

- la spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento;
- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni (indicando la legge, l'importo della rivalutazione al lordo e al netto degli ammortamenti e l'effetto sul patrimonio netto), gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

L'articolo 2423, c. 4 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta della contabilità. Le società nella nota integrativa illustrano i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

Micro Imprese

Le micro imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall'articolo 2427, numeri 9 e 16 del Codice Civile.

Le micro imprese che redigono la nota integrativa applicano le regole del bilancio abbreviato.

Disposizioni di prima applicazione

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, qualora soddisfino i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione, dalla voce BI2 alla voce B11 Costi di impianto e ampliamento. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati, qualora non soddisfino i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, in sede di prima applicazione, sono eliminati dalla voce BI2. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

I costi di ricerca precedentemente capitalizzati, qualora soddisfino i requisiti per la capitalizzazione dei costi di sviluppo, continuano ad essere iscritti, in sede di prima applicazione, nella voce BI2.

I costi di ricerca precedentemente capitalizzati, qualora non soddisfino i requisiti per la capitalizzazione dei costi di sviluppo, in sede di prima applicazione, sono eliminati dalla voce BI2. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni inerenti l'ammortamento dei costi di sviluppo, così come le disposizioni inerenti l'ammortamento dell'avviamento, si applicano retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. Con riferimento all'avviamento, la società può scegliere di non applicare le citate disposizioni per l'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dall'1/1/2016, facendone menzione in nota integrativa.

Qualora la società (sia nel caso di bilancio abbreviato, sia nel caso si tratti di una micro-impresa) applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dall'1/1/2016, continuerà a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le altre immobilizzazioni e ad ammortizzarli in conformità al vecchio principio.

Gli eventuali effetti derivanti dalla riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.

Eventuali altri effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche possono essere rilevati prospettivamente ai sensi dell'OIC 29; pertanto, le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

OIC 28 - IL PATRIMONIO NETTO

di Alessia Pistilli

Premessa

Il principio contabile OIC 28 è stato recentemente aggiornato e pubblicato nella versione attuale in data 22 dicembre 2016 e si applica a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016.

Il nuovo principio racchiude al suo interno le novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D. Lgs. n. 139/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE.

Introduzione e finalità del principio

La nuova versione del principio contabile OIC 28 introduce notevoli chiarimenti in merito alla rappresentazione in bilancio delle operazioni che incidono in modo diretto sulla consistenza del patrimonio netto, senza transitare per il Conto Economico.

A seguito dell'ultima versione del luglio 2014, l'Organismo Italiano di Contabilità ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 28 più snella rispetto alla precedente, apportando cambiamenti non solo di tipo formale ma anche sostanziale.

Dal punto di vista formale, l'OIC si è focalizzato sul compito attribuitogli dalla Legge n. 116/2014, secondo la quale i principi contabili nazionali devono essere emanati ed *“ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile”*. A tal proposito, pertanto, sono stati eliminati tutti quei movimenti legati alle vicende giuridico-societarie che interessano la consistenza del patrimonio netto di una società, ma che non sono direttamente pertinenti alla redazione del bilancio d'esercizio.

Dal punto di vista sostanziale, invece, l'OIC 28 ha eliminato il principio secondo il quale il patrimonio netto può mutare solamente a seguito di operazioni tra soci (quali aumenti di capitale, operazioni straordinarie, distribuzione di dividendi) o per effetto del risultato d'esercizio. L'attuale versione, pertanto, disciplina le modalità con cui gestire i cosiddetti “salti” di patrimonio netto, ad esempio l'acquisto e la vendita di azioni proprie, l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili, i cambiamenti di principi contabili e la correzione di errori significativi. Tali variazioni, in passato non rilevate oppure rilevate nella gestione straordinaria del Conto Economico, a partire dall'anno 2016 andranno imputate direttamente al patrimonio netto.

Definizione

Secondo l'art. 2424 c.c. il patrimonio netto è iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale nella voce A ed è articolato nelle seguenti voci:

I - Capitale.

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni.

III - Riserve di rivalutazione.

IV - Riserva legale.

V - Riserve statutarie.

VI - Altre riserve, distintamente indicate.

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.

IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.”

Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria seguiranno il contenuto dell'articolo sopra citato per l'identificazione del patrimonio netto.

Diversamente per i bilanci redatti in forma abbreviata (art. 2435-bis, c.c.), invece, dovranno essere esposte solamente le voci con lettere maiuscole e numeri romani indicate dall'art. 2424, c.c.; non sarà pertanto necessario indicare le riserve che compongono la voce VI “Altre riserve, distintamente indicate.”.

L'art. 2435-ter c.c. disciplina, invece, il bilancio delle micro-imprese e prevede che le stesse adottino gli schemi di bilancio dell'art. 2435-bis, c.c.. Considerando che per le micro-imprese non si applicano le disposizioni dell'art. 2426 c.c., comma 1, numero 11-bis, nella composizione del patrimonio netto non deve essere riportata la voce A.VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Rilevazioni iniziali e successive

Aumento del capitale sociale attraverso un conferimento in denaro

L'art. 2439 del c.c. sancisce che all'atto della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte dell'intero sovrapprezzo, se previsto.

Dal punto di vista contabile, pertanto, sorge il diritto della società a ricevere le somme dovute dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione. Nell'attivo dello Stato Patrimoniale vengono, quindi, rilevate le somme incassate nella voce C.IV “Disponibilità liquide” e le somme ancora dovute nella voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”. Nella voce A.II “Riserva sovrapprezzo azioni” del passivo dello Stato Patrimoniale, si iscrive l'eventuale sovrapprezzo oppure si rileva un debito.

Considerando che l'art. 2444 c.c., comma 2, c.c., vieta l'indicazione dell'aumento di capitale negli atti societari fino a quando non avviene l'iscrizione nel Registro delle Imprese, sorge la necessità di iscrivere gli importi di capitale sottoscritti dai soci in una voce del patrimonio netto differente dalla voce A.I “Capitale”. Si identificano, pertanto, le due seguenti soluzioni:

- nel caso di aumento di capitale scindibile⁵² al momento della sottoscrizione gli importi sono rilevati in una voce diversa dalla voce A.I “Capitale”. Una volta avvenuta l'iscrizione dell'aumento di capitale nel Registro delle Imprese, gli importi vengono girati nella voce A.I “Capitale”;
- nell'ipotesi di aumento di capitale inscindibile⁵³, invece, avviene la rilevazione nel passivo dello

⁵² Si parla di aumento di capitale scindibile quando la delibera assembleare prevede espressamente che l'aumento di capitale può essere fatto anche in assenza dell'integrale sottoscrizione dell'aumento stesso entro il termine previsto dalla deliberazione.

⁵³ Si parla di aumento di capitale inscindibile quando l'aumento di capitale sociale può essere effettuato solo se è sottoscritto integralmente entro il termine previsto dalla deliberazione.

Stato Patrimoniale nella voce D 14) “*Altri debiti*” degli importi sottoscritti durante il termine previsto per l’aumento di capitale e dell’eventuale sovrapprezzo. Ciò avviene poiché nel caso in cui l’importo complessivamente sottoscritto risulti inferiore a quello deliberato dall’assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

A seguito dell’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese, gli importi vengono girati alla voce A.I “*Capitale*” e alla voce A.II “*Riserva da sovrapprezzo delle azioni*”.

Aumento del capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario convertibile

Ai sensi dell’art. 2420-bis del c.c., al momento dell’emissione di un prestito obbligazionario convertibile si delibera contestualmente l’aumento del capitale sociale. Tale tipologia di prestito include al suo interno uno strumento finanziario derivato (“opzione di conversione”) che consente al detentore di convertire, sia prima che al momento della scadenza del prestito, il debito in capitale.

Al momento dell’emissione del prestito obbligazionario viene iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a rivalutazioni né a valutazione successive; la riserva costituita rappresenta pertanto il diritto a partecipare al futuro aumento di capitale sociale.

Nell’ipotesi in cui alla scadenza del prestito il portatore decida di non esercitare il diritto d’opzione, la riserva viene mantenuta nel patrimonio netto della società.

Differentemente se viene esercitato il diritto d’opzione, nel bilancio viene rappresentata l’estinzione del valore nominale del prestito obbligazionario per la parte per la quale si è esercitato il diritto ed un corrispondente aumento di capitale sociale. Considerando che il prestito obbligazionario viene contabilizzato al costo ammortizzato, si procede all’eliminazione contabile del valore al costo ammortizzato delle obbligazioni convertite; per effetto della maturazione per competenza degli scarti di emissione e dei costi di transazione (quali gli oneri accessori), il valore al costo ammortizzato è solitamente inferiore al valore nominale. La differenza tra il valore nominale delle obbligazioni convertite e il valore nominale delle azioni emesse viene rilevata nella voce A.II “*Riserva da sovrapprezzo delle azioni*”. L’OIC 28 evidenzia che il caso inverso, e cioè l’emissione di azioni ad un valore nominale inferiore a quello contabile delle obbligazioni emesse, che non può verificarsi in quanto in contrasto con l’art. 2346 c.c., comma 5, secondo il quale “*In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale*”.

Riduzione del capitale sociale per recesso del socio

Il socio che esercita il diritto di recesso entro centottanta giorni dalla comunicazione fatta alla società riceve il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Le partecipazioni del socio uscente possono essere acquistate dagli altri soci proporzionalmente alla loro quota oppure da soggetto terzo individuato dai soci stessi. Qualora ciò non avvenga, trascorsi centottanta giorni, la società rileva in bilancio l’obbligo di rimborsare il socio recedente acquistando, attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, le sue azioni al valore determinato dall’art. 2437-ter c.c. In mancanza di riserve disponibili, possono essere adottate le seguenti due soluzioni: il capitale sociale viene ridotto del corrispondente ammontare oppure si procede con la messa in liquidazione della società. A seguito dell’eventuale delibera di riduzione del capitale sociale, la società rileva un debito nei confronti del socio in uscita.

Riduzione del capitale sociale in caso di morosità del socio

Nel caso in cui i soci non eseguono il pagamento degli importi dovuti, la società richiede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una diffida di pagamento ai sensi dell'art. 2344 c.c.. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione e in assenza del pagamento dovuto, gli amministratori possono offrire le azioni agli altri soci, proporzionalmente alla loro quota, per un corrispettivo non inferiore ai versamenti ancora dovuti oppure a soggetti terzi.

In mancanza di compratori, gli amministratori sono obbligati a dichiarare il socio decaduto trattenendo le somme precedentemente riscosse. Nel caso in cui entro il termine dell'esercizio in cui è avvenuta la dichiarazione di decadenza del socio le azioni dello stesso non sono state allocate, si procede al loro annullamento con contestuale riduzione del capitale sociale.

A seguito della delibera assembleare il capitale sociale e l'eventuale riserva da sovrapprezzo delle azioni vengono ridotte per un importo pari al valore delle azioni annullate e viene stornato il credito nei confronti del socio decaduto per i versamenti ancora dovuti. Viene, infine, rilevato in una riserva la differenza tra la riduzione del patrimonio netto e il credito verso il socio decaduto.

Riduzione del capitale sociale in caso di mancato rispetto in tema di acquisto di azioni della controllante

L'art. 2359-bis c.c., comma 1, stabilisce che *“La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate”*.

In caso di violazione dell'articolo su indicato, le azioni in eccesso devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto; in assenza della vendita, le azioni sono annullate, il capitale viene ridotto e la società controllata viene rimborsata.

L'annullamento delle azioni consente, pertanto, alla società controllata la liberazione della riserva per azioni in portafoglio della società controllante.

La rinuncia del credito da parte del socio

La rinuncia del credito da parte del socio, qualora la natura della transazione effettuata tra le parti abbia l'obiettivo di rafforzare la consistenza patrimoniale, rappresenta per la società un vero e proprio apporto di patrimonio, indipendentemente dalla natura originaria di tale credito.

Acquisto, annullamento e alienazione delle azioni proprie

Con il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 sono state apportate due importanti modifiche al Codice Civile:

- l'art. 2357-ter prevede la possibilità di iscrivere le azioni proprie nello Stato Patrimoniale a riduzione del patrimonio netto nella voce X *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”*;
- coerentemente anche nell'art. 2424-bis, comma 6-bis è stato previsto che le azioni proprie siano rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, in una riserva negativa.

Gli interventi sopra menzionati trovano applicazione solo ed esclusivamente per le azioni emesse dalla società e successivamente riacquistate dalla stessa. Obiettivo delle modifiche del D.L. n. 193/2015 non è solo quello di prevenire fenomeni potenzialmente lesivi dei diritti dei terzi creditori, ma anche quello di assimilare l'acquisto di azioni proprie alla distribuzione di dividendi o di riserve.

Al momento dell'acquisto, le azioni sono iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale in bilancio nella

voce X *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”* al loro costo di acquisto. Dal punto di vista contabile non ci sono particolari problematiche per quanto riguarda l’acquisto di azioni proprie, mentre il loro annullamento pone criticità in merito alla rappresentazione contabile dell’eventuale differenza tra il costo di acquisto delle azioni proprie annullate e il valore nominale delle stesse. L’OIC 28 prevede che tale differenza sia imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso in cui l’assemblea delibera l’alienazione delle azioni proprie, la differenza tra il valore contabile e il valore di realizzo delle azioni alienate non transita nel Conto Economico, ma viene imputato a diretto incremento o decremento del patrimonio netto.

Sia nell’ipotesi di annullamento che di alienazione delle azioni proprie, la riserva negativa deve essere stornata in contropartita o del valore nominale delle azioni annullate o del valore di realizzo delle azioni alienate.

Considerando che le attività nello Stato Patrimoniale sono solitamente iscritte a valori storici, l’iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto presenta alcune criticità. Quando si procede con la negoziazione di azioni o di quote di una società il valore pagato dall’acquirente contiene anche valori latenti non indicati nel bilancio e l’avviamento, quindi il costo dell’azione o quota, include anche questi valori. Ciò vuol dire che il patrimonio netto determinato sulla base di valori storici, viene eroso dall’iscrizione della *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”* creata su valori reali; questo potrebbe comportare una notevole diminuzione del patrimonio netto e conseguentemente un peggioramento degli indici patrimoniali e finanziari della società.

Acquisto di azioni della controllante

Qualora la società acquisti azioni della società controllante si applica l’obbligo di contabilizzazione a diretta riduzione del patrimonio netto. Secondo l’art. 2359-bis, comma 4, è prevista la rilevazione di una riserva indisponibile che deve essere mantenuta fino a quando le azioni non sono trasferite; tale riserva è pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto nell’attivo dello Stato Patrimoniale.

Aspetti particolari

L’OIC 28 nei passaggi iniziali sottolinea come il principio sia dedicato alle operazioni tra soci, pertanto esclude tutte le operazioni in cui i soci intervengono con qualificazioni diverse, ad esempio come clienti, fornitori o finanziatori. Queste particolari situazioni sono trattate da altri specifici principi, ad esempio i finanziamenti ricevuti dai soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati dall’OIC 19 *“Debiti”*.

Le operazioni tra soci e società possono far sorgere crediti o debiti; i crediti corrispondono ad obbligazioni assunte dai soci nei confronti della società (ad esempio la sottoscrizione di un aumento di capitale), i debiti sono invece riferiti ad obbligazioni della società nei confronti dei soci (come la delibera di distribuzione dei dividendi).

Le indicazioni di massima del principio contabile oggetto di analisi però non risolvono tutte le problematiche, come si evidenzia nei due seguenti esempi.

Il primo riguarda un’operazione tra un socio e la società, in cui il primo agisce in qualità di fornitore del secondo. La società pertanto rileva un debito di natura commerciale il cui costo, relativo all’acquisto di beni o servizi, viene iscritto nel Conto Economico. Il socio-fornitore potrebbe in qualsiasi

momento decidere di rinunciare al credito nei confronti della società, ad esempio per ripianare una perdita, in tal caso sarebbe necessario stabilire:

- se la rinuncia al credito sia un evento di natura commerciale, in quanto riferita all'acquisto di beni o servizi, e quindi con conseguente rilevazione nel Conto Economico della sopravvenienza attiva;
- oppure se la rinuncia al credito sia un evento di natura patrimoniale, come potrebbe essere un versamento a fondo perduto, e pertanto l'importo deve essere rappresentato direttamente nel patrimonio netto.

Il principio contabile OIC 28 tratta espressamente questa situazione al paragrafo n. 36ed afferma che la rinuncia al credito da parte di un socio, è rappresentata contabilmente come un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Il chiarimento trova fondamento nel fatto che per tutte le operazioni effettuate con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio della società, la qualifica di socio prevale sulle altre possibili figure.

Il secondo esempio è invece riferito al finanziamento infruttifero o a tasso zero effettuato da un socio; quest'ultimo assume quindi la qualifica di finanziatore della società.

Come precedentemente indicato, il principio contabile applicabile a tale operazione è l'OIC 19 "Debiti", il quale prevede l'applicazione del costo ammortizzato sulla base del fattore temporale e l'attualizzazione del debito. Considerando che il finanziamento infruttifero non prevede la corresponsione di interessi, l'attualizzazione dello stesso comporterebbe, alla data di stipula, un valore attuale del finanziamento inferiore rispetto al valore nominale e quindi la necessità di rilevare una riduzione del valore contabile del debito in contropartita di un provento finanziario. In questo modo, negli esercizi successivi, si rileva nel Conto Economico un valore di interessi impliciti in contropartita dell'incremento del valore contabile del debito fino a quando questo non arriva a coincidere con il valore nominale di rimborso.

Il provento finanziario, rilevato nel momento dell'erogazione da parte del socio del finanziamento e caratterizzato da una rinuncia ad una adeguata remunerazione del capitale prestatato, sembra avere lo scopo di rafforzare la consistenza patrimoniale della società e potrebbe ricadere sotto l'ambito di applicazione dell'OIC 28. In tal caso, la differenza tra il valore attuale del finanziamento ed il suo valore nominale dovrebbe però essere rilevata ad incremento del patrimonio netto e non tra i proventi finanziari.

Sorgerebbe pertanto un'incongruenza immediatamente chiarita nel paragrafo n. 36 del principio contabile OIC 19, aggiornato e pubblicato il 22 dicembre 2016, secondo il quale la voce D 3) "*Debiti verso soci per finanziamenti*" indica tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società, indipendentemente dalla natura infruttifera o meno del debito e dall'eventualità che i versamenti sono effettuati da tutti i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione. Lo stesso paragrafo precisa, inoltre, che la condizione contrattuale del diritto dei soci alla restituzione delle somme versate fa sì che il debito sia considerato come un finanziamento e non come un incremento della consistenza patrimoniale della società.

Il passaggio da debito a patrimonio netto potrebbe però verificarsi solo nel caso in cui il socio rinunci al diritto alla restituzione delle somme prestate alla società, in modo tale che il finanziamento si trasformi in un apporto di capitale.

NOTA INTEGRATIVA

L'art. 2427 c.c., comma, prevede che nella Nota Integrativa siano riportate le seguenti informazioni:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale dello Stato, numero 1);
- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni, numero 4);
- la composizione della voce "altre riserve", numero 7);
- l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, numero 7-bis);
- il numero ed il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio, numero 17);
- le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i *warrants*, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono, numero 18);
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative, numero 19);
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite, numero 22-septies).

Inoltre l'art. 2427-bis c.c., comma 1, numero b-*quater* prevede che nella Nota Integrativa sia riportata, relativamente alla "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*", una tabella con i movimenti delle riserve di *fair value* avvenute nell'esercizio.

Infine, l'art. 2423 c.c., comma 3-bis, sancisce che "*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regalare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*".

Le società che redigono il bilancio d'esercizio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. devono indicare le informazioni di cui all'art. 2427 c.c., comma 1, numero 1), all'art. 2427-bis c.c., comma 1, numero 1b-*quater* e all'art. 2423 c.c., comma 3-bis.

Differentemente, le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della Nota Integrativa qualora in calce allo Stato Patrimoniale siano riportate le informazioni previste dall'art. 2427 c.c., comma 1, numero 9) e 16). Le micro-imprese che decidono di redigere la Nota Integrativa dovranno riportare le informazioni di cui all'art. 2427 c.c., comma 1, numero 1) e all'art. 2423 c.c., comma 3-bis.

Ai sensi dell'art. 2427 c.c., comma 1, numero 4), le variazioni intervenute nella consistenza del patrimonio netto devono essere redatte secondo la seguente tabella allegata all'OIC 28:

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserve*	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato d'esercizio:					
- attribuzione di dividendi (€...per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio precedente					
Alla chiusura dell'esercizio precedente					
Destinazione del risultato d'esercizio:					
- attribuzione di dividendi (€...per azione)					
- Altre destinazioni					
Altre variazioni:					
- Incrementi					
- Decrementi					
- Riclassifiche					
Risultato dell'esercizio corrente					
Alla chiusura dell'esercizio corrente					

* Indicare in colonne distinte le differenti riserve

In linea con la precedente versione dell'OIC 28, le variazioni della consistenza patrimoniale sono indicate comparando le variazioni dell'esercizio corrente con quelle dell'esercizio precedente.

Con riferimento alla tabella prevista dall'art. 2427 c.c., comma 1, numero *7-bis*), l'OIC stabilisce che l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto è solitamente relativa ai precedenti tre esercizi, a meno che non sussistano particolari situazioni riguardanti l'importo o la modalità di utilizzo della riserva che richiedano l'analisi di un numero superiore di esercizi.

Di seguito un elemento dello schema di tabella da riportare nella Nota Integrativa.

Descrizione	Importo	Origine/ natura (riserva di capitale o di utili)	Possibilità di utilizza- zione (A, B, C, D)	Quota disponibile*	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	
					per copertu- ra perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da sovrapprezzo delle azioni						
Riserva di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Altre riserve						
<i>Riserva per azioni o quote di società controllate</i>						
<i>Riserva da utili netti su cambi</i>						
<i>Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto</i>						
<i>Riserva da deroghe ex articolo 2423</i>						
(...)						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
Utili (perdite) portati a nuovo						
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Legenda: A per aumento di capitale, B per copertura delle perdite, C per distribuzione ai soci, D per altri vincoli statutari.

* Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

In particolare, nella voce relativa alle “Altre Riserve”, oltre all’elenco previsto dal codice civile è possibile indicare le riserve utilizzate nella prassi societaria, quali:

- - la “Riserva da riduzione capitale sociale”, in cui viene rilevata la differenza tra l’importo della riduzione di capitale sociale eseguita e la perdita coperta oppure la parte della riduzione del capitale non restituita ai soci;
- - le “Riserve per versamenti effettuati dai soci” che in base alle loro condizioni assumono un preciso vincolo di destinazione. È necessario comprendere quali siano i vincoli in modo tale che i soci possano eseguire i versamenti a favore della società con la consapevolezza delle conseguenze che ne derivano. Di seguito le possibili tipologie:
 1. “Versamenti in conto capitale”, in cui sono rilevati gli importi di capitale sottoscritti dai soci in occasione di un aumento di capitale scindibile, quando la procedura è ancora in corso alla data di chiusura del bilancio d’esercizio. Questa ipotesi si verifica qualora ci siano sottoscrizioni di aumento di capitale effettuati dai soci nelle more dell’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, poiché fino a tale momento le somme versate possono essere indicate solamente in una riserva di transito;
 2. “Versamenti in conto futuro aumento di capitale”, che sorgono in occasione di versamento anticipati eseguiti dai soci con lo specifico vincolo di destinazione del futuro aumento di capitale sociale, al fine quindi di fornire una provvista finanziaria alla società;
 3. “Versamenti in conto capitale”, riguardano i versamenti generici effettuati dai soci senza alcun vincolo di destinazione futura. Tale riserva assumendo un carattere libero consente quindi di essere utilizzata internamente, per aumenti di capitale o per copertura delle perdite, altrimenti può essere distribuita ai soci. In quest’ultimo caso, anche se il versamento è avvenuto da parte di un socio o da più soci, la distribuzione avviene proporzionalmente alle quote di partecipazione;
 4. “Versamenti a copertura perdite”, effettuati dai soci al seguito del verificarsi di una perdita e vincolati alla copertura della stessa.
 - la “Riserva da conguaglio utili”, caratterizzata dalla presenza di un rateo di dividendo pagato dal socio che sottoscrive l’aumento di capitale sociale in corso d’anno;
 - la “Riserva straordinaria”, riserva facoltativa generica, salvo che l’assemblea ne definisca una specifica destinazione.

Con riferimento all’informativa sui movimenti delle riserve di *fair value*, art. 2427-*bis* del c.c., comma 1, numero b-*quater*), l’OIC 12 “Composizione e schemi di bilancio” propone un modello di tabella che riporti le seguenti indicazioni:

- gli incrementi e i decrementi dovuti alla variazione del fair value tra l’inizio e la fine dell’esercizio;
- le variazioni che si verifica in caso di realizzo dell’operazione o di cessazione della relazione di copertura, indicando separatamente i casi di contropartita a Conto Economico o a rettifica di poste attive e passive;
- l’effetto fiscale differito.

Nella tabella seguente le informazioni sono fornite in forma comparativa tra l’esercizio precedente e quello corrente; non viene data alcun tipo di notizia sulla tipologia di derivato.

All'inizio dell'esercizio precedente	Incremento per variazione di <i>fair value</i>	Decremento per variazione di <i>fair value</i>	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio precedente
All'inizio dell'esercizio corrente	Incremento per variazione di <i>fair value</i>	Decremento per variazione di <i>fair value</i>	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell'esercizio corrente

È necessario sottolineare che le tabelle sopra indicate non essendo parte integrante dei principi contabili non hanno natura obbligatoria.

OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

di Giacomo Alberghina, Ylenia Francescon, Giuseppe Rodighiero

Premessa

L'Organismo italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato i principi contabili aggiornati a seguito delle novità introdotte dal *d.lgs. nr.n. 139/2015* di recepimento della direttiva UE n. 34 del 2013.

Con la pubblicazione del decreto in parola sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015, si è completato l'iter di recepimento della direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha aggiornato la disciplina del codice civile in merito ai bilanci d'esercizio e la disciplina del *d.lgs. nr. 127/1991* in tema di bilancio consolidato.

Un esempio significativo è rappresentato dalla contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati che a partire dall'1 gennaio 2016 devono essere iscritti tra le attività e le passività di bilancio.

Introduzione e finalità del principio

Il *d.lgs. nr. 139/2015* ha introdotto, tra le altre, importanti novità nella contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati.

Il principio contabile di riferimento è l'OIC 32 (Strumenti finanziari derivati) il cui scopo è quello di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del *fair value* degli stessi e le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Tali novità sono state introdotte attraverso l'inserimento nell'art. 2426 comma 1 del n. 11-*bis* del codice civile, il quale stabilisce quanto segue: “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”.

Le principali novità introdotte riguardano dunque:

- l'obbligo di rilevazione e valutazione al *fair value* dei derivati;
- l'obbligo di scorporo dei derivati incorporati;
- particolari regole contabili per le operazioni di copertura.

Ambito di applicazione

Il principio contabile OIC 32 è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile, ad eccezione delle società assicurative.

Nel caso in cui un altro principio contabile disciplini una specifica fattispecie relativa agli strumenti finanziari derivati, la società dovrà osservare le regole contenute nel suddetto principio contabile.

In particolare, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente principio contabile:

- i contratti derivati aventi ad oggetto le azioni proprie della società;
- i contratti derivati stipulati tra un acquirente e un venditore relativi a strumenti di capitale oggetto di un'operazione straordinaria (intendendo per operazione straordinaria un'operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende, rami di azienda o società);
- le opzioni di riscatto incluse nei contratti di leasing.

Il presente principio, inoltre, non si applica a quelle relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura è un'attività o passività finanziaria non derivata.

Definizione di “strumento finanziario derivato”

L'art. 2426, comma 2, del codice civile rinvia per la definizione di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “*fair value*” ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

Uno strumento finanziario, innanzitutto, è un qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria (o ad uno strumento di capitale) per un'altra società.

Uno **strumento finanziario derivato** è un contratto che presenta le seguenti **tre caratteristiche**:

- il suo valore dipende dall'andamento di una variabile, denominata “sottostante”. Il sottostante può essere, ad esempio, un tasso di interesse, il prezzo di uno strumento finanziario, il prezzo di una merce, un tasso di cambio in valuta estera, un indice di prezzo o di tasso, un rating di credito o un indice di credito. Il valore del derivato varia, dunque, come conseguenza della variazione di una o più delle suddette variabili;
- non richiede un investimento netto iniziale (non prevede, cioè, al momento della sua sottoscrizione un pagamento od un incasso iniziale) o comunque richiede un investimento netto iniziale minore a quello che sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

Qualsiasi contratto che soddisfi le condizioni suddette è uno strumento finanziario derivato.

I contratti derivati traggono fondamento dalle diverse aspettative dei contraenti sull'evoluzione del valore del sottostante.

Finalità

I derivati possono essere utilizzati alternativamente:

- per finalità di **copertura dei rischi**
- per finalità **speculative**

A seconda della finalità perseguita, si individuano due tipi di operatori in derivati: gli hedgers e gli speculatori. I primi utilizzano i derivati per limitare rischi già assunti che possono dipendere da un andamento sfavorevole di variabili di mercato quali tassi di interesse o di cambio, prezzi di merci, e così via. I secondi agiscono invece per ottenere un profitto, basato sull'aspettativa che si realizzino le proprie previsioni circa l'andamento delle variabili di mercato. Ci occuperemo, in questa sede, soprattutto degli strumenti finanziari derivati utilizzati con finalità di copertura.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che, durante tutto il suo periodo di durata, lo strumento finanziario derivato, per essere definito di copertura, vede l'andamento del suo valore e quello del sottostante muoversi “nella stessa direzione”. Se ciò non fosse, alla luce di questo c.d. “test IAS 39”, anche se formalmente il contratto derivato risulta di copertura, sostanzialmente non può che qualificarsi come speculativo⁵⁴.

Tipologie di strumenti derivati

Esistono diverse tipologie di strumenti derivati, che possiamo classificare nelle seguenti principali categorie:

- **contratti a termine**, tra cui i contratti *forward* e *i futures*. Sono contratti con cui due parti si impegnano a scambiare una certa attività (reale o finanziaria) a una data futura (“a termine”) e ad un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto. Essi possono avere come sottostante le seguenti variabili: tasso di interesse, tasso di cambio, prezzo delle materie prime, azioni o merci;
- **opzioni**, contratti che attribuiscono al compratore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni *call*) o di vendere (nel caso delle opzioni *put*) una determinata attività (reale o finanziaria) ad una certa data (opzione europea) o entro la stessa data (opzione americana) ad un prezzo (*strike price*) stabilito al momento della sottoscrizione del contratto. Le opzioni americane prevedono, cioè, la possibilità di esercitare il diritto di acquisto/vendita per tutta la durata del contratto mentre quelle europee possono essere esercitate solo alla scadenza. Possono avere come sottostante le seguenti variabili: tasso di interesse, tasso di cambio, prezzo delle materie prime, azioni o merci;
- **swap**, contratti con i quali due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto stabilisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme. Possono avere come sottostante le seguenti variabili: tasso di interesse, tasso di cambio, prezzo delle materie prime, merci o azioni. Ad esempio, gli *swap* sui tassi di interesse (*interest rate swap*), la tipologia più semplice e diffusa, sono contratti attraverso i quali due parti si scambiano, in date stabilite e per un perio-

⁵⁴ Cfr. Tribunale di Venezia, Sentenza n. 2212/2015 pubbl. il 29/06/2015.

do di tempo prefissato, flussi di interessi di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse: generalmente una parte si impegna a pagare un flusso di interessi predeterminato sulla base di un tasso fisso per la durata del contratto, l'altra un flusso variabile sulla base di un tasso di mercato. A quest'ultimo possono essere applicati limiti massimi (*cap*) o minimi (*floor*), oppure entrambi (*collar*), per limitare i rischi di uno o entrambi i contraenti.

Tale lista non ha la pretesa di essere esaustiva, bensì fornisce solo alcuni esempi di strumenti che normalmente sono classificati come finanziari derivati secondo quanto previsto dall'OIC 32.

Infine, alcuni derivati (si pensi a futures e a talune opzioni) sono negoziati in mercati regolamentati. In questo caso sarà la borsa a specificarne i profili contrattuali. Altri, invece, vengono negoziati in via quasi esclusiva su base bilaterale in mercati non regolamentati o, come si dice, "over the counter" (si pensi, a titolo esemplificativo, a forward, swap e alcune opzioni). In quest'ultimo caso le relative clausole sono note solo alle parti e consentono di realizzare, come talvolta accade, anche strumenti di notevole complessità. La conseguenza sarà una minore protezione dal rischio di controparte ed una minore trasparenza.

Iscrizione e valutazione successiva degli strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile nel momento in cui la società, sottoscrivendo il contratto, diviene soggetta ai relativi obblighi e diritti.

L'art. 2426, comma 1, n. 11-bis, c.c. prevede che gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, siano iscritti al *fair value*: **indipendentemente dalla tipologia di derivato (derivato di copertura o derivato speculativo) il fair value del derivato deve essere iscritto in bilancio, tra le attività se positivo e tra le passività se negativo.**

Per *fair value* si intende il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Uno strumento finanziario derivato è un'attività finanziaria quando attribuisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, in altre parole **quando il suo *fair value* è positivo**. Al contrario, uno strumento finanziario derivato è una passività finanziaria quando attribuisce il diritto a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli, in altre parole quando il suo *fair value* è negativo. La valutazione del *fair value* di uno strumento finanziario derivato richiede ad una società di determinare:

- lo strumento finanziario derivato oggetto della valutazione;
- il mercato principale (o più vantaggioso) per lo strumento finanziario derivato⁵⁵;
- le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione.

Se il derivato è quotato, la determinazione del *fair value* farà riferimento al valore assunto dal medesi-

⁵⁵ Un mercato attivo è un mercato in cui le operazioni relative a strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa. Il mercato principale è il mercato in cui le suddette operazioni si verificano con la maggior frequenza e il maggior volume. Il mercato più vantaggioso, invece, è quel mercato che massimizza l'ammontare che si percepirebbe per la vendita di un'attività o che minimizza l'ammontare che si pagherebbe per il trasferimento di una passività.

mo nel mercato regolamentato di riferimento (Livello 1 del *fair value*). Se non vi è un valore di mercato occorrerà fare riferimento ad una valutazione di Livello 2 (cfr. par. B.15) facendo riferimento alla quotazione di strumenti analoghi a quello da valutare. Non fosse applicabile neppure questa metodologia, la società dovrà procedere alla valutazione utilizzando adeguati dei modelli di valutazione. Si tratta in molti casi di valutazioni complesse che richiedono competenze specialistiche.

Nella pratica professionale è frequente imbattersi in contratti derivati ‘personalizzati’ non quotati su mercati regolamentati e privi anche di riferimenti a strumenti analoghi quotati. È d’uso in questi casi, specie nelle realtà non strutturate prive delle competenze specifiche per determinare in via autonoma il *fair value* di uno strumento derivato, fare riferimento al valore dello strumento (cd. *mark to market*) determinatodallo stesso istituto di credito emittente e ottenibile su richiesta ovvero consultabile (se negativo) nei prospetti della Centrale dei Rischi ottenibili presso la Banca d’Italia.

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale (e quindi al momento di sottoscrizione del contratto) sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

L’eventuale variazione di *fair value* rispetto all’esercizio precedente è rilevata, come vedremo, in specifiche voci a conto economico.

Separazione dei derivati incorporati

Come appena accennato, l’art. 2426, comma 1, n. 11-*bis*, c.c. stabilisce che gli strumenti finanziari derivati vadano iscritti al *fair value* anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati. Occorre, pertanto, scorporare eventuali derivati incorporati così da poterli iscrivere nell’apposita voce al loro *fair value*.

Si definisce **contratto ibrido** un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (derivato incorporato) e un contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato (contratto primario).

Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo il presente principio se, e soltanto se, risultano soddisfatte le seguenti due condizioni:

- il derivato incorporato soddisfa tutti i requisiti precedentemente individuati ai fini della definizione di strumento finanziario derivato;
- le caratteristiche economiche ed i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche ed i rischi del contratto primario.

Il derivato scorporato è valutato al *fair value* sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale del relativo strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura del bilancio. Alla data di scorporo l’eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il *fair value* del derivato incorporato è attribuito al contratto primario, che sarà successivamente valutato secondo i criteri di valutazione previsti dal principio contabile nazionale di riferimento per quella data tipologia di contratto. Se una società, invece, non è in grado di determinare in modo attendibile il *fair value* del derivato incorporato allora determinerà il *fair value* del derivato incorporato come la differenza tra il *fair value* dello strumento ibrido e il *fair value* del contratto primario.

Strumenti finanziari derivati di copertura

Abbiamo visto che gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati sia per finalità di copertura dei rischi che per finalità speculative. Focalizzeremo ora la nostra attenzione sugli strumenti finanziari derivati di copertura.

Il codice civile *ante* modifiche del *d.lgs. nr.139/2015* non forniva alcuna indicazione in merito alle condizioni da rispettare affinché uno strumento finanziario derivato potesse essere considerato di copertura⁵⁶.

L'OIC 32 interviene ora a fare chiarezza sul punto, indicando in maniera puntuale cosa debba intendersi per strumenti finanziari derivati di copertura, fornendo una serie di criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

Ammissibilità

La contabilizzazione di operazioni di copertura è ammessa per i seguenti rischi:

- rischio di tasso di interesse (ad esempio, di uno strumento di debito rilevato al costo ammortizzato);
- rischio di cambio (ad esempio, su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera);
- rischio di prezzo (ad esempio, di una merce in magazzino);
- rischio di credito (ad eccezione del rischio di credito proprio della società).

L'OIC 32 prevede che la società possa designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti⁵⁷.

Uno strumento di copertura è uno strumento finanziario derivato designato alla copertura di uno dei rischi sopra individuati. Esso deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza: non è consentito, cioè, suddividere il *fair value* in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.

È invece possibile realizzare coperture parziali (cfr. par. D.9): ad esempio, un finanziamento a tasso variabile di 1 milione di euro potrebbe essere coperto con uno strumento finanziario derivato che presenti le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di durata, periodicità dei flussi ecc. ma un nozionale di riferimento di soli 500.000 euro: in questo caso lo strumento sarebbe di copertura ma limitatamente alla metà dell'elemento coperto.

Un elemento coperto, invece, è un'attività, una passività, un impegno irrevocabile⁵⁸ o un'operazione programmata altamente probabile⁵⁹ che espone la società al rischio di variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari futuri ed è designato come coperto. I suddetti elementi o loro componenti sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati. Può essere oggetto di copertura anche un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato (che presenta a sua volta un elemento di rischio a cui viene esposta la società).

⁵⁶ L'OIC aveva affrontato il tema, solo marginalmente, in alcuni documenti. In particolare, l'OIC 3 faceva riferimento per la definizione di operazioni di copertura al *d.lgs. nr. 87/1992* ed alle relative istruzioni della Banca d'Italia.

⁵⁷ La società può scegliere di designare una relazione di copertura ma, una volta designata una relazione di copertura, non può scegliere di interromperla (se non in specificati casi).

⁵⁸ Un impegno irrevocabile è un accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite.

⁵⁹ Per operazione programmata altamente probabile s'intende un'operazione la cui probabilità di verificarsi in futuro è ben superiore al 51%.

La **relazione di copertura** soddisfa i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura se, e soltanto se, tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- la relazione di copertura consiste solo di **strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili**;
- **esiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento di copertura e quelle dell'elemento coperto**. In altre parole, all'inizio della relazione di copertura vi deve essere una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, la quale deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi o meno i requisiti di efficacia della copertura. La documentazione a supporto del derivato è finalizzata a verificare la sussistenza del requisito dell'effettiva "copertura"⁶⁰. Tale valutazione non si basa sull'intenzione della società ma sull'effettiva capacità dello strumento finanziario derivato di coprire l'impresa da un dato rischio;
- la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti **requisiti di efficacia** della copertura quando:
 - ✓ vi è una relazione economica tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. Ciò implica che il valore dello strumento di copertura varia nella direzione opposta rispetto al valore dell'elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura;
 - ✓ l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, nel caso in cui il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica. Il rischio di credito non deve cioè incidere significativamente sul *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto; in caso contrario potrebbe succedere che la perdita (o l'utile) derivante dal rischio di credito sia tale da vanificare le variazioni di valore determinate dalla relazione economica, ossia l'effetto delle variabili sottostanti sul valore dello strumento di copertura o dell'elemento coperto;
 - ✓ viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra la quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e la quantità di elementi coperti. Generalmente questo rapporto è 1:1 (cioè uno strumento finanziario derivato copre esattamente un elemento coperto), sebbene in alcuni casi possa essere diverso.

In sintesi, l'efficacia della copertura è il grado con cui le variazioni del *fair value* o dei flussi finanziari dell'elemento coperto sono compensate dalle variazioni di segno opposto del *fair value* o dei flussi finanziari dello strumento di copertura. Viceversa, l'inefficacia della copertura è il grado in cui le variazioni del *fair value* o dei flussi finanziari dello strumento di copertura sono maggiori o inferiori a quelle dell'elemento coperto.

La **verifica della relazione economica può avvenire in termini qualitativi** (si verifica che gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto, quali ad esempio l'importo nominale, la scadenza e la variabile sottostante, corrispondano o comunque siano strettamente allineati) **oppure quantitativi** (è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche: l'esistenza di una


⁶⁰ Si pensi ad un'impresa che ha ottenuto un mutuo a tasso variabile e sottoscritto al contempo un derivato, ad esempio, un *Interest Rate Swap* che trasforma il tasso variabile in tasso fisso, così da tutelarsi dalle future variazioni dei tassi di interesse: in tal caso occorrerà analizzare tanto la documentazione contrattuale relativa al mutuo quanto quella relativa al derivato per comprendere se quest'ultimo sia di copertura oppure no. Talvolta può capitare che un derivato, originariamente di copertura, diventi in un secondo momento speculativo: tipica la situazione del mutuo che viene estinto anticipatamente mentre il derivato rimane in essere.

correlazione statistica, cioè di una relazione tra due variabili statistiche tale per cui a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda, rappresenta, ad esempio, un'utile indicazione che potrebbe esistere una relazione economica efficace tra lo strumento di copertura e l'elemento coperto).

La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità deve essere fatta in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare cioè se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia. Qualora tali requisiti non risultino più soddisfatti è necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura.

Il seguente diagramma, tratto dal principio contabile, illustra i principali passaggi previsti dall'OIC 32 ai fini della copertura contabile in esso disciplinata:

Schema 1 -Valutazione requisiti relazione di copertura



Le relazioni di copertura possono essere di due tipi:

- **copertura delle variazioni di fair value:** si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio⁶¹;
- **copertura di flussi finanziari:** si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure ad operazioni programmate altamente probabili, che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d'esercizio. In altre parole, l'obiettivo è quello di stabilizzare i flussi finanziari attesi⁶².

Classificazione in bilancio

L'art. 2424 c.c. prevede specifiche voci dello stato patrimoniale in cui vanno esposti gli strumenti finanziari derivati e la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

La classificazione prevista per l'attivo dello stato patrimoniale è la seguente:

- tra le "Immobilizzazioni finanziarie": voce B) III 4) Strumenti finanziari derivati attivi;
- tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni": voce C) III 5) Strumenti finanziari derivati attivi.

La classificazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante degli strumenti finanziari derivati con *fair value* positivo alla data di valutazione dipende dalle seguenti considerazioni:

1. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo immobilizzato o circolante, dell'attività coperta;
2. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di una passività classificata oltre l'esercizio successivo è classificato nell'attivo immobilizzato;
3. uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di una passività classificata entro l'esercizio successivo, di un impegno irrevocabile o di un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
4. uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

La classificazione prevista, invece, per il passivo dello stato patrimoniale è la seguente:

- nel "Patrimonio netto": voce A) VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- tra i "Fondi per rischi ed oneri": voce B) 3) Strumenti finanziari derivati passivi.

La voce A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi accoglie le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi finanziari.

⁶¹ OIC 32 porta l'esempio di un magazzino di materie prime che, per strategia aziendale, possono essere destinate sia alla produzione interna di prodotti finiti sia alla vendita a terzi. In questo caso l'obiettivo della copertura è quello di evitare un deprezzamento del valore del magazzino materie prime. Un altro esempio è quello di un portafoglio titoli azionari detenuto dalla società con l'obiettivo di mantenerlo in portafoglio per un periodo di tempo determinato senza correre il rischio di un deprezzamento del valore di mercato.

⁶² Si pensi, ad esempio, ad un *Irs* a copertura di un debito a tasso variabile sottoscritto dall'impresa per proteggersi dalle future variazioni dei tassi di interesse.

La voce B) 3) Strumenti finanziari derivati passivi accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione.

Le variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari derivati, invece, è esposta nel conto economico nella sezione D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie, nelle voci:

- D) 18) d) Rivalutazione di strumenti finanziari derivati;
- D) 19) d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati.

In particolare, nella voce D) 18) d) Rivalutazione di strumenti finanziari derivati sono incluse le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati di copertura delle variazioni di *fair value*, della componente inefficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari e degli strumenti finanziari derivati non di copertura.

Nella voce D) 18) d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati, di contro, sono incluse le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati di copertura delle variazioni di *fair value*, della componente inefficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari, degli strumenti finanziari derivati non di copertura e l'ammontare della voce A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi quando la società non ne prevede il recupero.

Contabilizzazione

La contabilizzazione delle operazioni di copertura è differente a seconda che lo strumento sia designato a copertura delle variazioni di *fair value* oppure di flussi finanziari attesi.

La **copertura delle variazioni di *fair value*** deve essere contabilizzata come segue:

a) lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere valutato al *fair value* e quindi rilevato nello stato patrimoniale come un'attività (nella voce B) III 4) o C) III 5)) o una passività (nella voce B) 3));

b) l'elemento coperto è valutato nei seguenti modi:

I. nel caso di una attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura;

II. nel caso di un impegno irrevocabile, il *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

Le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate, a seconda del loro segno, se positivo o negativo, rispettivamente nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) del conto economico.

Nel caso in cui la variazione del *fair value* dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione del *fair value* dello strumento di copertura le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate in conto economico:

a) nelle voci D) 18) d) o D) 19) d), a seconda del segno, per un importo pari alla variazione di *fair value* dello strumento di copertura;

b) nella voce (di conto economico) interessata dall'elemento coperto (ad esempio, B) 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci) per un importo pari alla differenza tra la variazione di *fair value* dell'elemento coperto e dello strumento di copertura.

La società deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura delle variazioni di *fair value* se, e soltanto se:

- lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;
- la copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura.

A fine copertura la variazione di *fair value* cumulata dell'elemento coperto rimane parte del costo dell'elemento coperto.

In caso di **copertura di flussi finanziari attesi**, invece, la società dovrà, ad ogni chiusura di esercizio, rilevare lo strumento di copertura al *fair value* nello stato patrimoniale e in contropartita alimenterà la voce A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Tale riserva di patrimonio netto accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura dei flussi finanziari. Essa non può accogliere invece le componenti inefficaci degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari, cioè quelle variazioni di *fair value* del derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno opposto dei flussi finanziari attesi dell'elemento coperto. Infatti, nel caso in cui l'ammontare delle variazioni di *fair value* dello strumento di copertura sia superiore in valore assoluto all'ammontare delle variazioni di *fair value* dello strumento coperto, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La componente di inefficacia è rilevata a conto economico nella sezione D).

A fine copertura si procede al rilascio della Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Il rilascio della suddetta riserva deve avvenire come segue:

- in caso di copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o ad una operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nella stessa voce impattata dai flussi finanziari attesi coperti, nell'esercizio (o negli esercizi) in cui essi producono un effetto sul risultato d'esercizio (per esempio negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi);
- in caso di copertura di flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile della suddetta attività o della passività;
- in caso di riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta o parte della riserva, la società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del conto economico la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

Come per le coperture di *fair value*, anche per le coperture di flussi finanziari la società deve cessare la contabilizzazione delle operazioni di copertura di flussi finanziari se, e soltanto se:

- lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato;
- la copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la contabilizzazione delle operazioni di copertura;
- in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.
- Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, la società deve contabilizzare l'importo accumulato nella voce A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, come segue:
- se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dell'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella voce A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri;

- se si prevede che non si verifichino più flussi finanziari futuri o l'operazione programmata non si prevede sia più altamente probabile, l'importo della riserva deve essere riclassificato nella sezione D) del conto economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Semplificazioni in caso di coperture contabili per relazioni di copertura semplici

Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (definite "relazioni di copertura semplici") e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato (ad esempio un *forward* oppure *swap* che hanno un *fair value* prossimo allo zero) alla data di rilevazione iniziale la società può applicare un modello contabile semplificato. La situazione descritta è quella più frequente nelle realtà di minore dimensione. È infatti frequente in realtà di tutte le dimensioni il caso del finanziamento a medio lungo termine a tasso variabile coperto da un *Interest Rate Swap* (IRS) che trasforma il tasso variabile in tasso fisso. La semplificazione offerta dall'OIC 32 per questi casi si concretizza nell'esonero dal calcolare ad ogni fine esercizio l'eventuale componente di inefficacia della copertura.

Sintesi

In sintesi, quindi, possiamo mettere in evidenza i seguenti principali aspetti:

- a partire dall'1/1/2016 gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti in bilancio al *fair value*: indipendentemente dalla tipologia (derivati di copertura o derivati speculativi) il *fair value* del derivato deve essere iscritto in bilancio, tra le attività (nella voce B) III 4) o C) III 5)) se positivo o tra le passività (nella voce B) 3) se negativo;
- ad ogni chiusura di esercizio, la società dovrà adeguare il valore dello strumento finanziario derivato al valore di *fair value* di fine esercizio:
 - > in caso di copertura delle variazioni di *fair value*, eventuali variazioni del *fair value* sono rilevate, a seconda del loro segno, positivo o negativo, rispettivamente nelle voci D) 18) d) o D) 19) d) del conto economico;
 - > in caso di copertura di flussi finanziari attesi, eventuali variazioni della componente efficace degli strumenti di copertura sono accolte nella voce A) VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Tale riserva di patrimonio netto non può accogliere le componenti inefficaci della copertura di flussi finanziari. La componente di inefficacia è rilevata nella sezione D) del conto economico.

Disponibilità e natura delle riserve da valutazione di strumenti derivati a fair value

È importante notare che la "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" non è considerata nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positiva, non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle perdite.

In sostanza l'eventuale riserva negativa iscritta a fronte della valutazione di uno strumento derivato di copertura, diversamente dalla riserva negativa iscritta a fronte della valutazione di un derivato speculativo, non rileva – tra l'altro - ai fini dell'applicazione delle norme relative alla riduzione del capitale per perdite (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c per le S.r.l. e artt. 2446-2447 c.c.

per le S.p.A.), marcando una rilevante differenza pratica tra derivati di copertura e speculativi alla luce della nuova impostazione contabile.

Regime transitorio (prima applicazione)

L'OIC 32 stabilisce che per le operazioni di copertura preesistenti all'applicazione del nuovo principio contabile (1/1/2016) è **possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio anziché alla data di acquisizione dello strumento derivato**. Ciò comporta:

- a) la verifica alla data di inizio esercizio dei criteri di ammissibilità;
- b) in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
- c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'eventuale inefficacia della copertura fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia, se esistente, sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla voce A) VII "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi".

Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.

Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del principio contabile OIC 32.

Informativa da fornire in nota integrativa

A completamento dei dati inseriti nei prospetti contabili dello stato patrimoniale e del conto economico occorre provvedere, da parte del redattore del bilancio, all'indicazione di specifiche informazioni con dati di natura extracontabile e qualitativa sulle diverse categorie di strumenti finanziari derivati sottoscritti dall'impresa, coerentemente con le nuove prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, nr. 139, con decorrenza dagli esercizi che iniziano dall'1 gennaio 2016.

Infatti, nell'intervenire sugli schemi e sui criteri di valutazione di bilancio, altresì il legislatore ha introdotto novità importanti, che vanno ad interessare anche il contenuto della nota integrativa.

In particolare, l'art. 6, co. 10, lett. b) del D.lgs. nr. 139/2015 ha inserito nell'art. 2427-bis del *cod. civ.*, in aggiunta all'informativa sul *fair value* nonché sull'entità e sulla natura degli strumenti finanziari in commento, come previsto dallo stesso articolo ante riforma⁶³, ulteriori obblighi di *disclosure*.

Più specificatamente, ora il codice civile richiede anche di fornire le informazioni afferenti:

- i termini e le condizioni contrattuali che possono influenzare importi, scadenze e certezza dei flussi finanziari;

⁶³ L'art. 2427-bis, co. 1, nr. 1, così come introdotto dall'art. 1, co. 1 del D.lgs. nr. 394/2003, prima di essere modificato dall'art. 6, co. 10, lett. b) del D.lgs. nr. 139/2015, stabiliva che in nota integrativa fossero indicati "(...) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

a) il loro *fair value*;

b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;"

- le tecniche di valutazione adottate per determinare il *fair value* degli strumenti finanziari derivati, qualora questi ultimi non abbiano un mercato attivo⁶⁴ di riferimento, rispetto al quale sarebbe possibile ricavare un valore di mercato di riferimento;
- le poste di stato patrimoniale e di conto economico che accolgono gli effetti delle variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
- le movimentazioni intervenute nell'esercizio sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Da ultimo, è opportuno specificare che, a seguito all'introduzione dell'OIC 32 in commento, è stato abrogato il precedente OIC 3⁶⁵ relativo alla *disclosure* in nota integrativa e nella relazione sulla gestione circa gli strumenti finanziari derivati.

Fair value, entità, natura, termini e condizioni contrattuali

L'art. 2427-bis, co. 1 numero 1 a) del *cod. civ.* evidenzia l'obbligo di indicare il *fair value* positivo o negativo dei contratti derivati finanziari e creditizi. Tale disposto rimane identico alla normativa previgente.

Altresì, sempre con riferimento agli strumenti finanziari derivati, nella nota integrativa devono trovare spazio le “*informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri*”, ex articolo 2427-bis, co. 1, numero 1 b) del *cod. civ.*.

La formulazione dell'articolo in questione, precedente all'entrata in vigore del D.lgs.n. 139/2015, stabiliva al numero 1 b) la sola informativa sull'entità e sulla loro natura, nulla disponendo circa i termini e le condizioni contrattuali.

Il legislatore, anche in questo caso, non dispone una tabella, un prospetto od un modello informativo predefinito da seguire per fornire questo genere di informazioni.

D'altro canto, l'abrogato OIC 3, a seconda che l'impresa avesse stipulato o meno un numero considerevole di contratti derivati, prevedeva, rispettivamente, un modello tabellare da seguire che aggregasse i dati dei derivati sottoscritti (con contenuto diverso, a seconda si trattasse di derivati di copertura o speculativi) oppure una dettagliata elencazione di informazioni da esporre per ciascun contratto.

Tecniche di valutazione adottate e cambiamenti

Il comma 1, numero 1 b-bis) dell'articolo in parola, invece, richiede la specificazione degli “*assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato*”.

A tal proposito, occorre premettere che la determinazione del *fair value* dello strumento finanziario derivato, facendo riferimento allo IAS 32 e 39 ex art. 2426, co. 2 del *cod. civ.*, può non risultare determinabile prendendo a riferimento un mercato attivo cui riferirsi per la sua individuazione (rectius non vi è un valore di mercato di riferimento). Quindi, si necessita un'approssimazione dello stesso da effettuarsi mediante l'utilizzo di tecniche e modelli di valutazione, così come riportato in Appendice B del presente principio.

Più specificatamente, non essendo ravvisabile un mercato attivo, né dello strumento in questione né

⁶⁴ “Il mercato attivo è un mercato in cui le operazioni relative a strumenti finanziari derivati si verificano con una frequenza e con volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione del prezzo su base continuativa.”, Cfr. OIC 3, par. 21.

⁶⁵ OIC 3 “Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)”, marzo 2006.

di strumenti analoghi, si deve determinare il c.d. “*Fair value* di livello 3”, la stima del quale si basa su assunzioni non direttamente rinvenibili dal mercato⁶⁶.

Chiaramente si fa riferimento ai *c.d.* derivati O.T.C. (*over the counter*), i quali sono quelli certamente più ricorrenti.

Se le tecniche di valutazione enunciate nell’appendice citata, ed adottate dal redattore di bilancio, mutano da un esercizio all’altro, delle conseguenti risultanze deve essere fornita debita informativa in nota integrativa, secondo quanto disposto dall’OIC 29⁶⁷, al quale rimanda il par. B.28 dell’OIC 32. Quindi, sebbene il disposto civilistico nulla dice in merito alla *disclosure* inerente detto cambiamento di stima, l’OIC 29 ritiene necessario informare il lettore del bilancio del cambiamento in questione, qualora non originato da un normale aggiornamento della stima, descrivendo in particolare:

- “*le ragioni del cambiamento;*
- *il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;*
- *l’effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale*⁶⁸”.

Variazioni di valore iscritte in stato patrimoniale e conto economico

D’altro canto, il numero 1 *b)-ter* stabilisce l’indicazione delle “*variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto*”.

Sul punto, l’OIC 32, nel par. 126 chiarisce che l’obbligo di *disclosure* in commento attiene la descrizione degli effetti nei prospetti di bilancio delle variazioni di *fair value* alla data di chiusura dell’esercizio degli strumenti finanziari derivati. Quindi, non viene richiesto altro che un commento, da dare anche “*in forma descrittiva*”, circa la rappresentazione nello stato patrimoniale (i.e. nell’attivo immobilizzato, nell’attivo circolante, nel netto, nel fondo rischi ed oneri in stato patrimoniale) piuttosto che quella in conto economico (i.e. nelle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie).

Movimentazioni sulla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

Da ultimo, il numero 1 *b)-quater* del comma in commento stabilisce l’indicazione in una tabella dei “*movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio*”. A tal proposito, l’OIC 32, al par. 127 rinvia alla possibilità di utilizzare l’esempio fornito dall’OIC 28⁶⁹.

Il principio richiamato, infatti, espone un esempio di informativa in tal senso, come viene di seguito riportato⁷⁰:

All’inizio dell’esercizio precedente	Incremento per variazioni di fair value	Decremento per variazioni di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell’esercizio precedente
All’inizio dell’esercizio corrente	Incremento per variazioni di fair value	Decremento per variazioni di fair value	Rilascio a conto economico	Rilascio a rettifica di attività/passività	Effetto fiscale differito	Alla chiusura dell’esercizio precedente

Tabella 1 - informativa ex art. 2427-bis, co. 1, numero 1 *b)-quater* del cod. civ.

⁶⁶ Cfr. par. B.19 - B.31 “Appendice B - Valutazione al *fair value*” OIC 32, dicembre 2016

⁶⁷ OIC 29 “*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*”, dicembre 2016.

⁶⁸ Cfr. *ibidem*, par. 40.

Per dovere di completezza sull’informativa afferente la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, occorre chiarire che essa troverà rappresentazione anche in altri prospetti da riportare in nota integrativa. In tal senso, l’art. 2427, co. 1, numero 7-bis del *cod. civ.*, per esempio, richiede la specificazione per ciascuna voce di patrimonio netto (dunque anche della riserva in commento) della loro origine, nonché della possibilità di essere utilizzate e distribuite, come pure del loro utilizzo in esercizi precedenti.

Il par. 1 degli “Esempi di informativa relativa al patrimonio netto” dell’OIC 28 fornisce un esempio di questa *disclosure* (cfr. tabella 2).

Descrizione	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo dell'utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
(..)						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						

Tabella 2 - Informativa ex art. 2427, co. 1, numero 7-bis del *cod. civ.*

Altresì, al par. 2 degli esempi in questione nell’OIC 28, viene esposta l’informativa ex art. 2427, co. 1, numero 4 del *cod. civ.*, afferente le variazioni intervenute nella consistenza, tra le altre, delle voci del patrimonio netto, nonché con riguardo alla loro formazione ed utilizzazione (cfr. tabella 3).

	(..)	Riserve	(..)
All’inizio dell’esercizio precedente			
<i>Destinazione del risultato dell’esercizio:</i>			
- <i>Attribuzione dei dividendi (€ per azione)</i>			
- <i>Altre destinazioni</i>			
<i>Altre variazioni</i>			
- <i>Incrementi</i>			
- <i>Decrementi</i>			
- <i>Riclassifiche</i>			
<i>Risultato dell’esercizio precedente</i>			
Alla chiusura dell’esercizio precedente			
<i>Destinazione del risultato dell’esercizio:</i>			
- <i>Attribuzione dei dividendi (€ per azione)</i>			
- <i>Altre destinazioni</i>			

⁶⁹ OIC 28 “Patrimonio netto”, dicembre 2016.

⁷⁰ Cfr. par. 3 “Esempi di informativa relativa al patrimonio netto”, OIC 28, dicembre 2016.

<i>Altre variazioni</i>			
- <i>Incrementi</i>			
- <i>Decrementi</i>			
- <i>Riclassifiche</i>			
<i>Risultato dell'esercizio precedente</i>			
<i>Alla chiusura dell'esercizio precedente</i>			

Tabella 3 - Informativa ex art. 2427, co. 1, numero 4 del cod. civ..

Ulteriori informazioni richieste dall'OIC 32

Al paragrafo 129, l'OIC 32 richiede al redattore di bilancio di fornire nel prospetto in commento taluni specifici chiarimenti.

Anzitutto, per i derivati di copertura, in nota integrativa deve trovare spazio il *fair value* delle attività o passività coperte. Quindi, occorre specificare il *fair value* delle attività, delle passività, degli impegni irrevocabili e delle operazioni programmate

Altresì, qualora il *fair value* determinato con riferimento ad un valore di mercato od attraverso delle stime non risultasse attendibile, in ragione dell'elevata variabilità nelle risultanze delle stesse, piuttosto che dell'impossibilità di valutare attendibilmente dette stime, il redattore di bilancio deve indicare le ragioni dell'inattendibilità in parola, nonché le caratteristiche del derivato⁷¹.

Sempre il paragrafo in commento si occupa delle operazioni future, rispetto alle quali non vi è ancora un impegno irrevocabile, le quali espongono la società al rischio di variazioni nel *fair value* o nei flussi finanziari futuri ed il cui accadimento è altamente probabile. Del venir meno della probabilità di accadimento di tali operazioni programmate oggetto di copertura deve essere data opportuna informazione. Detta probabilità di accadimento, per essere definita come "altamente probabile", deve superare il 51%⁷², ed è determinabile effettuando delle considerazioni di carattere bidimensionale, ovvero in termini di tempo e di verifica di talune circostanze.

In particolare, è necessario appurare:

- a) *“la frequenza di operazioni passate similari;*
- b) *l'abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l'operazione;*
- c) *gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce);*
- d) *la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se l'operazione non si verifica;*
- e) *e) la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un'offerta di azioni ordinarie);*
- f) *f) il piano aziendale della società⁷³”*

Altresì, occorre capire il lasso di tempo entro il quale si prevede il verificarsi dell'operazione, la pro-

⁷¹ Cfr. par. B.13 "Appendice B - Valutazione al *fair value*" OIC 32, dicembre 2016.

⁷² Cfr. par. 63, OIC 32, dicembre 2016

⁷³ Cfr. par. D.2, "Appendice D - Relazioni di copertura" OIC 32, dicembre 2016.

babilità di accadimento della quale é inversamente proporzionale alla distanza nel tempo di previsione di accadimento della stessa.

D'altra parte, un'altra informazione richiesta dall'OIC 32 attiene le contropartite in conto economico delle variazioni di *fair value*, alla data di chiusura dell'esercizio, dei derivati di copertura. Trattasi delle *c.d.* componenti inefficaci della copertura contabile, generate quando le citate variazioni del derivato sono superiori a quelle afferenti il sottostante coperto.

Da ultimo, si evidenzia nel principio contabile disciplinante gli strumenti finanziari derivati l'importanza di indicare l'insorgere di cause di cessazione della relazione di copertura, nonché il conseguente impatto contabile.

ISBN 978-88-85506-00-8



9 788885 506008